TECNICI & PROFESSIONE Associazione Nazionale "Donne Geometra"

NOTIZIARIO *** TECNICO****



Articoli di interesse speciale

- · Vita di Categoria
- Normativa Tecnica
- Notizie Fiscali
- Sentenze
- · Notizie dal Web
- La notizia del Mese Agevolazioni Prima Casa
- Il Borgo del Mese

In risalto

- Superbonus: gli interpelli dell'Agenzia delle Entrate
- o I bonus 2021
- Il cappotto in edilizia
- I contributi a fondo perduto per i professionisti
- Le ultime Sentenze in edilizia
- Il manuale della Perizia tecnica
- La Guida al Superbonus per le Asseverazioni Enea
- La Guida alla scrittura privata e il valore legale



N.02/2021

arissimi,
un anno fa, all'improvviso il nostro
Pianeta si fermò e la "normalità" con i
ritmi di ciascuno di Noi cambiarono
repentinamente.

Chiuse le fabbriche, gli aeroporti, le scuole, ristoranti e palestre, bloccati i concerti e i teatri, ospedali zeppi di persone colpite dal virus, il silenzio intorno e l'aria delle città priva di ogni rumore riconquistava i colori e i profumi della primavera....in assenza dell'uomo.

Le acque dei fiumi svelarono il fondo e i cieli notturni si illuminarono di stelle. La natura recuperò i propri spazi e il lockdown acconsentì all'aria di ripulirsi, il gas serra che contribuisce maggiormente al riscaldamento del Pianeta, fece registrare un calo di 2,6 miliardi di tonnellate di CO_2 .

Capimmo subito, che la nostra salute è condizionata anche dal clima, come ha dimostrato il *Covid-19*, acquisendo le prove che, il riscaldamento globale favorisce le condizioni per l'emergere delle malattie e delle pandemie. Alla luce di questi dati si sono attivati una serie di coordinamenti nazionali e internazionali per agire subito dopo l'emergenza sanitaria, tesi a sfidare la crisi climatica, partendo da presupposti economici e sociali anche ben diversi tra di loro.

La pandemia *COVID-19* è stata un disastro per le società e le economie di tutto il mondo, ma sta offrendo anche l'opportunità di accelerare un cambiamento già da anni sollecitato dai governi di diversi Paesi, che coinvolge tutti i temi ambientali e della salute.

Siamo coscienti, che nulla sarà mai più come prima e il cambiamento è già in atto e siamo chiamati ad essere tutti autentici protagonisti!!!

Durante la riunione del Consiglio dell'Unione Europea dello scorso 11 dicembre 2020, i capi di Stato e di governo dell'UE hanno concordato di aumentare l'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dell'UE ad almeno il 55% entro il 2030, rispetto allo scenario di riferimento del 1990. Secondo il rapporto della Global Alliance for Buildings and Construction presentato alla COP25 di Madrid, edifici, abitazioni e il settore dell'edilizia in genere sono responsabili del 39% di tutte le emissioni globali

di anidride carbonica nel mondo. E pesano per il 36% dell'intero consumo energetico globale, per il 50% delle estrazioni di materie prime e per il consumo di un terzo dell'acqua potabile. Abitazioni e capannoni producono l'11% delle emissioni globali di CO2 già nei processi di costruzione e durante l'intero ciclo di vita dell'edificio. Il resto arriva dalla loro gestione, dall'energia utilizzata per riscaldare, raffreddare e illuminare. Affrontare le emissioni nella fase iniziale (pre-uso) degli edifici è, quindi, cruciale, dicono gli esperti del World Green Building Council, per combattere il cambiamento climatico, poiché si prevede che con le nuove costruzioni il patrimonio edilizio mondiale raddoppierà entro il 2060. I passi avanti compiuti finora sono troppo pochi. I prossimi 10 anni saranno determinanti per ridurre l'inquinamento. Bisogna ristrutturare l'esistente e progettare edifici passivi a misura d'uomo e rispettosi del Pianeta; edifici salubri, che non incidano sulla salute degli occupanti, con una riduzione della spesa sanitaria pubblica e l'aumento della produttività. Ci aspetta, quindi, uno sforzo enorme a livello di Paese e le Categorie professionali sono coinvolte per proporre progetti rispondenti agli scopi. È previsto anche un aumento delle donne nelle attività delle libere professioni del settore edile, che risultano fondamentali per uno sviluppo più sostenibile.

È una occasione per l'economia, per la collettività, per l'occupazione, per la rinascita!



L'evento imprevisto del *Covid-19* ha fornito un importante stimolo verso la riflessione sull'impatto delle emissioni e sulla necessità di investire in infrastrutture sostenibili e green. Ogni Paese ha accelerato il percorso per la sostenibilità ambientale, pensando alle correzioni per il cambiamento: in Italia è nato il **Ministero della Transizione ecologica** e il **Progetto della Qualità dell'Abitare.**, in linea con gli altri Paesi.

Essere cittadini attivi quando si parla di "ambiente" significa essere in grado di contribuire alla salvaguardia dello stesso, non solo con i nostri comportamenti privati e pubblici ma anche con il nostro intervento competente alle decisioni collettive. Vuol dire quindi dare contributi progettuali di carattere tecnico-scientifico, supportati da azioni etiche e da decisioni sostenibili. Vuol dire conoscere l'ambiente per rispettarlo, con un nuovo senso di responsabilità. Nella sostenibilità ambientale rientrano diverse aree di azione che vanno dalla sostenibilità in riferimento alla produzione e consumo di energia, alla viabilità, alla creazione di smart city, alla tutela del patrimonio paesaggistico, ecc... nuovi mercati e moderni profili professionali appaiono strategici per il compimento delle strategie mondiali.

La pandemia ci ha cambiato nel corpo e nell'anima: ha inciso notevolmente sullo stile di vita cui eravamo abituati, facendo venire meno comodità e certezze consolidate. Essa ci ha messo in crisi, mostrandoci il volto di un mondo malato non solo a causa del virus, ma anche nell'ambiente, nei processi economici e politici, e più ancora nei rapporti umani. Siamo stanchi ed estenuati, ma abbiamo capito di avere una capacità di reazione straordinaria di fronte alla crisi e se in futuro impareremo a trattare il tema ambientale come una crisi, riusciremo davvero a cambiare le cose e anche a sensibilizzare di più le persone per il mutamento necessario e non più procrastinabile. Abbiamo tutti più bisogno di una relazione con la natura più di quanto siamo soliti credere. L'isolamento dagli altri esseri umani ci ha fatto scoprire gli effetti portentosi che l'immersione nella natura poteva avere sul nostro stato d'animo. La coscienza di questo legame emotivo con l'ambiente in cui siamo immersi da più di 300.000 anni è fondamentale, perché è da essa che nasce l'impegno per salvare le specie viventi e migliorare noi stessi e in questo anche tutto ciò che costituisce il patrimonio edilizio, che è la terza pelle dell'uomo e contiene le nostre vite è tutto da rivalutare. E il Superbonus nasce dalla necessità di ridurre i consumi, quelli che il Pianeta non riesce più a sostenere, concorrendo al miglioramento delle condizioni ambientali e la vita di tutti.

Abbiamo bisogno di una riconversione economica verde. Esattamente quella a cui sono destinati gran parte dei fondi stanziati dall'Europa: 80 miliardi di euro da investire nella transizione ecologica.

Viviamo un tempo complesso, pieno di ostacoli, ma di grandi opportunità, siamo dentro un tempo decisivo della storia umana: quel che fino a ieri dava senso alla vita oggi non riesce più a dare forza alle nostre giornate ed è inadeguato per la ripresa. Abbiamo bisogno di nuovi strumenti e pratiche che riescano ad attivare un processo di fioritura tanto personale che collettiva. Dobbiamo diventare una azienda di benessere, immergere le nuove radici nei valori profondi del vivere in equilibrio con l'ambiente e per vivere bene bisogna imparare a creare una rete sana, assetati di sapere e conoscenze, perché sarà un tempo propizio solo per chi saprà cogliere cambiamento e lo facilita con specifiche competenze: solo così le opportunità occupazione cresceranno. La transizione ecologica giocherà un ruolo fondamentale in termini di posti di lavoro e la sfida sarà riuscire anche a incrociare domanda e offerta. Dobbiamo reinventarci per intraprendere questo nuovo e stimolante cammino. Ci sono nuove occasioni nella torta del **Recovy** Fund, da destinare a progetti green realizzare in 5 anni, una opportunità che nessuno di noi può perdere.



I settori sono molti dal riciclo dei materiali usati e la gestione dei rifiuti, alle energie rinnovabili, la mobilità sostenibile, con particolare attenzione ai veicoli elettrici e all'idrogeno. La riqualificazione energetica, la tutela del territorio, aree verdi, progetti per il dissesto idrogeologico, comunità ecosostenibili, riqualificazione di immobili e aree abbandonate, consulenze ambientali, edifici sani e passivi, collegati alla città rivisitata in chiave green. Piste ciclabili, scuole all'aperto, dighe

naturali per salvare le coste, quartieri eco al 100%, tutto riprogrammato sulla vita e sui processi vitali.

Lo Stato sosterrà questi settori con incentivi ai consumatori sul *modello del Superbonus*, che avranno riflessi sul mercato del lavoro con la richiesta di *tecnici e specialisti ambientali* e strategie per la conservazione del patrimonio e il rapporto tra inquinamento e psiche, tutto per favorire e conseguire la svolta ambientale.

Gli **Istituti Tecnici** torneranno ad essere una risorsa per il Paese per formare professionisti di eccellenza anche nel campo green. Dal costruttore al certificatore della qualità ambientale, tutti dovremo acquisire le competenze per comprendere gli effetti che la nostra attività professionale ha sull'ambiente.

E le aziende grandi o piccole che siano dovranno dotarsi di figure interne o consulenti in grado di guidarle in questa direzione. Tanti posti per gli esperti in normative ambientali, appalti verdi, team per la realizzazione di opere pubbliche e private con una impronta specificatamente ecologica e sostenibile. Specialisti che sappiano calcolare gli effetti delle attività attraverso indicatori riconosciuti, come la carbonfootprint o la waterfootprint, le impronte che indicano quanto carbonio emetti e quanta acqua consumi nel ciclo produttivo.



Esperti in contabilità ambientale, comunicazione green nel rispetto delle direttive europee che già chiedono alle società quotate in borsa con più di 500 operatori il bilancio di sostenibilità ambientale.

Tutti siamo convinti, che la strada da intraprendere è quella che difenda il Pianeta, l'uomo e la sua vera identità umana, con particolare riguardo alla salute, che è un patrimonio inestimabile per la ricchezza di ogni Paese.

Bisogna correre, perché molti hanno iniziato già a farlo. Sono attivi anche in Italia gli *eco villaggi*

green, dove le case non emettono CO2 per la climatizzazione e gli alberi assorbono tonnellate di anidride carbonica. Waterpark che drenano l'acqua durante le piogge forti grazie all'azione idrovora dei pioppi e le strade ciclopedonali bianche per contrastare il surriscaldamento d'estate e annientare la formazione delle isole di calore. I quartieri, i villaggi, le città, i borghi rimettono al centro l'uomo e la natura, sostituendo le colate di cemento e le città in estensione. favorendo quelle compatte, concentrate con relazioni complesse ma ridotte, che permettono una più semplice gestione della mobilità, con conseguente diminuzione di sprechi energetici e abbattimento dei consumi. Per l'ecologia e la sostenibilità ambientale non servono i salvatori, ma ognuno di noi deve fare la sua parte perché a tutti conviene non solo per la salute ma anche economicamente.

Seve l'unità per essere forti, resistere alla concorrenza e diventare generatori di idee. È questo il tempo di un cambiamento stimolante e necessario. Lo schema prendi, produci, usa e getta dell'economia lineare, in uso dalla rivoluzione industriale in poi, è sostituito dal riuso delle materie prime e prodotti e abbattimento di rifiuti. Su questo si basa la strategia dell'Unione Europea per arrivare nel 2050 alle zero emissioni. La prima tappa è stata quella del 2019 del Green Deal: limitare l'aumento del riscaldamento globale a 1,5 gradi entro il 2030.

L'economia sta cambiando vertiginosamente e la pandemia ha accelerato i processi produttivi: pannelli fotovoltaici impianti a biogas e fitodepurazione, aziende agricole che trasformano il 90% dei rifiuti in energia pulita sono solo alcuni degli esempi di questa trasformazione. È bello, ma non facile, siamo spaesati, ma non siamo soli. Il mondo si sta digitalizzando velocemente e l'informazione è alla portata di tutti, le richieste della committenza sono più attente ed esigenti e dopo la pandemia nulla sarà come prima, l'economia svolterà verso la sostenibilità ambientale e tutto ciò che è impattante non attecchirà più.

La sostenibilità non è solo un nuovo *business*, ma un modo di vivere: edifici verdi, benessere e meno inquinamento sono elementi che animeranno l'edilizia.



La sostenibilità ambientale è anche equilibrio tra lavoro e vita privata. Si tratta dell'equilibrio tra l'ambiente costruito e quello naturale, che difende la salute fisica e mentale e rende più resilienti ed efficaci. Il parco immobiliare sarà sempre più in grado di adattarsi alle condizioni climatiche esterne, utilizzerà la luce naturale del sole, regolerà la temperatura e la ventilazione autonomamente senza alcun intervento umano, con benefici sulla salute e il benessere di chi lo occupa.



Ci sono interi villaggi e paesi da riabilitare sia strutturalmente che qualitativamente, destinazioni da riadattare, adibendo gli spazi coperti e scoperti ad abitazioni, alle nuove attività, agli apparati produttivi, luoghi ricreativi, in aderenza anche agli input dei sociologi e gli marketing, economisti, dell'influencer indicano la nuova sfida economica sull'impronta di una civile semplicità ai ritmi del passo lento ma ben organizzato nel recupero dei luoghi montani e rurali con lo sviluppo dell'integrazione tra i sistemi produttivi locali, la conservazione della biodiversità agricola, un nuovo turismo di prossimità e attrazione locale. Si immaginano case più aderenti alle esigenze delle persone, con i materiali del luogo, favorendo il riciclo, la filiera corta e l'economia circolare, spazi verdi attrezzati dove organizzare bar all'aperto tra i filari dei vigneti, scuole e asili nei boschi per la nuova didattica e l'educazione ecologica, che in Italia

sono già in stato molto avanzato (ne sono l' esempio Bologna, e la Valle d'Aosta.), sui modelli skogsbornehaven o naturborneahaven danesi meglio conosciuti con il termine tedesco di waldkindergartens.

Ci sono tecnici da formare per operare in questi territori, da rendere capaci anche di accompagnare l'utenza nell'investimento e la realizzazione del progetto. Sono azioni da attuare in sintonia con gli obiettivi prestabiliti nell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, che considera determinante anche la presenza delle donne per la promozione della green economy.

La natura sarà dappertutto, perché la Natura è tutto!

È una sfida culturale, economica e professionale, che impegna tutti in ogni parte del territorio. È l'avvio di un processo di trasformazione senza precedenti nella direzione della transizione verde e digitale, che consente anche alla nostra Categoria dei Geometri Italiani, di recuperare terreno nella corsa tecnologica globale, di creare lavoro buono mantenendo e rinnovando il modello del geometra per vederlo affermare nello sviluppo sostenibile, ancor più necessario dopo gli Accordi di Parigi sul clima.

Vi lasciamo al *Numero Due* del **Notiziario Tecnico**, come al solito colmo di informazioni, vita di Categoria, con le nuove normative, le misure fiscali, le sentenze e tante indicazioni per riqualificare gli edifici con i bonus disponibili......

La pandemia ha spazzato via illusioni sbagliate e false certezze. Siamo pronti a unire gli sforzi –per eliminare anche le ingiustizie che hanno concorso alla comparsa e alla diffusione del virus, costruendo un futuro migliore per tutti. Siamo tutti più fragili, ma determinati con un discernimento più profondo e il desiderio di consolidare un "buon vivere".

In questo numero ci sono SETTE opuscoli professionali riservati agli Associati, da scaricare accedendo all'area riservata del sito dell'Associazione www.donnegeometra.it

Quali sono?

- Guida al Superbonus Enea: asseverazioni e computo metrico;
- L'opuscolo sul cappotto termico: distanze,
 l'autorizzazione paesaggistica e regime edilizio;
- La Guida per la Conformità catastale con il fac-simile, lo studio del Notariato e gli indirizzi della Cassazione;
- La Guida alla scrittura privata: valore legale, modalità di stesura;
- Il manuale della Perizia tecnica: semplice, asseverata, giurata e la Consulenza Tecnica d'Ufficio;
- Le linee guida Superbonus e la determinazione del corrispettivo;
- La Convenzione alle Terme per gli Associati

Se non sei associato e vuoi accedere ai nostri servizi, fallo cliccando qui.

Abbiamo pensato anche ai non associati: a loro la Guida al Superbonus dell'Enea e la Guida pratica alla conoscenza, progettazione e utilizzo del vetro.

Grazie a tutti coloro che hanno già provveduto al **rinnovo della quota sociale**, e a tutti coloro che costantemente ci seguono.

Siamo affaticati per un anno di dura emergenza, abbiamo capito che è necessario restare uniti per riconquistare la capacità di rifiorire e stupirci davanti alle scoperte e l'innovazione e poter superare ogni paura e fragilità.

Ci apprestiamo a vivere la seconda Pasqua in condizioni molto diverse dal consueto, proseguiamo con il rispetto delle Regole per contenere il contagio e diminuire il numero dei decessi. I giorni di festa non fermeranno le vaccinazioni per facilitare una progressiva e graduale ripresa alla normalità, i sacrifici che stiamo facendo stanno producendo i risultati



sperati e non possiamo fermarci proprio adesso. Chi desidera prenotare la vaccinazione può farlo al seguente

Coltiviamo speranza e fiducia e il desiderio della rinascita. Solo uniti la prova potrà essere superata!!!

"Non abbiamo bisogno della magia per cambiare il mondo: abbiamo già dentro di noi tutto il potere di cui abbiamo bisogno, abbiamo

il potere di immaginare le cose migliori di quelle che sono."

J.K. ROWLING

Vi auguriamo una nuova Pasqua per quanto possibile serena a Voi tutti e le Vostre famiglie.

Che questo tempo ci doni tanta voglia di un positivo rinnovamento.



Buona Lettura!

Noi della Redazione "Professione Geometra"

sito istituzionale cliccando qui

INDICE

VITA DI CATEGORIA: PG. 1

- RIPARTIRE DALL'ISTRUZIONE TECNICA
- UN SUPER SITO DEL CONSIGLIO NAZIONALE PER IL SUPERBONUS 110%
- IL CANTIERE RECOVERY DELLA RETE PROFESSIONI TECNICHE
- NASCE PROFESSIONI ITALIANE
- IL PUNTO SULLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
- 12 APRILE 2'21 CORSO ONLINE: EDIFICI SOSTENIBILI, SALUBRI E SICURI CON IL SUPERBONUS 110%
- COLLEGIO GEOMETRI ASCOLI PICENO SUL FUTURO DEI B&B E SUPERBONUS 110&
- COMPRAVENDITE IMMOBILI: SIGLATO ACCORDO TRA I GEOMETRI E I NOTAI
- LE NUOVE COMPETENZE GREEN PER L'EDILIZIA SOSTENIBILE
- PROTOCOLLO D'INTESA ANCI UMBRIA-COLLEGIO GEOMETRI SU BONUS 110%
- COVID- 19 LA SOLIDARIETA' E' GEOMETRA
- IL SUPERBONUS 110% TE LO SPIEGANO I PROFESSIONISTI GRATUITAMENTE ONLINE
- NOTIZIE DALLA CASSA: SUPERBONUS E CESSIONE DEL CREDITO
- LA CASSA GEOMETRI AMPLIA I SERVIZI OFFERTI AGLI ISCRITTI
- CASSA GEOMETRI E FONDAZIONE: FIRMA DIGITALE ONLINE
- MIGRAZIONE CASELLE PEC DA ARUBA A NAMIRIAL
- CASSA GEOMETRI: NO ALL'ACCESSO DEI GEOMETRI ALL'ALBO DEI PERITI: SENTENZA
- IL GEOMETRA ISCRITTO ALL'ALBO DEVE OBBLIGATORIAMENTE ISCRIVERSI ALLA CASSA
- CORSO FORMAZIONE "ESPERTO IN INTERVENTI RISANAMENTO GAS RADON"
- ISCRIVITI ALL'ASSOCIAZIONE PER RESTARE INFORMATO E RICEVERE GLI OPUSCOLI. USUFRUISCI DI NOTEVOLI AGEVOLAZIONI

LA TRANSIZIONE ECOLOGICA: PG. 21

ISCRIVITI ALL'ASSOCIAZIONE: PG. 29

NEWS TECNICHE: PG. 30

- SUPERBONUS; ARRIVA L'ASSISTENTE VIRTUALE DI ENEA
- AGGIORNATE LE LINEE GUIDA PER LA DETERMINAZIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI PER IL SUPERBONUS
- MILLEPROROGHE 2021: TUTTE LE MISURE PER LE COSTRUZIONI DALL'ANTINCENDIO AL CODICE DEGLI APPALTI
- SICUREZZA SUL LAVORO: DA INAIL LE ISTRUZIONI PER LA GESTIONE DEL MANCATO INFORTUNIO
- IL DECRETO SOSTEGNI IN GAZZETTA UFFICIALE
- IN GAZZETTA I FONDI PER LA RIGENERAZIONE URBANA
- PREVENIRE E RICONOSCERE LE MOLESTIE SUL LAVORO: UNO STUDIO DA INAIL
- CARTELLONI PUBBLICITARI SUI PONTEGGI DI RESTAURO: VIETATO SUPERARE IL 30% DELLA SUPERFICIE
- AICS E INU: SIGLATO IL PROTOCOLLO TRENTENNALE
- MATERIALI ISOLANTI E CONDUTTIVITA' TERMICA
- SUPERBONUS E CAPPOTTO TERMICO: TUTTO QUELLO CHE C'E' DA SAPERE: DISTANZE, REGIME EDILIZIO, AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
- ECOBONUS PER CALDAIE A BIOMASSA, LE ISTRUZIONI PER BENEFICIARE DELL'AGEVOLAZIONE
- LA CONFORMITA' CATASTALE E LA NULLITA' DELL'ATTO: LA PROCEDURA, LE SENTENZE E I FAC-SIMILI OPERATIVI
- SUPERBONUS E LE OSSERVAZIONI DEL NOTARIATO

- RIFORMA DELLE NORME DI SICUREZZA PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI: IN GAZZETTA IL DECRETO
- PUBBLICATO IL BANDO ANAS PER L'ASSEGNAZIONE DI 100 CASE CANTONIERE
- SUPERBONUS 110%: ANALISI DELLE LINEE GUIDA ENEA SU ASSEVERAZIONI E COMPUTO METRICO
- SUPERBONUS 110%: COME DEVONO ESSERE INTERPRETATI I RIFERIMENTI AL "PASSAGGIO DI CLASSE" SISMICA?
- AUMENTA IL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER I PROFESSIONISTI: L'ESEMPIO DI CALCOLO
- IMPIANTI SPORTIVI: IL NUOVO DECRETO SULLA SICUREZZA NELLA COSTRUZIONE. ESERCIZIO E AMMODERNAMENTO DELLE STRUTTURE
- PROGRAMMA SPERIMENTALE PER LA RIFOSTERAZIONE URBANA: PUBBLICATO L'AVVISO PUBBLICO

NEWS FISCALI: PG. 63

- SUPERBONUS 110% NIENTE MAXI SCONTO PER LE UNITA' IMMOBILIARI F3: I CHIARIMENTI DELLE ENTRATE
- SUPERBONUS IL TECNICO TITOLARE DELL'IMMOBILE PUO' OCCUPARSI IN PRIMA PERSONA DELLE ASSEVERAZIONI E CERTIFICAZIONI
- SISMABONUS E TEMPISTICA DI PRESENTAZIONE DELL'ASSEVERAZIONE: L'AGENZIA DELLE ENTRATE CHIARISCE UN ULTERIORE DUBBIO
- SUPERBONUS 110% NON E' NECESSARIO RICHIEDERE UN APPOSITO CODICE FISCALE PER IL "CONDOMINIO MINIMO"
- BONUS VERDE: NON SPETTA PER I LAVORI IN AUTONOMIA
- BONUS 110% ENTI PUBBLICI: LA RISPOSTA N.162 DELI'8 MARZO 2021 DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
- NEL SUPERBONUS 110% RIENTRA IL TOTOVOLTAIO ISTALLATO A TERRA
- SUPERBONUS PER IMMOBILE DIROCCATO E ABBANDONATO IN ZONA VINCOLATA
- BONUS FACCIATE: INCLUSI I CHIOSTRI SOLO SE AD USO PUBBLICO
- SUPERBONUS 110%: INTERVENTI ANTISISMICI E CONTENIMENTO ENERGETICO
- IL SUPERBONUS PER LE CASE INUTILIZZATE
- SISMABONUS ACQUISTI E DECRETO SEMPLIFICAZIONI: CHIARIMENTI DALLE ENTRATE
- DONAZIONI COVID-19 SGRAVATE DALL'IVA
- APPLICAZIONE DELL'IVA AGEVOLATA PER INTERVENTI RELATIVI ALLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE: CHIARIMENTI DALLE ENTRATE
- ANCHE LE GRATE DI SICUREZZA E LE ZANZARIERE NELLE DETRAZIONI DELLA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
- BONUS AFFITTO SUGLI SCONTI PRIMA CASA: REGOLE UNIFICATE
- IL BONUS MOBILI NON E' CEDIBILE ANCHE SE L'ACQUISTO DEI MOBILI E' PARTE DEL PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE DELL'IMMOBILE
- BONUS MOBILI ED ELETTRODOMESTICI: PRECISAZIONI DAL FISCO
- CREDITO D'IMPOSTA "INDUSTRIA 4.0" PER L'AUTOBETONIERA
- CONDOMINI COMPOSTI SOLO DA UNITA' RESIDENZIALI: IVA RIDOTTA AL 10% PER LA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARTI COMUNI
- AGEVOLAZIONI PRIMA CASA E RIACQUISTO ALL'ESTERO
- LA RISTRUTTURAZIONE RIENTRA NELLA PLUSVALENZA DA TASSARE
- VOLTURE CATASTALI: NUOVA PROCEDURA INFORMATICA
- COVID-19 NIENTE RITENUTE FISCALI SUI CONTRIBUTI REGIONALI AI LIBERI PROFESSIONISTI
- ECOBONUS E CESSIONE DEL CREDITO
- PRESTAZIONI DI PROGETTAZIONE "AUTONOME" RISPETTO ALL'OPERA AGEVOLATA: NIENTE SCONTO IVA
- COMUNICATO IL SAGGIO DEGLI INTERESSI DI MORA DA APPLICARE NELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI
- SOSTEGNI: STRALCIO DELLE CARTELLE CON LIMITI NUOVI RINVII PER RISCOSSIONE DELLE RATE
- RIDUZIONE CANONE DI LOCAZIONE PER EMERGENZA COVID-19 E CEDOLARE SECCA
- IL RITARDATO INVIO DELLA FATTURA E' SANZIONATO
- REGISTRO DELLE OPPOSIZIONI: IL REGOLAMENTO APPLICABILE SOLO ALLE CHIAMATE CON OPERATORE
- BONUS BEBE' 2021: SI PUO' ACCEDERE SENZA ISEE
- BONUS ASILO NIDO 2021
- BONUS PREMIO ALLA NASCITA

SENTENZE: PG. 114

NOTIZIE DAL WEB: PG. 135

NOTIZIA DEL MESE : PG. 160

AGEVOLAZIONI PRIMA CASA

IL BORGO DEL MESE: PG. 167

CERTALDO: IL PAESE SENZA PIAZZA DI GIOVANNI BOCCACCIO

Associazione Nazionale Donne Geometra

Tecnici&Professione

www.donnegeometra.it info@tecnicieprofessione.it

Per la riproduzione delle notizie di questo Notiziario o pubblicate sul sito www.donnegeometra.it, si impone l' indicazione della Fonte :

"Tratto da Tecnici&Professione dell'Associazione Nazionale Donne Geometra" oppure

"Tratto dal Sito dell'Associazione CEDOLARE SECCA: PROROGA Nazionale Donne Geometra" www.donnegeometra.it





RIPARTIRE DALL'ISTRUZIONE TECNICA

Lo sviluppo della "cultura professionalizzante" ha consentito a molti paesi europei di incrementare il numero dei laureati, sorpassando in maniera netta l'Italia. Tuttavia, la sola istituzione delle lauree professionalizzanti non basta, occorre anche renderle abilitanti per ridurre i tempi d'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro.

di Maurizio Savoncelli

Nel discorso programmatico al Senato dello scorso 17 febbraio, il premier Mario Draghi ha indicato la scuola tra le priorità per ripartire, riservando una particolare attenzione agli Istituti Tecnici e segnatamente agli Its, Istituti tecnici superiori, ai quali il Programma di ripresa e resilienza

assegna 1,5 miliardi di euro, «20 volte il finanziamento di un anno normale prepandemia». Il Presidente del Cngegl, MAURIZIO SAVONCELLI, ha evidenziato su Italia Oggi, che già da molto tempo esortava le istituzioni e il mondo della

TA DI CATEGORI



scuola a riflettere sull'opportunità di valorizzare l'istruzione tecnica, con l'obiettivo di rilanciare l'occupazione giovanile, colmare il disallineamento tra percorsi di studio ed esigenze del mercato del lavoro (il cosiddetto skill mismatch),

arginare il dilagante fenomeno dei Neet (Not in education, employment or training).









1

Se opportunamente valorizzati i giovani, come da tempo accade in Francia e in Germania (dove si contano, rispettivamente, 400 mila e 1 milione di iscritti nei percorsi analoghi, a fronte dei 20 mila in Italia), si può guardare con un certo ottimismo alla possibilità di far fronte al fabbisogno delle aziende di tecnici superspecializzati in indirizzi di studio specifici, come ad esempio la meccatronica e le tecnologie per il Made in Italy, dalla moda all'agroalimentare. Sarebbe tuttavia un errore «sganciare» questa riflessione da quella del più generale rafforzamento del segmento di istruzione terziaria professionalizzante, che prevede la distinzione tra gli Its, appunto, e le lauree professionalizzanti.

Le lauree professionalizzanti sono state chiamate così perché agevolano l'ingresso dei laureati nel mondo professionale. Spesso le difficoltà dei giovani, infatti, stanno proprio nel trovare lavoro dopo gli studi accademici. Sulla validità di questi ultimi ci sono pochi dubbi, come dimostrano i risultati della 17esima edizione del Qs World University Rankings, la classifica globale dei migliori atenei nel mondo. L'Italia risulta al 3° posto in Europa (dopo Regno Unito e Germania, e davanti a Francia e Spagna) e al 7° nel mondo.

Previste da un decreto ministeriale del 2016 (n. 987), sono diventate operative solo con l'anno accademico 2018/2019, quindi sono molto "giovani". Erano state caldeggiate dall'ex ministro dell'Istruzione Valeria Fedeli, ma si erano "arenate" per difficoltà burocratiche legate dal cambio di Governo. Adesso sono a regime e si attendono anche i primi laureati, che sono però in numero ristretto rispetto ai "colleghi" delle lauree tradizionali. Intanto, dopo i primi due anni di lezioni alternate alle prime esperienze sul campo, con il terzo anno il tirocinio diventa preponderante. Il marchio distintivo delle lauree professionalizzanti è l'importanza data ai tirocini. Dei tre anni di corso, il terzo è quello in cui si concentra la gran parte delle esperienze sul campo, che però sono anticipate fin dall'inizio del percorso di formazione.

PER SCARICARE L'ARTICOLO DI ITALIA OGGI

CLICCA QUI

UN SUPER SITO DEL CNGEGL SUL SUPERBONUS 110%

È online l'indirizzo <u>SUPERBONUS110.CNGEGL.IT</u> ideato dalla commissione CNGeGL "Sostenibilità ambientale ed efficientamento energetico" e sviluppato con il sostegno del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati. Un sito al servizio degli Iscritti e dei professionisti tecnici del nostro Paese, interamente pensato dalla categoria dei Geometri strizzando l'occhiolino alle famiglie, ai condomini e ai committenti pubblici e privati. Il Superbonus 110% si presenta come un'occasione unica per il nostro Paese. Non a caso, questa è stata l'affermazione più ripetuta nel corso degli ultimi mesi: può rilanciare il comparto edilizio, favorire la ripresa economica, costituire il presupposto necessario per avviare un piano nazionale di riqualificazione energetica e sismica degli edifici. Se da una parte è indiscutibile quanto la misura possa rappresentare un'opportunità per i geometri - che insieme a ingegneri e architetti fanno parte della filiera professionale protagonista di questa misura- dall'altra è altrettanto indubbio come ai tecnici che operano per applicare il Superbonus 110% viene richiesta l'osservanza di una molteplicità di norme, regole e procedure, oltre alla consultazione di una mole di provvedimenti costantemente oggetto di nuove specifiche e aggiornamenti.

In primo piano nel sito viene dato risalto all'archivio in cui sono collocati i documenti finora pubblicati da ogni fonte ufficiale sul Superbonus 110%. La pubblicazione è in ordine cronologico e la funzione di ricerca è per atto normativo, atto interpretativo e per parola chiave. Questo criterio consente di trovare sempre il testo richiesto, che per gli atti interpretativi è implementato anche da un'icona colorata per identificarne più facilmente l'ente pubblico di provenienza. A ciò che rappresenta dunque la storica' 'memoria di questo argomento, 0 meglio la normativa riferimento composta dalle leggi e dai regolamenti collegati agli articoli 119 e 121 del decreto "Rilancio", seguono pubblicazioni come le FAQ dell'ENEA, le risposte dell'Agenzia delle Entrate, i chiarimenti del MISE o del MEF, ovvero gli atti interpretativi. Per ciascun testo presente in archivio è consentito il download e, per ogni documento è indicata la fonte, la data di pubblicazione, la pagina e il paragrafo. Per taluni casi, sono nuovamente messi a disposizione anche gli approfondimenti tematici curati da CNGeGL dal varo di questa misura: i vademecum professionali, le sessioni formative e i webinar, le news a tema sostenibilità.

A queste **due** aree ne segue **una** terza deputata all'attivazione della ricerca per parola chiave.



Il primo a intuire le potenzialità dell'iniziativa è stato il presidente CNGeGL MAURIZIO SAVONCELLI, che ha voluto richiamare un importante messaggio lanciato alla categoria in occasione del 45° Congresso nazionale: "una maggiore sensibilità all'ambiente e al territorio da parte dell'opinione pubblica favorirà indiscutibilmente il ruolo del Geometra e, più in generale, dei profili tecnici che sono tradizionalmente chiamati a operare in questo

ambìto. A fronte della diffusione della cultura della sostenibilità, della rigenerazione urbana e dell'economia circolare si determineranno dunque le condizioni ottimali per ogni cittadino e committente pubblico e privato, che avrà costantemente esigenza di un professionista tecnico di riferimento, al quale viene assegnato il compito di essere l'artefice di un domani migliore per tutti". Altrettanto



convintamente il consigliere CNGeGL PIETRO
LUCCHESI, coordinatore della commissione
CNGeGL "Sostenibilità ambientale ed
efficientamento energetico", ha espresso il suo
pensiero: "l'auspicio è che tale soluzione possa
contribuire ulteriormente all'affermazione delle
nostre professionalità e competenze specifiche, in

un divenire in cui questo sito possa assumere rapidamente lo scopo assegnatogli dal Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati: essere un elemento di risposta alle esigenze dei nostri Iscritti, un luogo virtuale di confronto e approfondimento, oltre che un riferimento comune - e in costante aggiornamento - per tutte le categorie tecniche".

Sul sito sono altresì ospitate le sezioni:

D1) TUTELA DELLA SALUTE E

COSTRUZIONI – in questo spazio viene
esaltato il bagaglio di competenze del
geometra, un'opportunità offerta ai
cittadini e alle imprese di avvalersi di un



tecnico che, oltre a pianificare l'adeguamento sismico e l'efficienza energetica, sappia verificare le condizioni abitative dell'immobile e riconoscere i sintomi dell'insalubrità;

D2) LA RIQUALIFICAZIONE AUMENTA IL VALORE CAPITALE DELL'IMMOBILE —



in questo spazio sono invece raccolte le considerazioni e le iniziative intraprese dai protagonisti della filiera del credito immobiliare, un insieme di determinazioni utili a rendere consapevoli i proprietari sui benefici economici delle misure che

consentono la rigenerazione degli edifici.

E) STIME INCREMENTO DEL MERCATO 110%

In base al servizio studi del CRESME (Centro di ricerche per chi opera nel mondo delle costruzioni) e con un'infografica numerica viene qui delineato l'impatto generato nel mercato dal prorogarsi del sistema di incentivazione fiscale del Superbonus 110%.

Fanno parte della Commissione i consiglieri CNGeGL Pierpaolo Giovannini, Pietro Lucchesi (coordinatore) e Bernardino Romiti, insieme ai geometri Angelo Addante, Franco Barcaro, Giorgio Bertoli, Alessandro Cananzi, Marco Caserio, Fabrizio Cittadini, Roberto D'Alessio, Luigi D'Alessandro, Carmen Maria Diana Taddei, Daniela Mattesu, Manuel Nardelli, Quirino Petrecone, Sebastiano Pistritto, Mario Saia, Maurizio Sarcuni, Carlo Stoppaccioli, Tiziano Tumiati.

PER ACCEDERE AL SITO

CLICCA QUI

IL CANTIERE RECOVERY DELLA RETE DELLA RETE PROFESSIONI TECNICHE

Istituito nelle scorse settimane dalla Rete Professioni Tecniche, il gruppo di lavoro del "Cantiere Recovery" ha già svolto quattro incontri per giungere alla stesura di un documento finale da presentare al Governo. Come tutti i paesi beneficiari, anche l'Italia dovrà presentare un piano nazionale di ripresa e resilienza entro il 30 aprile. Ogni testo sarà poi valutato da una apposita Commissione UE e approvato

definitivamente dal Consiglio europeo. Per il nostro Paese - che sarà il maggior beneficiario dei contributi comunitari - si tratta di una occasione irripetibile, un'opportunità unica per rilanciare l'economia indebolita dalla pandemia e per dare inizio alle grandi riforme necessarie a sostenere questo sviluppo. La sola condizione per raggiungere questo obiettivo è la credibilità delle ipotesi che saranno formulate: una sfida accolta e nella quale si stanno misurando senza sosta i professionisti tecnici.

PER ACCEDERE AL COMUNICATO DELLA RETE DELLE PROFESSIONI TECNICHE CLICCA QUI

NASCE PROFESSIONI ITALIANE



Si è costituita a Roma "ProfessionItaliane", l'Associazione che unisce formalmente il Comitato Unitario delle Professioni e la Rete Professionisti Tecniche, con lo scopo di rappresentare le istanze dei professionisti italiani, conseguendo al tempo stesso una più ampia partecipazione al dibattito pubblico del nostro Paese da parte degli Ordini, dei Collegi e delle Federazioni che compongono le due sigle Un impegno che contribuisce quotidianamente al progresso e alla crescita sostenibile della nazione con le conoscenze scientifiche, tecniche, sanitarie, giuridiche ed economiche dei singoli appartenenti. Un assunto

che trova riscontro nella funzione sociale e sussidiaria di un comparto che contribuisce alla produzione del 12% del Pil.

"Alla luce dell'attuale e delicata situazione politica - spiegano Marina Calderone presidente CUP e Armando Zambrano coordinatore RPT - la firma di questo statuto è un atto importante e non solo simbolico per rivendicare la funzione economica, sociale e sussidiaria dei professionisti iscritti agli Ordini e ai Collegi. Mettiamo a disposizione le nostre competenze per la ripresa del Paese duramente colpito dalla crisi sanitaria ed economica". "Dopo quasi un anno di emergenza - aggiungono - in cui sono state disattese le nostre richieste di essere parte attiva nella definizione delle misure per contrastare l'emergenza e di poter accedere a tutti gli strumenti di tutela del lavoro e della salute, con questa associazione vogliamo rappresentare con forza e in maniera unitaria il contributo che è in grado di dare chi conosce bene il tessuto produttivo, le sue difficoltà e ha gli strumenti per favorire le semplificazioni necessarie. In vista delle prossime consultazioni con le parti sociali - concludono siamo a disposizione del presidente Mario Draghi, al quale fin da ora auguriamo buon lavoro".

Per il CUP lo statuto è stato firmato da MARINA CALDERONE e da ARMANDO ZAMBRANO per RPT. Armando Zambrano ha assunto la carica di presidente di "ProfessionItaliane" e Marina Calderone di vice presidente. Fra gli altri esponenti nazionali, per il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati all'incontro ha preso parte anche il presidente MAURIZIO SAVONCELLI.

PER ACCEDERE AL SITO DELLE PROFESSIONI ITALIANE CLICCA QUI

IL PUNTO SULLA FORMAZIONE PROFESSIONALE



È iniziato con il 2021 il NUOVO TRIENNIO FORMATIVO PER I GEOMETRI E SI CONCLUDERÀ NEL 2023, lasciandosi alle spalle il precedente periodo - conclusosi a dicembre (2018 - 2020) - che ha registrato una deroga in relazione al totale dei crediti formativi previsti. In considerazione

dello stato di emergenza epidemiologica, e con una circolare agli iscritti, il Consiglio

nazionale ha temporaneamente ridotto a 50 l'obbligo dei crediti previsto dal regolamento sulla formazione professionale continua. Una decisione che consentirà - a chi avesse già totalizzato entro il 2020 un numero di crediti maggiore a 60 - di cominciare il triennio successivo con la differenza dei crediti acquisita in più, nei limiti di cui all'art. 5 del vigente regolamento. "Pur essendo stato un anno anomalo per ovvie ragioni – spiega il Vice Presidente CNGeGL EZIO PIANTEDOSI – abbiamo intuito che i colleghi hanno affrontato l'emergenza con spirito manageriale, incrementando la frequenza ai corsi online di formazione. Abbiamo subito colto questa esigenza e iniziato a siglare rapidamente accordi con le sigle più referenziate nella formazione professionale, al fine di favorire un accesso agevolato ai nostri iscritti alle sessioni online. Non solo: sui principali temi di interesse della categoria, e in collaborazione con protagonisti come Enea e Ismea, abbiamo promosso anche l'organizzazione di approfondimenti tematici del Consiglio nazionale. Taluni di questi sono stati condotti anche in autonomia, grazie all'esperienza dei nostri consiglieri".

Le principali intese - che hanno reso possibile l'azione di formazione massiva - sono state strette, in primis, con la società partecipata Geoweb SpA e, a seguire, con DEI (tipografia del genio civile), con l'ente di normazione italiano (UNI) e altre realtà ancora. Sono trascorsi mesi intensissimi - conclude il Vice Presidente CNGeGL Ezio Piantedosi - in cui, grazie alla collaborazione di queste organizzazioni, il Consiglio nazionale ha erogato migliaia di ore di formazione gratuita".

12 APRILE 2021 CORSO ONLINE: EDIFICI SOSTENIBILI, SALUBRI E SICURI CON IL SUPERBONUS 110%



Sono chiari i dati diffusi da Legambiente nel suo ultimo report "Civico 5.0" sull'efficienza energetica dei condòmini: "in Italia il 27% delle emissioni climalteranti e il 28% dei consumi arriva proprio dal settore civile con una spesa di 40,8 miliardi di euro per le famiglie". Un quadro confermato dall'Istat che specifica: "la voce più rilevante dei consumi energetici (il 70%) è quella dei consumi termici, ossia

riscaldamento e raffreddamento, mentre la bolletta elettrica pesa per il 34% sulla spesa complessiva media a famiglia, per un importo pari a 47,31 euro al mese". Non va meglio sul fronte sicurezza, dove si stima che siano oltre 400 mila gli immobili costruiti abusivamente, di cui il 60% a uso residenziale è stato edificato

oltre 45 anni fa, prima della legge sul risparmio energetico e di quella sulla sicurezza statica. Cifre che indicano con urgenza la necessità di un intervento complessivo di riqualificazione del patrimonio edilizio nazionale. In questo contesto prende spunto l'iniziativa del presidente del COLLEGIO PROVINCIALE DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI BIELLA MARCELLO MAZZIA PICIOT che, consapevole delle opportunità professionali rese possibili dall'entrata in vigore della misura del Superbonus 110%, ha voluto fissare un'occasione per i propri iscritti e per la collettività LOCALE, A CUI SI POTRANNO UNIRE ANCHE GLI ISCRITTI AGLI ALTRI ORDINI E CONSIGLI. Il 12 APRILE 2021 con un CORSO ONLINE "Si parlerà di progettare, ristrutturare salubre e di soluzioni per la qualità dell'abitare, di materiali edili e illuminazione, di acustica e ventilazione, di muffe e radon, insieme a ciò che è permesso fare nel perimetro dei bonus fiscali e non solo. Il nostro intento è proporre l'aggiornamento più qualificato a formare un tecnico capace e all'avanguardia nella scelta dei materiali sani, in grado di effettuare scelte progettuali adeguate alle 'patologie' edilizie, istruirlo a redigere perizie di parte per i Tribunali in caso di danni alla salute causati dalla presenza di inquinanti. Al tempo stesso, vogliamo mettere a disposizione una 'bussola' a chi decide di fare degli interventi: uno specialista preparato sarà, infatti, il partner ideale per sostenere una delle più importanti campagne di welfare per le famiglie, che potranno beneficiare di un maggiore comfort abitativo oltre a una riduzione dei consumi in bolletta. In ultimo, non dimentichiamo che il Superbonus 110% – conclude il presidente Marcello Mazzia Piciot – è uno strumento ideale per contrastare l'emergenza climatica".

PER PARTECIPARE AL CORSO ONLINE ISCRIVITI CLICCANDO QUI

COLLEGIO GEOMETRI ASCOLI PICENO SUL FUTURO DEI B&B E DEL SUPERBONUS 110%

"Salva centri storici" è così denominata la misura che prevede che chi affitta più di quattro case verrà trattato fiscalmente come un'impresa. «Si tratta di una misura particolarmente importante per la nostra realtà turistica, non solo del Piceno ma dell'intera regione, considerando le bellezze dei borghi che contraddistinguono tutto il territorio



marchigiano», afferma il presidente del Collegio dei Geometri e G.L. di Ascoli LEO CROCETTI. «Molto positiva – prosegue Crocetti - l'approvazione di questa misura che riporta i B&B ad essere al centro dell'accoglienza; ospitando turisti e offrendo tutte le prelibatezze enogastronomiche locali. La modalità degli affitti brevi hanno portato nel nostro territorio un tipo di turismo molto interessante, a cui non si può certo rinunciare, ma è giusto regolamentarlo anche per evitare che i centri storici si svuotano dei loro abitanti. Del resto stiamo ancora pagando lo scotto del sisma che ha portato tanti cittadini a lasciare i paesi dell'entroterra».Il presidente del Collegio Geometri ricorda inoltre che «il Governo Draghi prevedere un prolungamento, almeno fino a tutto il 2023, del termine entro il quale effettuare le spese per interventi di efficienza energetica e di adeguamento antisismico degli edifici, per poter beneficiare della detrazione del cosiddetto Superbonus 110% nonché delle conseguenti norme per la cessione del credito d'imposta e sconto in fattura».

«Le procedure tecniche e finanziarie per poter accedere al Superbonus 110% - conclude Crocetti - sono estremamente complesse, e molti aspetti e dubbi applicativi, vengono costantemente aggiornati e chiariti con circolari delle Agenzie delle Entrate. Questo fa sì che i termini di validità del Superbonus, previsti dalla legge di bilancio 2021 (legge 178 del 2020) siano estremamente ridotti e rischiano di vanificare l'impatto positivo dello stesso beneficio fiscale. Ed ecco che con il prolungamento fino a tutto il 2023 del termine, l'importante beneficio fiscale può continuare a consentire e accelerare la ristrutturazione e l'ammodernamento del nostro patrimonio edilizio».

COMPRAVENDITA IMMOBILI: SIGLATO ACCORDO TRA GEOMETRI E NOTAI



Maggiori garanzie e tutele per chi compra e vende un immobile. È la novità contenuta nel protocollo d'intesa siglato da Consiglio Notarile di Venezia e Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Venezia, che offre ai cittadini un servizio ulteriore, svolto

in sinergia. Coloro che dovranno vendere un immobile avranno infatti la possibilità di ottenere, a prezzi calmierati, una relazione integrata di conformità edilizia e

catastale che permetta di rendere in modo più agile le dichiarazioni obbligatorie per legge (il venditore ha sempre l'obbligo legale di dichiarare nel rogito la conformità dell'immobile rispetto ai progetti edilizi). Il protocollo aiuterà il venditore a rendere queste dichiarazioni con la dovuta consapevolezza, sulla base della relazione tecnica oggetto dell'accordo sottoscritto oggi.

La consulenza e l'assistenza che verrà fornita ai clienti condivisi permetterà inoltre di tutelare meglio, insieme a quelli dei contraenti, anche gli interessi dello Stato, assicurando la riduzione del contenzioso legato a questioni edilizie. L'obiettivo del Consiglio Notarile e del Collegio dei Geometri è ora quello di coinvolgere nell'iniziativa anche altri ordini professionali e le associazioni dei consumatori. "È un accordo che abbiamo voluto fortemente – spiega il Presidente del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati **Michele Cazzaro** – A beneficiarne sarà la collettività, questo era il nostro interesse. Si tratta di un ottimo strumento di verifica sugli immobili e i patrimoni immobiliari, che dimostra come gli ordini professionali siano sempre attenti alle esigenze e alle dinamiche del territorio e pronti a collaborare in modo sinergico".

"Da sempre – sottolinea il presidente del Consiglio Notarile di Venezia **Ernesto Marciano** – il notariato sensibilizza i clienti sull'importanza di una presenza tecnica che si affianchi alle garanzie contrattuali e giuridiche offerte dal notaio. Oggi accettare questo invito è più facile, grazie alla collaborazione tra i due Ordini"

LE NUOVE COMPETENZE GREEN PER L'EDILIZIA SOSTENIBILE



La crisi causata dal *Coronavirus* non ha precedenti nella storia recente e quest'anno il Pil italiano potrebbe subire una contrazione tra il -9% e il -13%, ma essa rappresenta anche l'occasione per la rinascita del Paese, che dovrà passare attraverso un'economia

innovativa e sostenibile, per la transizione ecologica a tutela del Pianeta e del benessere di tutti. In questo ambito, l'occupazione femminile nel settore dell'edilizia eco-sostenibile ha un ruolo cardine per la crescita del Pil.

Le libere professioni ad indirizzo tecnico/ambientale saranno i bacini in cui si potrà sviluppare al meglio questo sistema di crescita economica in ampio contrasto rispetto al lavoro tradizionale.

L'edilizia tipica del passato, nel prossimo futuro muterà in edifici non impattanti con l'ambiente, meno inquinanti, riguardosi della salute e il benessere di tutti e il Superbonus rappresenta una utile opportunità. Il coinvolgimento delle donne in questo settore è stabilito dalle politiche comunitarie, che vedono nella loro partecipazione una convenienza economica, come risulta dai più noti e autorevoli studi di ricerca internazionale.

Occorre investire, economicamente ma soprattutto culturalmente, perché sempre più *giovani* e *donne* scelgano di formarsi negli ambiti delle costruzioni, del territorio e dell'ambiente su cui si intende rilanciare il Paese. **Libera professione** e "*donna geometra*", sono un binomio da perfezionare per affrontare la grande sfida epocale della sostenibilità ambientale.

Riconversione energetica, inquinamento, salute, economia circolare, riqualificazione edilizia, salubrità, qualità dell'abitare sono i temi sui quali si intende investire nel prossimo futuro, una opportunità epocale da affrontare tutti insieme, per ricollocarci nel mercato e ri-modellare la Categoria rendendola competitiva e al passo coi tempi, concorrenziale nel creare nuove competenze, tali da sostenere la trasformazione verso un'economia più ecologica.

PER SCARICARE IL DOSSIER DELLE NUOVE COMPETENZE GREEN CLICCA QUI

PROTOCOLLI D'INTESA ANCI UMBRIA-COLLEGIO GEOMETRI SU BONUS 110%



Il bonus 110% rappresenta una straordinaria opportunità per ricostruire le nostre città, mettere in sicurezza una parte del nostro patrimonio, per il rilancio dell'economia e, in particolare, di uno dei settori più colpiti dalla crisi e dalla pandemia, quello dell'edilizia.

Tuttavia, per la sua riuscita e per una piena attuazione, servono strumenti e risorse certe e celeri. Per questo si è proceduto alla sottoscrizione di due convenzioni tra l'Anci e i geometri umbri che realizza una cooperazione tra le parti, finalizzata a garantire il miglioramento e la velocizzazione di servizi pubblici, con un impegno forte sulla digitalizzazione e questo consentirebbe di smaltire più pratiche e consente la valorizzazione e lo sviluppo del patrimonio immobiliare pubblico.



"PER ME ORA È IMPORTANTE AIUTARE GLI ALTRI": DA UNA ESPERIENZA DIFFICILE NASCE LA SOLIDARETA' DI UN GEOMETRA DI TOLENTINO

Fare del bene fa bene a chi lo fa. Da una "disavventura personale", come la chiama lui, il geometra di Tolentino LUCA RICCI, referente provinciale di A.Ge.Pro (associazione nazionale geometri volontari per la Protezione civile), ha fatto partire una catena di solidarietà. Ha 59 anni, è un padre di famiglia e sta affrontando "al meglio" un momento difficile: pensa soprattutto agli altri. In questo periodo, essendo molto legato agli anziani e alle categorie più fragili, ha donato dispositivi e presidi di sicurezza individuali, igienizzanti e strumentazioni mediche alla casa alla casa di riposo Porcelli di Tolentino. Non solo: tra i suoi destinatari ci sono anche il Comune, gli agenti della polizia locale, i carabinieri della caserma locale e i volontari della Protezione civile. I pacchi sono partiti. Oltre a Tolentino, in lista sono previste pure le realtà di Caldarola, Serrapetrona e Apiro (dove ha una casetta). In pratica dà una mano alle associazioni in prima linea nell'emergenza Covid. Una solidarietà messa in atto in silenzio, venuta alla luce in seguito alla gratitudine dimostrata dai beneficiari. "Per me si tratta di piccoli gesti - spiega Ricci -, non è niente di straordinario. La mia disavventura mi ha fatto stringere ancora di più a chi fa del bene. Io mi sento fortunato e grato. E sono convinto che fare del bene aiuti anche a stare bene. Volevo fare qualcosa di buono per aiutare chi opera in una fase caotica e assai rischiosa della pandemia, sia per proteggersi che per proteggere le persone più deboli". Suo padre era stato tanto tempo nella casa di riposo, al quale il geometra è doppiamente legato ed ha mandato mille mascherine chirurgiche, 260 mascherine Ffp2, 800 guanti monouso, due flaconi di detergente da 5 litri, 2 termometri e 4 saturimetri. Ricci era sceso in campo anche subito dopo le scosse dell'ottobre 2016. E' un agibilitatore ministeriale autorizzato alla compilazione delle schede Aedes post sisma del dipartimento di Protezione civile. Grazie a lui, diverse persone sono potute rientrare in casa. LA BENEFICENZA È L'ALTRA FACCIA DEL COVID.

IL SUPERBONUS 110% TE LO SPIEGANO I PROFESSIONISTI DEL "GEOMETRA È DI CASA", GRATUITAMENTE E ONLINE!



Che cosa è il Superbonus?

A chi spetta? Quali sono i documenti da produrre? Ci sono limiti di spesa? Come funziona la detrazione e la cessione del credito? Come si fa ad attivare la pratica? Quali sono gli

adempimenti previsti?

Per rispondere a queste e a tutte le altre domande è partita la nuova edizione il **Geometra è di casa edizione online**, l'iniziativa del Collegio Geometri di Milano giunta alla terza edizione, nata per fornire una prima consulenza gratuita a tutti i cittadini.

Geometri professionisti iscritti all'albo sono a disposizione di tutti coloro che vogliono approfondire non solo il Superbonus ma tutte le opportunità di incentivi fiscali messi a disposizione dal Governo legati alla "Casa".

Richiedere una consulenza è semplice basta entrare nel sito del Collegio (www.geometri.mi.it), cliccare sul banner SUPERBONUS 110% e compilare il form con tutti i dati. Un professionista ricontatta ai recapiti indicati il richiedente e valuterà le soluzioni per sfruttare appieno l'occasione. Si può scegliere se ricevere la consulenza via telefono oppure prediligere una videoconsulenza!

NOTIZIE DALLA CASSA





SUPERBONUS: CASSA GEOMETRI E BANCA POPOLARE DI SONDRIO INSIEME PER LA CESSIONE DEL CREDITO

Cassa Geometri ha siglato una convenzione con la Banca Popolare di Sondrio per favorire un più ampio coinvolgimento dei professionisti alle procedure di cessione dei crediti d'imposta. Si tratta di un'iniziativa attraverso la quale Cassa Geometri offre la possibilità ai geometri e ai loro committenti di ottenere condizioni agevolate per la cessione dei crediti d'imposta da operazioni di superbonus, ecobonus e sismabonus o a fronte di altri interventi di ristrutturazione. Con il Decreto Rilancio, il Governo ha infatti introdotto un'importante novità, consentendo ai soggetti fisici o giuridici di cedere a terzi il credito d'imposta maturato a seguito di interventi di ristrutturazione, riqualificazione energetica e messa in sicurezza sismica.

"Vogliamo valorizzare l'opportunità offerta dal Decreto Rilancio, agevolando il migliore utilizzo possibile del Superbonus per i nostri iscritti e i loro committenti" - sottolinea il Presidente della Cassa Geometri DIEGO BUONO – "Grazie a questa convenzione i geometri italiani possono consolidare il proprio ruolo strategico nella filiera delle costruzioni, contribuendo anche alla ripresa delle attività economiche". La Banca Popolare di Sondrio mette a disposizione una piattaforma tecnologica a supporto della gestione del processo di cessione credito e un supporto di help-desk professionale dedicato.

I geometri potranno cedere il credito d'imposta maturato a seguito di operazioni effettuate in qualità di professionista che svolge la professione in forma individuale, studi associati, società tra professionisti o società di ingegneria, di general

contractor - risultando il gestore unico della pratica di intervento a favore di un committente - o in qualità di facilitatore nell'utilizzo della piattaforma e nella gestione della pratica cessione di credito di imposta da parte dei propri committenti, persone fisiche o condomini presentati alla banca dal professionista.

PER ACCEDERE ALLE INFORMAZIONI CLICCA QUI

CASSA GEOMETRI AMPLIA I SERVIZI OFFERTI AGLI ISCRITTI: UNA VOLTA AL MESE APERTURA ANCHE IL SABATO

Per migliorare il livello dei servizi offerti e rispondere in modo sempre più flessibile e tempestivo alle esigenze degli iscritti la Cassa Geometri ha avviato l'iniziativa dell'apertura degli uffici anche il sabato.

In particolare, ogni secondo sabato del mese gli iscritti avranno a disposizione gli uffici e potranno sottoporre le proprie richieste.

Le prossime aperture sono state stabilite per il 17 aprile, 15 maggio, 19 giugno, 18 settembre, 16 ottobre, 13 novembre e 18 dicembre, nella fascia oraria 8.30-13.30.

CASSA GEOMETRI E FONDAZIONE GEOMETRI ITALIANI: FIRMA DIGITALE REMOTA, SPID, PEC

E' stata sottoscritta la nuova convenzione tra Cassa Geometri e Fondazione Geometri Italiani per garantire i servizi gratuiti agli iscritti: la Firma digitale remota, lo SPID ad uso personale e la casella PEC geopec.it

Questa nuova convenzione va ad ampliare l'offerta di strumenti digitali e di welfare integrato che la Cassa mette a disposizione dei propri iscritti.

In particolare, LA FIRMA DIGITALE REMOTA - ACCESSIBILE CON APP MOBILE IOS/ANDROID - POTRÀ ESSERE ATTIVATA ENTRO DICEMBRE 2022 E SARÀ GRATUITA PER 12 MESI DALL'ATTIVAZIONE.

Al termine dei 12 mesi potrà essere rinnovata con tariffa agevolata stabilita in convenzione; lo SPID ad uso personale sarà accessibile mediante dispositivi mobili iOS/Android; la casella PEC (dominio geopec.it) avrà un accesso webmail funzionale all'utilizzo anche tramite smartphone iOS/Android. La migrazione

dell'attuale casella PEC già in uso sarà effettuata a cura della società Namirial in collaborazione con Cassa Geometri.

Sarà disponibile anche una app mobile per la generazione dei codici OTP necessari sia per l'accesso con SPID che per la firma remota. A richiesta, l'iscritto potrà inoltre attivare il servizio SPID professionale ad una tariffa agevolata stabilita in convenzione.

Nell'ambito della convenzione, in aggiunta sarà possibile acquistare il servizio di conservazione sostitutiva a tariffa agevolata e decidere, nel caso in cui sia stato precedentemente attivato il servizio DocFlyPEC offerto da Aruba, di migrare alla soluzione Namirial.

MIGRAZIONE CASELLE PEC DA ARUBA A NAMIRIAL

A partire dalle ore 18 di mercoledì 17 marzo c.m. la casella PEC con dominio GEOPEC è migrata al nuovo gestore Namirial. La PEC è funzionante sia in ricezione che in invio utilizzando il consueto indirizzo web: https://webmail.geopec.it/ con il medesimo nome utente finora usato e la password già inviata sia via PEC che per posta ordinaria, laddove l'indirizzo sia presente negli archivi della Cassa. Al primo accesso verrà richiesto il cambio password. Per maggiori informazioni fare riferimento alla PEC già ricevuta da no-reply@pro.sicurezzapostale.it

N.B. LA CASELLA PEC CONTINUERA' AD ESSERE GRATUITA SENZA ALCUN COSTO AGGIUNTIVO A CARICO DELL'ISCRITTO.

CASSA GEOMETRI: NO ALL'ACCESSO DEI GEOMETRI ALL'ALBO DEI PERITI. SENTENZA DEL TAR SICILIA



Il diploma di geometra (vecchio ordinamento) non costituisce titolo valido per l'ammissione agli esami di abilitazione di perito industriale. Non possono essere ammessi all'esame di perito industriale i soggetti in possesso di diploma di geometra

conseguito in vigenza del vecchio ordinamento. Lo ha confermato il Tar della Sicilia

 Catania, con sentenza n. 381 del 9 febbraio 2021, su ricorso della Cassa Geometri. La pronuncia trae origine dall'inserimento di professionisti geometri tra i soggetti autorizzati a prendere parte all'esame di abilitazione alla professione di Perito Industriale e Perito Industriale Laureato. La Cassa Geometri ha impugnato il provvedimento di ammissione di alcuni geometri all'esame di perito industriale. "La sentenza avvalora il già noto orientamento del MIUR, che non ha mai affermato che i diplomi di geometra vecchio ordinamento potessero costituire titolo valido per l'accesso all'esame di Stato da perito, ma che si è limitato a sostenere che i nuovi diplomi, all'interno dei quali sono confluiti i vecchi percorsi scolastici da perito e geometra, consentono l'accesso alla professione di perito" – ha dichiarato il Presidente della Cassa Geometri DIEGO BUONO – "Inoltre, Il giudice amministrativo ha legittimato l'agire della Cassa Geometri a tutela della tenuta del sistema ed a baluardo del delicato equilibrio tra percorso di studi ed esame di abilitazione all'attività professionale, che viene confermato come unico strumento per tutelare la specificità delle singole professioni".

IL GEOMETRA ISCRITTO ALL'ALBO DEVE OBBLIGATORIAMENTE ISCRIVERSI ALLA CASSA

La Cassazione Civile (Lavoro), con la pronuncia 4568/2021 del 19 febbraio, ha confermato ancora una volta la legittimità delle norme relative all'iscrizione alla Cassa degli iscritti all'albo e al pagamento dei contributi minimi a prescindere dal reddito, ritenendo che le stesse siano la legittima espressione di esercizio dell'autonomia regolamentare della Cassa all'esito della sua privatizzazione. Nello specifico, superando il proprio precedente orientamento, espresso con sentenza 5375/2019, e effettuando una ampia ricostruzione dei principi di diritto, il Giudice di legittimità ha statuito che "l'iscrizione all'albo professionale è condizione sufficiente al fine dell'obbligatorietà della iscrizione alla cassa, e l'ipotetica natura occasionale dell'esercizio della professione è irrilevante ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima". Ne deriva, secondo la Corte suprema, che per i soggetti tenuti all'iscrizione alla Cassa non rileva la mancata produzione effettiva di reddito professionale, essendo comunque dovuto un contributo minimo, e ciò in ogni caso e anche nell'ipotesi di dichiarazioni fiscali negative.

CORSO FORMAZIONE "ESPERTO IN INTERVENTI DI RISANAMENTO GAS RADON" AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2020, N. 101



Anche l'Italia ha recepito la direttiva 2013/59/Euratom e si è adegua alla normativa comunitaria, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione al gas Radon. Il nuovo decreto del 31 luglio 2020 n.101 in vigore dal 27 agosto 2020, ha riordinato la normativa di settore, definendo anche le competenze degli operatori. Ha stabilito infatti, per la prima volta che l'esperto in interventi di risanamento da radon deve possedere l'abilitazione all'esercizio della professione di **geometra** o **ingegnere** oppure **architetto**. Oltre a questi requisiti deve aver partecipato a corsi specifici di formazione sulla progettazione, attuazione, gestione e controllo degli interventi correttivi per la riduzione della concentrazione di attività di radon negli edifici della durata di **almeno 60 ore**.

Il radon è un gas radioattivo presente nel suolo a concentrazioni variabili, è prodotto dal decadimento dell'uranio-238, inodore e incolore e può infiltrarsi ed accumularsi negli edifici. Se respirato ad alte concentrazioni per un periodo prolungato può causare il cancro ai polmoni, di cui è la seconda causa dopo il fumo. L'Italia è tra i 9 Paesi al ad elevata concentrazione di radon.

L'obiettivo del corso è di fornire ai professionisti del settore edile le conoscenze e le procedure adeguate alla messa in opera di misure di prevenzione del radon nei nuovi edifici e di misure di risanamento per gli edifici contaminati da radon.

L'esposizione a questo inquinante ha luogo negli ambienti chiusi, e varia in funzione di numerosi fattori quali la natura del suolo, l'area geografica, la tipologia di edificio, l'assetto impiantistico etc. Dal radon è possibile difendersi solo attraverso la messa in atto di azioni di risanamento e prevenzione a livello degli edifici, che non possono prescindere dalla mappatura del territorio, dall'esecuzione di un adeguato monitoraggio ambientale e da una corretta informazione al cittadino sulla natura del rischio e sulle azioni di tutela.

CENNI SUL CORSO

Il Corso patrocinato dal **Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati**, è tenuto da docenti universitari, dell'**Istituto Superiore di Sanità** e del mondo della ricerca, oltre che da professionisti qualificati.

Il Corso per la Prevenzione e la Bonifica del Radon si svolgerà in moduli con prove di verifica intermedie e prova finale. Intende fornire gli strumenti per una corretta conoscenza della problematica "radon indoor": le sue origini, le conseguenze per la salute, le tecniche di misura, la normativa nazionale e internazionale di riferimento, i piani di risanamento, opportunità di lavoro, campo di applicazione a tutti gli edifici aperti al pubblico, alle abitazioni private esistenti e di nuova costruzione, redazione di incarico e relazione di valutazione e il Radon nei luoghi di lavoro e valutazione del rischio.

Il corso punta a fornire nozioni e schemi pratici sulle corrette metodiche progettuali, nonché l'applicazione delle tecnologie appropriate che accompagnano la realizzazione di nuove costruzioni edili, pubbliche e private, scuole comprese e l'attuazione delle procedure che sono necessarie per le azioni di bonifica e monitoraggio delle costruzioni esistenti e luoghi di lavoro.

PER OGNI INFORMAZIONE INFO@TECNICIEPROFESSIONE.IT



LA TRANSIZIONE ECOLOGICA: UNA PROFONDA TRASFORMAZIONE DEI NOSTRI MODI DI VIVERE, DI COSTRUIRE E PENSARE

L'Unione europea è impegnata su molti fronti per raggiungere la neutralità del carbonio per il continente entro il 2050 e gli Stati sono chiamati ad attuare politiche sempre più riquardose per l'ambiente.

La transizione ecologica ha chiamato anche l'Italia a studiare e attuare percorsi di trasformazione del sistema produttivo in un modello più sostenibile, che renda meno dannosi per l'ambiente la produzione di energia, la produzione industriale e, in generale, lo stile di vita delle persone. La nascita del Ministero della "Transizione ecologica" conferma l'impegno di tutti nella riduzione delle emissioni per il pianeta, che continua a mostrare segni di riscaldamento.

Il Green Deal europeo è lo strumento chiave per ristrutturare settori e attività critiche, e accelerare la transizione verso economie a basse emissioni, resistenti al clima ed efficienti nell'uso delle risorse in modo giusto e inclusivo, un grande cantiere, in linea con l'accordo di Parigi e l'Agenda 2030. In quest'ottica – si sta lavorando per un "cambiamento sostanziale del paradigma energetico italiano", che sarà principalmente guidato da investimenti in tecnologie innovative, infrastrutture intelligenti, sviluppo digitale.

Le principali aree di lavoro:

- una forte riduzione della domanda di energia, legata in particolare a un calo dei consumi nella mobilità privata oltre che nel settore civile;
- un cambiamento radicale del mix energetico a favore delle rinnovabili, unito a una profonda elettrificazione degli usi finali e alla produzione di idrogeno;
- un aumento dell'assorbimento garantito dalle aree forestali (compresi i suoli forestali) attraverso una gestione sostenibile, il ripristino delle aree degradate e la riforestazione.

Il ruolo delle città e la riqualificazione del patrimonio edilizio periferico, compreso quello dei borghi abbandonati sono strategiche per la crescita sostenibile.

Considerato che più della metà della popolazione mondiale vive oggi in città, gli agglomerati urbani diventano motori chiave per un futuro climatico sostenibile, resiliente e prospero; l'urbanizzazione rappresenta un'opportunità e le città attraggono talenti e investimenti, per uno sviluppo di infrastrutture sempre più smart e digitali.

L'urbanizzazione non è solo uno stimolo di benessere e conoscenza; **dobbiamo** garantire un impatto minore sul pianeta. Se questo processo avviene troppo velocemente e senza regole o controllo potrebbe diventare catalizzatore di disuguaglianze sociali e ambientali e di degrado.

LA Green Economy vede un ripensamento di un modo di produrre legato solo al profitto economico a vantaggio di un incremento del benessere dell'uomo e dell'equità sociale, che si ottiene contemporaneamente a «una significativa riduzione dei rischi ambientali e della scarsità ecologica».

I settori in cui investire per costruire e stimolare la Green Economy e la transizione ecologica, vedono in primo piano:

- edilizia;
- industria;
- agricoltura;
- fonti di energia;
- pesca;
- foreste;

- turismo;
- trasporti;
- gestione dei rifiuti;
- acqua.

L'Economia Green è un tipo di economia perfettamente in sintonia con i principi dello **sviluppo sostenibile**, ovvero sostenibile ambientalmente, socialmente ed economicamente.

Le imprese che fanno investimenti che portano a:

- una riduzione delle emissioni di CO2 e dell'inquinamento;
- un aumento dell'efficienza nell'utilizzo di tutte le risorse;
- tutelare la biodiversità:

sono favorite dagli incentivi.

L'impresa può diventare "più green", di conseguenza:

- sviluppando tecnologie green;
- progettando e producendo prodotti green;
- adottando una gestione green;

Per ciò che concerne i primi due punti, gli Stati membri dell'UE hanno formalizzato le rispettive iniziative nazionali per l'attuazione di strategie e piani d'azione in materia di tecnologie ambientali.

Le tecnologie che emettono sostanze meno inquinanti e climalteranti, che puntano all'efficienza energetica e magari utilizzano energie rinnovabili sono tecnologie verdi. Un prodotto che usa meno materie prime, meno imballaggi, che è riciclabile, efficiente dal punto di vista energetico, che non altera il clima è considerato un prodotto verde.

In un prodotto verde c'è dunque un'attenzione in diverse fasi:

- scelta delle materie prime: materie prime rinnovabili, riciclate e disponibili localmente;
- progettazione: i criteri di eco-design aiutano a costruire il prodotto in modo da inquinare il meno possibile;

 processo produttivo: un'organizzazione gestita in modo corretto dal punto di vista ambientale, ha un processo produttivo meno impattante rispetto allo standard.

Per quanto concerne il terzo punto, una gestione green dell'impresa è una gestione che adotta strumenti come:

- 1. i sistemi di gestione ambientale;
- 2. la responsabilità sociale di impresa;
- 3. i sistemi di gestione della sicurezza e della salute dei lavoratori spesso integrati con i SGA.

Se ci si vuole orientare verso questo tipo di gestione bisogna prestare attenzione alla sostenibilità delle scelte, ad esempio non utilizzando mai materiali e trattamenti altamente impattanti e valutando il consumo energetico della propria azienda. In questo sono in primo piano anche le scelte progettuali ed i materiali da costruzione, visto che l'edilizia secondo l'ultimo rapporto della Global Alliance for Buildings and Construction edifici, abitazioni e settore dell'edilizia sono responsabili del 39% di tutte le emissioni globali di anidride carbonica nel mondo.

I numeri sono certamente molto alti, e richiamano un urgente cambio di rotta da parte dell'intero settore dell'edilizia. Si parte infatti già dal processo di costruzione delle strutture, per poi continuare con i materiali e i macchinari utilizzati, per poi finire con l'intero ciclo di vita e manutenzione dell'edificio. Per non parlare poi delle demolizioni.

Capannoni e strutture abitative sono responsabili dell'11% delle emissioni globali di CO2 già al momento della realizzazione e nel corso di tutta la vita dell'edificio. Se poi ci si aggiunge il consumo di energia elettrica, le dispersioni di energia, il riscaldamento, la climatizzazione, l'illuminazione e quant'altro, si raggiungono dei livelli di inquinamento estremamente elevati.

Si prevede inoltre che, continuando con gli attuali ritmi, entro il 2060 il patrimonio mondiale edilizio è destinato a raddoppiare. Il che va indubbiamente contro tutte le disposizioni e gli obblighi in favore dell'ambiente che tutti i Paesi del mondo stanno imponendo.

La nuova missione della transizione ecologica integra e permea gli aspetti di protezione ambientale nella prospettiva dello sviluppo sostenibile.

I nuovi ambiti di intervento in ambito energetico riguardano:

- 1) la competenza in materia di autorizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili di competenza statale, anche ubicati in mare, di sicurezza nucleare e di disciplina dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché la competenza in materia di agro-energie;
- 2) la competenza sui piani e sulle misure in materia di combustibili alternativi e delle relative reti e strutture di distribuzione per la ricarica dei veicoli elettrici, sulla qualità dell'aria, sulle politiche di contrasto dei cambiamenti climatici e per la finanza climatica e sostenibile e il risparmio ambientale, anche attraverso tecnologie per la riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra;
- 3) i compiti di pianificazione in materia di emissioni nei diversi settori dell'attività economica, ivi compreso il settore dei trasporti.

IL SUPERBONUS UNA OPPORTUNITA' NELLE POLITICHE DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Un salto di qualità nella sfida ambientale, implica lo sviluppo di fonti energetiche rinnovabili, sostenibili e non climalteranti, a tutela delle future generazioni. La razionalizzazione dei consumi energetici è una chiave fondamentale per lo sviluppo e la sopravvivenza del pianeta, e tutti siamo chiamati a contribuire in maniera sostanziale a questo obiettivo, sia per ragioni ecologiche che economiche. Il **risparmio energetico** è l'insieme dei comportamenti, processi ed interventi che ci permette di ridurre i consumi dell'energia necessaria allo svolgimento delle nostre attività senza dover rinunciare a queste ultime.

Il tentativo di massimizzare questo risparmio energetico all'interno delle abitazioni per realizzare un risparmio economico, può avere però pesanti ripercussioni sulla salute dei fruitori. L'ultima evidenza di questo eccesso viene dallo studio *Future of Indoor Air Quality IN UK Homes and its Impact on Health dell'Università DI Reading*, che ha descritto come l'eccessivo isolamento negli edifici per ridurre i consumi riduca anche la qualità dell'aria interna e peggiori la salute degli occupanti.

Gli svariati mezzi proposti per il contenimento energetico possono avere diversi e talora contrastanti effetti sulla salute: il cappotto termico che serve a isolare termicamente l'interno dell'abitazione, così da evitare la dispersione del calore nei mesi invernali e la perdita di aria fresca in quelli estivi, aumenta sicuramente l'efficienza dei sistemi di raffreddamento e riscaldamento installati in casa, ma l'eccessiva sigillatura riduce drasticamente il ricambio dell'aria negli ambienti. Soltanto un cappotto concepito con materiali traspiranti, sani e naturali e ben installato da ditte altamente qualificate, può diminuire il rischio di una mancata aereazione.

Secondo uno studio inglese, una ventilazione adeguata è l'unica che può fronteggiare i livelli di concentrazione dei composti organici volatili, uno dei principali inquinanti nell'aria interna, che può aumentare fino al 60% in più rispetto ai limiti raccomandati dall' *Organizzazione Mondiale della Sanità*, mentre le concentrazioni di *biossido di azoto*, che è un inquinante che viene normalmente generato a seguito di processi di combustione possono crescere del 30%. Le ricadute sulla salute sono un aumento della prevalenza di asma e di altre patologie respiratorie, che richiedono un programma di prevenzione per gli ambienti confinati.

La eccessiva "sigillatura" degli ambienti, inoltre, causa un aumento del tasso di umidità, che in assenza di una inadeguata ventilazione può favorire il proliferare di acari e muffe, che sono causa di un ampio spettro di malattie tra cui l'asma bronchiale.

In Europa oltre un bambino su tre soffre di asma bronchiale o allergie e l'incidenza delle malattie respiratorie aumenta di anno in anno. L'asma e la rinite allergica sono le più comuni malattie respiratorie croniche nei bambini europei: ogni ora in Europa si verifica una morte per asma, soprattutto nei giovani e molte di queste morti potrebbero essere prevenute da un accurato studio della ventilazione in fase di pianificazione progettuale per l'efficienza energetica. Anche al di fuori dell'asma, si stima che nei prossimi 10 anni le morti totali per malattie croniche ostruttive polmonari potrebbero aumentare di più del 30% se non verranno posti in essere interventi adeguati per prevenire e ridurre i fattori di rischio.

PIÙ EFFICIENZA ENERGETICA, PIÙ ASMA

Un'altra importante ricerca indipendente condotta dalla UNIVERSITY OF EXETER MEDICAL SCHOOL, in collaborazione con la COASTLINE HOUSING, una delle

associazioni inglesi che si interessano della fornitura di alloggi (social housing) a prezzi accessibili per la popolazione a basso reddito, e pubblicata sulla rivista ENVIRONMENT INTERNATIONAL, ha dimostrato che le abitazioni ad alta efficienza energetica sarebbero collegate a un aumento della probabilità di sviluppare malattie respiratorie nei loro residenti. I ricercatori inglesi sono stati in grado di mettere in relazione i dati sulla gestione delle abitazioni con informazioni sul comportamento e la salute degli occupanti, ottenendo importanti informazioni sull'origine dell'asma denunciata dai residenti.

Il Superbonus è una grande opportunità per affrontare il contenimento energetico, che va affrontato con particolare attenzione; materiali traspiranti, ventilazione studiata nei dettagli, infissi scelti secondo i tipi di struttura, ecc.

Oltre alla verifica entro gli otto anni della documentazione necessaria per accedere ai benefici fiscali, i professionisti (progettisti e direttore dei lavori) e le imprese devono rispondere solidalmente dei danni derivati e conseguenti alla cattiva esecuzione delle opere art. 1669 C.C., come ad esempio il degrado cella struttura per l'insorgere di umidità e muffe dovute ad un isolamento inadeguato della struttura e danni alla salute nel caso l'umidità e la muffa abbiano causato problemi alla salute degli occupanti.

Si riportano alcune sentenze della Cassazione in merito:

Cass. civ., Sent. n. 3753, 15 aprile 1999, Sez. II. L'umidità conseguente a inadeguata coibentazione delle strutture perimetrali di un edificio, può integrare, ove sia compromessa l'abitabilità e il godimento del bene, grave difetto dell'edificio ai fini della responsabilità del costruttore ex art. 1669 cod. civ.

Cassazione, sez. I civile, sentenza 12.04.2006 n° 8520. La Corte di Cassazione ha ribadito che l'art. 1669 c.c. è da intendersi come norma speciale c.c rispetto alla disposizione contenuta nell'art. 2043 c.c., risultando la seconda applicabile qualora la prima non lo sia in concreto.

Quindi, oltre all'azione di responsabilità dell'appaltatore per vizi e difetti costruttivi prevista dall'art. 1669 del codice civile, che ha durata decennale e quindi limitata,

potrà essere sempre invocata, ricorrendone i presupposti, la norma generale di risarcimento danni di cui all'art. 2043.

E' il tempo del cambiamento, bisogna cogliere anche le opportunità offerte dalle nuove tecnologie digitali per digitalizzare gli uffici, la rete dei parchi e le principali attività di monitoraggio del territorio, per migliorare la prevenzione e la sicurezza del territorio e della sostenibilità ambientale, integrando tutte le tecnologie disponibili, come A.I., Cloud, satelliti, droni e sensori a terra.

Il paniere delle tecnologie nazionali si deve dotare di questi strumenti per fare dell'Italia una nazione *smart* e sicura, una nazione in grado di disporre dei migliori strumenti per l'acquisizione dei dati del territorio e per la loro trasformazione in informazioni utili alla prevenzione di danni ambientali e calamità naturali.

Cambiano le infrastrutture, la mobilità, tutto finalizzato alla riqualificazione delle aree urbane che inciderà positivamente sulla vita delle persone che oggi vivono in condizioni di disagio abitativo e socioeconomico, ed anche per questo istituito il programma innovativo per la qualità dell'abitare, che mira a riqualificare e incrementare il patrimonio destinato all'edilizia residenziale sociale, in un'ottica di consumo "zero" del suolo.

Sono tante le opportunità per i tecnici delle costruzioni.

E' questa l'occasione per un cambio di passo e di strategia che ci porti a fare scelte che aumentino la possibilità di creare buoni lavori, istruzione, partecipazione dal basso, iniziative di cittadinanza che rendono la vita delle persone più ricca e generativa.

TECNICI&PROFESSIONE - ASSOCIAZIONE NAZIONALE "DONNE GEOMETRA"

NUOVA ISCRIZIONE PER L'ANNO 2021



Per iscriversi a Tecnici&Professione -Associazione Nazionale Donne Geometra , e poter usufruire di tutti I servizi riservati ai soci (copie sentenze, servizio on-line, informazioni, allegati,

approfondimenti, programmi, agevolazioni per corsi formazione, ecc..), occorre:





I dati del bonifico bancario (codice CRO) dovranno essere indicati nella domanda di iscrizione compilabile on-line. (L' originale del versamento rimarrà, invece, in vostro possesso, quale ricevuta dell'avvenuto pagamento della quota associativa e scaricabile ai fini fiscali). Dopo l'invio dei dati richiesti per l'iscrizione verrà notificata, all'indirizzo e-mail indicato, l'avvenuta ricezione della domanda. In seguito verrà data comunicazione, sempre tramite e-mail indicata al momento dell'iscrizione, dell'accettazione della domanda e l'inserimento nel libro soci con attivazione DELL'AREA RISERVATA.

ATTRAVERSO L'AREA RISERVATA SARÀ SEMPRE POSSIBILE AGGIORNARE I PROPRI DATI.

RINNOVI PER I SOCI PER L'ANNO 2021



Per rinnovare l'iscrizione all'Associazione Nazionale Donne Geometra e continuare ad usufruire di tutti i servizi riservati ai soci (copie sentenze, servizio online, informazioni, allegati, approfondimenti, programmi, agevolazioni per corsi formazione, ecc..), occorre:

EFFETTUARE IL VERSAMENTO DELLA QUOTA ANNUALE DI EURO 25,00 (PER I SOCI ORDINARI), EURO 15,00 (PER TIROCINANTI E STUDENTI), **EURO 150,00** (COLLEGI PROVINCIALI E ENTI) TRAMITE:

--Bonifico bancario sul C/C n. 000401061451 dell'Unicredit, Agenzia 30037, Piazza Barberini n. 40 --Roma - intestato all'Associazione Nazionale "Donne Geometra" – Codice Iban : IT 07 N 02008 05075 000401061451. IMPORTANTE: Indicare nel bonifico EMAIL d'iscrizione ed il NOME e COGNOME, e la causale: QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021

La copia del bonifico o del pagamento paypal dovrà essere inviata tramite posta elettronica a info@tecnicieprofessione.it

COLLEGARSI AL SITO CLICCANDO QUI e selezionare la sessione RINNOVO. Compilare il format con i dati richiesti compresi gli estremi del pagamento effettuato. L'originale del versamento rimarrà in vostro possesso, quale ricevuta dell'avvenuto pagamento della quota associativa.



DUEduemila21 #IORESTOACASA



NEWS TECNICHE

1.2

SUPERBONUS: ARRIVA L'ASSISTENTE VIRTUALE DI ENEA

SUPERBONUS L'ASSISTENTE VIRTUALE ENEA

Risposte in tempo reale

L'ENEA ha attivato il servizio online Virgilio. un vero proprio assistente virtuale che sfrutta potenzialità dell'intelligenza artificiale per rispondere in tempo reale ai quesiti sulle detrazioni fiscali relative agli interventi di efficienza energetica negli edifici. Il nuovo servizio digitale sarà sempre aggiornato agli ultimi interpelli

e circolari dell'Agenzia delle Entrate, al suo interno verranno integrati altri servizi per rendere ancora più immediato il supporto a cittadini, professionisti e imprese. Il nuovo assistente virtuale attualmente risponde a quesiti relativi a:

- ecobonus:
- Superbonus;
- bonus casa.

Per ciascuna detrazione è disponibile una chat dedicata

I primi dati dopo la messa online evidenziano che il **chatbot Superbonus** è riuscito a rispondere a circa 5mila messaggi in media al giorno, pari al 97% dei quesiti posti. Oltre all'iniziale percorso guidato per verificare i requisiti di accesso a questa misura, gli argomenti più richiesti sono stati la procedura di invio della pratica, i limiti di spesa, la preesistenza dell'impianto termico e domande relative all'isolamento delle superfici opache.

Il **chatbot Ecobonus** ha trattato oltre 3mila messaggi giornalieri, rispondendo al 94% dei quesiti. I cinque argomenti più richiesti dagli utenti riguardano serramenti e infissi, caldaie, pompe di calore, la procedura di invio delle pratiche e informazioni

sulla documentazione necessaria per accedere all'Ecobonus. A breve saranno disponibili anche i dati sul **chatbot** Bonus casa, l'ultimo ad essere stato messo online.

PER ACCEDERE ALLA SEZIONE VIRGILIO DI ENEA CLICCA QUI

AGGIORNATE LE LINEE GUIDA PER LA DETERMINAZIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI PER IL SUPERBONUS



La Rete delle Professioni Tecniche ha aggiornato le Linee guida per la determinazione dei corrispettivi dovuti al professionista relativamente alle prestazioni richieste dal Superbonus 110%.

Tali Linee guida hanno lo scopo

di agevolare la determinazione dei corrispettivi dovuti ai professionisti per le prestazioni connesse al Superbonus 110%. Per la determinazione del corrispettivo dovuto al professionista, relativamente alle prestazioni richieste dal cosiddetto Superbonus, si farà riferimento a quanto contenuto nel Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 agosto 2020, previsto dalla Legge 17 luglio 2020 n. 77, "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici".

Le Linee guida aggiornate riguardano la determinazione dei corrispettivi per:

- Ecobonus,
- Sismabonus
- Responsabile dei lavori per Eco e Sisma bonus,
- Studio di Prefattibilità.

SONO RISERVATE AGLI ASSOCIATI

LE LINEE GUIDA AGGIORNATE DEI CORRISPETTIVI SUPERBONUS

PER ASSOCIARTI

CLICCA QUI

MILLEPROROGHE 2021. TUTTE LE MISURE PER LE COSTRUZIONI: DALL'ANTINCENDIO AL CODICE APPALTI



Nella Gazzetta Ufficiale n. 51, del 1° marzo 2021, è stata pubblicata la **legge n.21/2021** di conversione del dl n. 183/2020, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (**il cosiddetto milleproroghe 2021**). Ecco le principali novità.

ANTINCENDIO SCUOLE

Prevista la proroga al **31 dicembre 2022** del termine di **adeguamento** alla **normativa antincendio** delle strutture adibite a **servizi scolastici/asili nido**.

ANTINCENDIO STRUTTURE RICETTIVE

Prorogato al **31 dicembre 2022** il termine per il completamento dell'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi per le **strutture ricettive** con oltre 25 posti letto e per le strutture localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi metereologici dell'ottobre 2018, nonché per i territori colpiti dagli eventi sismici del Centro Italia del 2016 e 2017 (art. 2 comma 4 octies).

AGEVOLAZIONE PRIMA CASA

Prorogata al 31 dicembre 2021 la sospensione dei termini prevista, di cui all'art. 24 del dl 23/2020, nell'ambito della disciplina volta ad agevolare l'acquisto della prima casa (art. 3 comma 11 quinquies). Nello specifico il differimento previsto dal milleproroghe 2021 interessa i seguenti termini:

- il termine di **18 mesi dall'acquisto della prima casa** entro il quale l'acquirente è tenuto a trasferire la residenza nel Comune in cui si trova l'abitazione:
- il termine di **un anno entro** il quale il contribuente acquista un altro immobile da destinare ad abitazione principale propria dopo che ha trasferito l'immobile acquistato con i benefici prima casa prima del decorso dei cinque anni successivi alla stipula dell'atto di acquisto;

- il termine di un anno entro il quale l'acquirente che abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale, deve procedere alla vendita dell'abitazione ancora in suo possesso acquistata usufruendo dei benefici prima casa;
- il termine di un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici prima casa, entro cui deve aver luogo il riacquisto di altra casa di abitazione al fine del riconoscimento, per tale ultimo atto di acquisto, di un credito d'imposta fino a concorrenza dell'imposta di registro o dell'imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato.

DIREZIONE LAVORI

L'art. 13, comma 1 bis, del nuovo Milleproroghe 2021, modifica la disciplina recata dall'art. 8, comma 4, lettera a), dalla legge Semplificazioni (dl n. 76/2020) inerente alla disciplina degli **stati di avanzamento dei lavori** (**SAL**). In particolare:

- si differisce dal 17 luglio 2020 al 15 giugno 2021 il termine fino al quale, per le lavorazioni effettuate sino a tale data, operano le disposizioni derogatorie introdotte. Il testo vigente prevede infatti che il direttore dei lavori adotta il SAL in relazione alle lavorazioni effettuate alla data di entrata in vigore del decreto semplificazioni (17 luglio 2020): tale data viene prorogata al 15 giugno 2021.
- si provvede ad adeguare, al nuovo limite temporale risultante dalla proroga il termine previsto per l'adozione dei SAL (portandolo quindi al 30 giugno 2021);
- il pagamento del SAL deve avvenire nei limiti della disponibilità finanziaria della stazione appaltante e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per lo specifico intervento cui il SAL si riferisce.

CODICE APPALTI

Prevista la proroga di alcuni termini riferiti all'articolo 1 del dl n. 32/2019, recante modifiche al Codice dei contratti pubblici. In particolare, l'art. 13 comma 2 del decreto milleproroghe 2021:

• modifica il comma 6, prevedendo che anche per il 2021 i contratti di **lavori di manutenzione ordinaria** e **straordinaria**, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o

la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possano essere affidati sulla base del **progetto definitivo**, prescindendo dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo;

- modifica il comma 18, prorogando dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno
 2021 l'aumento del limite al subappalto sino al 40% dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture;
- proroga fino al 31 dicembre 2021 il termine entro il quale è sospeso l'obbligo di indicare una **terna di subappaltatori** in sede di offerta e sempre fino al 31 dicembre 2021 è sospeso l'obbligo in sede di gara relativo alle verifiche riferite al subappaltatore.

CONTRIBUTI PER COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE A 1.000 ABITANTI

Prevista, la proroga dei termini di cui all'art. 30, c. 14-bis, del dl 34/2019, in materia di contributi ai **Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti**, per la **messa in sicurezza di scuole**, strade, **edifici pubblici** e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche, nonché per gli **interventi di efficientamento energetico** e sviluppo territoriale sostenibile. La previsione che fissa al 15 ottobre di ciascun anno il termine entro il quale i comuni beneficiari dei contributi revocati devono iniziare l'esecuzione dei lavori è fissata al 15 gennaio 2022.

AREE COLPITE DAL SISMA

Prorogati dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 i termini entro i quali, nei territori dell'Italia centrale colpiti dagli eventi sismici a partire del 2016, è possibile utilizzare le procedure derogatorie previste per il deposito temporaneo delle macerie derivanti da tali eventi sismici e dei rifiuti derivanti dagli interventi di ricostruzione, nonché per il trattamento e il deposito dei materiali da scavo provenienti dai cantieri allestiti per la realizzazione di strutture abitative di emergenza o altre opere provvisionali connesse all'emergenza in corso nei territori in questione. Sempre nei territoti colpiti dal sisma, affidamento diretto di lavori, servizi e forniture (ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione) in deroga alle norme del Codice dei contratti pubblici, per importi inferiori a 150.000 euro, fino al completamento delle previste attività di ricostruzione.

SICUREZZA SUL LAVORO: DA INAIL LE ISTRUZIONI PER LA GESTIONE DEL "MANCATO INFORTUNIO"



La procedura di gestione degli incidenti rappresenta un momento essenziale nella implementazione di un sistema di gestione della salute e della sicurezza nell'ambiente di lavoro al fine di ottenere informazioni essenziali alla progettazione di misure di prevenzione e di protezione da adottare per la risoluzione delle non

conformità.

La nuova pubblicazione INAIL, al riguardo, ha l'obiettivo di approfondire alcuni aspetti legati alla gestione di quegli **eventi che non causano lesioni o malattie** (ma potenzialmente potrebbero farlo), che vanno sotto il nome di "mancato infortunio" o "near miss".

Negli ultimi anni si è registrata nell'intero settore di igiene ambientale, in un contesto di progressivo aumento dell'occupazione (+10,9%), una diminuzione degli infortuni sul lavoro (-1,4% nel quinquennio 2014- 2018). Ciò nonostante la cultura della sicurezza, nel nostro Paese, non ha raggiunto ancora risultati ottimali.

Infatti la crescente sensibilità ai temi della salute e sicurezza dei lavoratori e la spinta di una forte evoluzione tecnologica, si riscontra ad oggi, con differenti gradazioni in funzione di molteplici fattori tra cui le dimensioni aziendali e le risorse economiche a disposizione.

In merito, il gruppo di lavoro che ha redatto la guida INAIL ritiene che notevoli margini di miglioramento e ulteriori sfide da affrontare riguardino soprattutto la **gestione dei "NEAR MISS"** (fonte Uni Iso 45001:2018).

COSA SONO I NEAR MISS

Questo termine è utilizzato per indicare deviazioni impreviste e improvvise dalla normale ordinarietà del lavoro in presenza di situazioni che non hanno consentito il verificarsi di conseguenze negative.

In sostanza, il mancato infortunio è un evento potenzialmente dannoso, poiché legato alla presenza di situazioni o agenti che abbiano la caratteristica intrinseca di

"pericolosità" che, per l'instaurarsi di situazioni fortuite, non ha provocato danni a persone o a cose.

Un esempio di "incidente" può essere la situazione di un martello in bilico su una superficie posta al di sopra dell'altezza dell'uomo; la pericolosità della situazione è data dalle caratteristiche dell'oggetto "martello" e dalla sua altezza (caduta dall'alto di oggetti pesanti).

Se l'oggetto "martello" permane, senza disturbi, in modo stabile nella condizione sopra descritta, si concretizza una "situazione pericolosa".

Se invece l'oggetto "martello", per qualche motivo, cade su un gruppo di lavoratori senza colpirne alcuno, l'evento è definibile come "NEAR MISS".

Se, infine, l'oggetto "martello", per qualche motivo, cade su un gruppo di lavoratori e ne colpisce uno, provocando una ferita, l'evento è definibile come "infortunio".

In tutti i casi sopra esposti, si dovrà ricercare la causa della situazione pericolosa (perché il martello è stato lasciato su una superficie elevata, in bilico e incustodito?) e dell'incidente o dell'infortunio (cosa ha provocato il disequilibrio e la caduta dell'oggetto "martello"?), nonché delle condizioni al contorno (perché i lavoratori erano in quella posizione? Era una situazione consentita?).

PER SCARICARE LA GUIDA DELL'INPS CLICCA QUI

IL DECRETO "SOSTEGNI" IN GAZZETTA UFFICIALE

Decreto Sostegni

DECRETO-LEGGE n. 41

del 22 marzo 2021

CAZZETTA CONTROLLE

È stato approvato il 19 marzo 2021 il decreto-legge "Sostegni", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 22 marzo 2021.

Tra le novità delle misure previste, quella

relativa alla cancellazione delle cartelle esattoriali, ovvero viene previsto l'annullamento automatico dei debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 (anzichè fino al 2015 come inizialmente era stato previsto):

- delle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro
- e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro.

Come si legge nel comunicato del Governo, il decreto interviene, con uno **stanziamento di circa 32 miliardi di euro**, al fine di potenziare gli strumenti di contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 e di contenere l'impatto sociale ed economico delle misure di prevenzione adottate. L'obiettivo è quello di assicurare un sistema rinnovato e potenziato di sostegni, calibrato secondo la tempestività e l'intensità di protezione che ciascun soggetto richiede.

Gli interventi previsti si articolano in 5 ambiti principali:

- 1. sostegno alle imprese e agli operatori del terzo settore;
- 2. lavoro e contrasto alla povertà;
- 3. salute e sicurezza;
- 4. sostegno agli enti territoriali;
- 5. ulteriori interventi settoriali.

PER SCARICARE IL DECRETO CLICCA QUI

IN GAZZETTA I FONDI PER LA RIGENERAZIONE URBANA



Nella Gazzetta Ufficiale del 6 marzo n. 56 è stato pubblicato il decreto del presidente del consiglio dei ministri del 21 gennaio 2021 che prevede l'assegnazione ai comuni di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale.

Il decreto definisce, in prima applicazione e in

via sperimentale per il triennio 2021-2023, i criteri e le modalità di ammissibilità

delle istanze e di assegnazione dei contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volto anche al **miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale**, di cui all'art. 1, comma 42, della legge n. 160/2019.

Il nuovo DPCM contiene inoltre:

- le modalità di utilizzo dei ribassi d'asta, di monitoraggio anche in termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate, di rendicontazione e di verifica:
- le modalità di revoca, recupero e riassegnazione delle somme non utilizzate.

Le **istanze** per la concessione dei contributi sono presentate **entro il 30 giugno dell'anno precedente** il periodo di riferimento secondo le disposizioni di cui all'art. 1, comma 43, della legge n. 160/2019.

FINANZIAMENTI

Il finanziamento prevede un limite massimo di:

- 150 milioni di euro per l'anno 2021;
- 250 milioni di euro per l'anno 2022;
- 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024;
- 700 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034.

BENEFICIARI

Hanno facoltà di richiedere i contributi:

- i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, non capoluogo di provincia;
- i comuni capoluogo di provincia o sede di città metropolitana

che intendono realizzare interventi per la rigenerazione urbana, che non siano integralmente finanziati da altri soggetti pubblici e/o privati, presentando apposita domanda. Ciascun comune può fare richiesta di contributo per uno o più interventi nel limite massimo di:

- a. 5.000.000 di euro per i comuni con popolazione da 15.000 a 49.999 abitanti;
- b. 10.000.000 di euro per i comuni con popolazione da 50.000 a 100.000 abitanti;

c. 20.000.000 di euro per i comuni con popolazione superiore o uguale a 100.001 abitanti e per i comuni capoluogo di provincia o sede di città metropolitana.

OPERE INCOMPIUTE

I contributi sono concessi per singole opere pubbliche o insiemi coordinati di interventi pubblici anche ricompresi nell'elenco delle opere incompiute, attraverso interventi di:

- **a.** manutenzione per il riuso e rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture edilizie esistenti pubbliche per finalità di interesse pubblico, anche compresa la demolizione di opere abusive realizzate da privati in assenza o totale difformità dal permesso di costruire e la sistemazione delle pertinenti aree;
- **b.** miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia di immobili pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali e culturali, educativi e didattici, ovvero alla promozione delle attività culturali e sportive;
- c. mobilità sostenibile.

Il finanziamento degli interventi di cui al comma 1 può essere finalizzato, oltre che per la realizzazione dell'opera, anche per le relative spese di progettazione esecutiva qualora siano comprese nel quadro economico dell'opera che si intende realizzare.

PER SCARICARE IL DECRETO CLICCA QUI

PREVENIRE E RICONOSCERE LE MOLESTIE SUL LAVORO: UNO STUDIO DA INAIL



Il fenomeno della violenza e delle molestie per INAIL è significativo in Italia, anche in ambito lavorativo. I risultati della **prima indagine nazionale** sul tema specifico della violenza e molestia di tipo sessuale, pubblicati dall'Istat nel

2018, evidenziano che sono 8.816.000 le donne dai 14 ai 65 anni che hanno

subito una qualche forma di molestia sessuale. Il problema non è solo femminile, dato che 3.874.000 uomini hanno dichiarato di aver subito almeno una molestia. Purtroppo la crisi pandemica in corso non aiuta di certo questa situazione. L'attuale infezione ha imposto a molti lavoratori, tra cui circa il 90% dei dipendenti delle amministrazioni centrali, e oltre il 70% delle Regioni, di lavorare da casa, e questo ha incrementato il rischio della violenza di genere tra le mura domestiche, che si somma a quello sul luogo di lavoro.

FINALITÀ ED ARTICOLAZIONE DELL'OPUSCOLO INAIL

Il documento INAIL ha l'obiettivo di fornire informazioni, senza pretese di esaustività, su come riconoscere le situazioni di violenza e molestia sul proprio luogo di lavoro, affinché ogni lavoratore e lavoratrice, anche in virtù del ruolo ricoperto nell'organizzazione, prenda piena coscienza del problema e si attivi per riconoscere, contrastare e prevenire questi fenomeni, sapendo a chi segnalarli per ottenere aiuto. L'opuscolo è articolato nei seguenti argomenti:

- definizioni (molestia sul lavoro, violenza sul lavoro, discriminazione diretta e discriminazione indiretta);
- norme in ambito europeo;
- normativa in ambito nazionale:
- la Convenzione OIL 190 sull'eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro;
- i profili penalistici;
- come riconoscere situazioni di molestie e violenza;
- come prevenire situazioni di molestie e violenza;
- cosa fare e a chi rivolgersi se subiamo o siamo testimoni di un evento di molestia o violenza;
- strumenti per incentivare le buone pratiche per prevenire molestie e violenza sul lavoro: i codici aziendali.

Il documento INAIL è stato redatto in collaborazione con il Comitato unico di garanzia (Cug) "PREVENZIONE E CONTRASTO ALLE DISCRIMINAZIONI DI GENERE"; in proposito si ricorda che tra i compiti del Cug c'è anche quello di proporre azioni atte a favorire condizioni di benessere lavorativo o interventi e progetti, tramite **codici etici e di condotta**, idonei a prevenire o rimuovere situazioni di discriminazioni o violenze sessuali, morali o psicologiche.

PER SCARICARE LA GUIDA DELL'INAIL
CLICCA QUI

CARTELLONI PUBBLICITARI SUI PONTEGGI DI RESTAURO: VIETATO SUPERARE IL 30% DELLA SUPERFICIE



Il Ministero della Cultura (ex MIBACT) ha emanato la circolare n. 49 del 7 dicembre 2020, con oggetto: "UTILIZZO A FINI PUBBLICITARI PER LE COPERTURE DEI PONTEGGI PREDISPOSTI PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI CONSERVAZIONE – INDICAZIONI OPERATIVE" (ai sensi del dlgs. 42/2004, ART. 49 COMMA 3).

Il documento fornisce utili chiarimenti circa l'utilizzo della pubblicità applicata sulle impalcature dei cantieri di conservazione del patrimonio storico/culturale.

LINEE GUIDA SULL'UTILIZZO DELLA PUBBLICITÀ NEI CANTIERI DI RESTAURO

Il Ministero specifica che le indicazioni contenute nella circolare costituiscono **linee guida** che ciascuna Soprintendenza potrà utilizzare con una certa discrezionalità, ma al fine di rendere omogenei gli interventi in merito sull'intero territorio nazionale. La circolare vuole evitare danni possibili all'immagine e alla tutela dei beni culturali coinvolti (e alle risorse economiche che possono giungere da tale attività) arrecati dallo **sfruttamento pubblicitario.**

In sintesi le indicazioni contenute nel documento del Ministero forniscono le seguenti linee guida:

- la dimensione dell'immagine pubblicitaria non dovrà, di norma, eccedere il 30% della superficie dei teli di protezione dei ponteggi (fatte salve eventuali indicazioni maggiormente restrittive contenute nei regolamenti comunali) in relazione allo specifico fronte su cui insiste l'immagine pubblicitaria;
- la suddetta percentuale dovrà essere opportunamente rivalutata nel caso di immagini e messaggi pubblicitari veicolati si schermi digitali;
- è opportuno che eventuali immagini in movimento dovranno alternarsi con filmati relativi alla documentazione sul restauro svolto:

- le istallazioni pubblicitarie in ogni caso non dovranno protrarsi oltre
 12 mesi;
- le singole Soprintendenze valuteranno la compatibilità delle immagini pubblicitarie con il decoro del contesto d'inserimento;
- nei casi in cui il messaggio pubblicitario comprenda dei filmati, se ne raccomanda la preventiva visione integrale.

PER SCARICARE LA CIRCOLARE N. 49/2020 CLICCA QUI

AICS E INU, SIGLATO PROTOCOLLO D'INTESA TRIENNALE



E' stato presentato il 22 marzo il protocollo d'intesa tra l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) e l'Istituto Nazionale di Urbanistica (INU). L'accordo, avrà una durata triennale. L'obiettivo è quello di creare una collaborazione tra INU e AICS che

promuova i TEMI DELLA SOSTENIBILITÀ TERRITORIALE, URBANA E INFRASTRUTTURALE. In questo quadro l'Istituto Nazionale di Urbanistica collaborerà con AICS fornendo un supporto trasversale e di dettaglio tecnico-scientifico, pianificatorio, progettuale, giuridico-amministrativo, di formazione e capacity building. Le azioni e le attività saranno di volta in volta individuate e rese operative da specifici atti esecutivi.

PER SCARICARE IL PROTOCOLLO D'INTESA CLICCA QUI

MATERIALI ISOLANTI E CONDUTTIVITÀ TERMICA

E' stato predisposto dall'Anit un approfondimento sui materiali isolanti che pone l'attenzione sulla corretta scelta delle prestazioni termoigrometriche dei materiali e sulla relativa eventuale correzione in funzione dell'applicazione reale.

In merito alle prestazioni è bene avere il giusto riferimento normativo per capire se i valori scelti in fase di progetto, sia preliminare che definitivo, siano corretti e possano garantire il risultato previsto. Le norme tecniche UNI /CTI, essendo elaborate in gruppi di lavori di esperti con il supporto di laboratori e enti di ricerca, sono un buon riferimento per la valutazione del comportamento energetico degli edifici.

PER SCARICARE LA GUIDA DELL'ANIT CLICCA QUI

SUPERBONUS E CAPPOTTO TERMICO: REGIME EDILIZIO, DISTANZE E AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA



Con l'avvento delle agevolazioni previste dall'art. 119 del D.L. 34/2020 (c.d. "Superbonus 110%")il cappotto termico (c.d. anche "isolamento a cappotto") è diventato uno degli interventi che più spesso viene considerato per ottenere una maggiore efficienza energetica degli edifici. La legittima realizzazione del cappotto termico presuppone il rispetto delle regole previste dalla normativa edilizia e urbanistica, nonché, nel caso di interventi su immobili in aree vincolate, dalle pertinenti norme a tutela del paesaggio e, nel caso si tratti di immobili d'interesse culturale, dalle norme a tutela dei beni di valore storico-atistico. Al riguardo si rileva che le fonti normative, tra cui il D.P.R. 380/2001, non disciplinano con chiarezza taluni aspetti specifici degli interventi di isolamento a cappotto. Il Ministero per i

Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, ha emanato una Circolare per l' «Inquadramento in seno al d.P.R. 31/2017 degli interventi di efficientamento energetico comportanti la realizzazione di un rivestimento "a cappotto" sul fronte esterno degli edifici a fini di coibentazione termica».

E' RISERVATO AGLI ASSOCIATI

SPECIALE CAPPOTTO TERMICO L'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA E IL REGIME EDILIZIO DI RIFERIMENTO CON LA CIRCOLARE DEL MINISTERO

PER ASSOCIARTI CLICCA QUI

ECOBONUS PER CALDAIE A BIOMASSA, LE ISTRUZIONI PER BENEFICIARE DELL'AGEVOLAZIONE



L'ENEA ha aggiornato il vademecum con i requisiti tecnici, le spese ammissibili ed i documenti per la detrazione fiscale degli interventi di sostituzione/installazione delle caldaie a biomasse.

Gli interventi di sostituzione o nuova installazione di **impianti di**

climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili godono infatti dell'ecobonus, in quanto interventi di riqualificazione energetica. Ricordiamo che dal 2018 la detrazione sull'acquisto di caldaie a biomassa è stata ridotta dal 65% al 50%, per un importo massimo pari a 30.000 euro per unità immobiliare.Per poter accedere all'agevolazione, gli edifici devono essere esistenti alla data della richiesta di detrazione, ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso e in regola con il pagamento di eventuali tributi.

BENEFICIARI

Possono accedere alla detrazione tutti i contribuenti che:

- sostengono le spese di riqualificazione energetica;
- possiedono un diritto reale sulle unità immobiliari costituenti l'edificio.

Per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021, i contribuenti, in alternativa all'utilizzo diretto della detrazione fiscale, possono optare:

- per la cessione del credito tecnici;
- lo sconto in fattura.

SPESE AMMISSIBILI

Le spese ammissibili alla detrazione sono:

- lo smontaggio e la dismissione dell'impianto di climatizzazione invernale esistente;
- la fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d'arte, dell'impianto termico esistente con un generatore di calore a biomassa;
- le prestazioni professionali (produzione della documentazione tecnica necessaria, direzione dei lavori etc.).

REQUISITI TECNICI

Tra i requisiti tecnici specifici richiesti si ha che:

- l'intervento deve configurarsi come sostituzione totale o parziale del vecchio generatore termico o come nuova installazione sugli edifici esistenti;
- l'intervento richiede:
 - un rendimento utile nominale minimo non inferiore all'85%;
 - la certificazione ambientale di cui al dm n. 186/2017;
 - il rispetto di normative locali per il generatore e per la biomassa;
 - la conformità alle norme UNI EN ISO 17225-2 per il pellet, UNI EN ISO 17225-4 per il cippato e UNI EN ISO 17225-5 per la legna.
- devono essere rispettate le norme nazionali e locali vigenti in materia urbanistica, edilizia, di efficienza energetica e di sicurezza (impianti, ambiente, lavoro).

Per interventi con data di inizio dei lavori a partire dal 6 ottobre 2020, inoltre:

- i generatori alimentati da biomasse combustibili devono rispettare i requisiti di cui all'allegato G al dm 6 agosto 2020;
- la potenza termica complessiva dei nuovi generatori installati non può superare per più del 10% la potenza dei generatori sostituiti, salvo che l'incremento di potenza sia motivato con la verifica dimensionale dell'impianto di riscaldamento eseguita ai sensi della norma UNI 12831. Nel caso di generatori di calore unifamiliari combinati (climatizzazione invernale e produzione di acqua calda sanitaria), sono ammesse potenze nominali fino a 35 kW;
- nel caso di contestuale sostituzione di un altro impianto a biomasse, occorre il conseguimento della certificazione ambientale con classe di qualità 4 stelle o superiore ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 7.11.2017, n. 186; in tutti gli altri casi, occorre il conseguimento della certificazione ambientale con classe di qualità 5 stelle ai sensi del medesimo decreto.

Vi sono poi ulteriori requisiti in base a se si tratti di:

- caldaie a biomassa di potenza termica nominale ≤ 500 kWt;
- stufe e termocamini a pellet;
- termocamini a legna;
- stufe a legna.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

La documentazione da trasmettere all'ENEA, attraverso l'apposito sito web, consiste in una scheda descrittiva dell'intervento.

Nei casi in cui è richiesta l'asseverazione, la scheda deve essere redatta da un tecnico abilitato.

La documentazione di tipo tecnico che il cliente deve conservare consiste:

- nella stampa originale della "scheda descrittiva dell'intervento", riportante il codice CPID assegnato dal sito ENEA, firmata dal soggetto beneficiario e da un tecnico abilitato:
- nell'asseverazione redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito) iscritto al proprio Albo professionale, contenente i requisiti tecnici descritti;

- nelle schede tecniche dei generatori installati;
- nella copia della dichiarazione di conformità ai sensi del dm n. 37/08;
- nel libretto di impianto.

La documentazione di tipo amministrativo riguarda:

- delibera assembleare di approvazione di esecuzione dei lavori e tabella millesimale di ripartizione delle spese nel caso di interventi sulle parti comuni condominiali;
- dichiarazione del proprietario di consenso all'esecuzione dei lavori nel caso gli interventi siano effettuati dal detentore dell'immobile;
- fatture relative alle spese sostenute;
- ricevuta del bonifico bancario o postale;
- stampa della e-mail inviata dall'ENEA contenente il codice CPID che costituisce garanzia che la scheda descrittiva dell'intervento è stata trasmessa.

VADEMECUM ENEA

Di seguito il link a tutti i Vademecum dell'ENEA:

- Parti comuni condominiali (detrazioni del 70 e 75 percento)
- Serramenti e infissi
- Caldaie a condensazione
- Collettori solari
- Pompe di calore
- Coibentazione strutture
- Riqualificazione globale
- Caldaie a biomassa
- Schermature solari
- Building automation
- Sistemi ibridi
- Microcogeneratori

PER SCARICARE IL VADEMECUM DELL'ENEA
CLICCA QUI

LA CONFORMITA' CATASTALE E LA NULLITA' DELL'ATTO: LA PROCEDURA, LE SENTENZE E I FAC-SIMILI OPERATIVI

LA CONFORMITA' CATASTALE



Quando si stipula un atto notarile di compravendita immobiliare è obbligatorio essere in possesso della "Conformità catastale", pena l'annullamento del rogito.

L'obbligo è sancito dal Decreto Legislativo n.78/2010 ed è uno strumento di tutela per il compratore. Oggi, dunque, quando si conclude una compravendita immobiliare non basta più indicare semplicemente i dati catastali (mappale, foglio e particella), ma è, quindi, obbligatorio anche il documento che attesta la Conformità Catastale dell'immobile, che redige un TECNICO ABILITATO.

Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie.

E' RISERVATA AGLI ASSOCIATI

LA GUIDA DELLA CONFORMITA' CATASTALE

CON LE SENTENZE E I FAC-SIMILI OPERATIVI

PER ASSOCIARTI CLICCA QUI

SUPERBONUS E LE OSSERVAZIONI DEL NOTARIATO

Il Consiglio Nazionale del Notariato ha pubblicato lo Studio n. 27-2021/T, approvato dalla Commissione Studi Tributari il 5 febbraio 2021, che analizza i principali interventi legati Superbonus del 110%. Il Decreto "Rilancio", nel tentativo di sostenere il settore edilizio e di invogliare i contribuenti ad effettuare lavori di una certa importanza sui propri immobili, ha infatti aumentato al 110% l'aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 per determinati interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico. A questi interventi possono aggiungersi altri interventi minori purché eseguiti contestualmente ai primi che, a determinate condizioni, godranno anch'essi della detrazione maggiorata.

Questi i temi affrontati nel documento:

- gli interventi trainanti e gli interventi trainati ed i miglioramenti che gli interventi devono determinare:
- gli interventi (trainanti) ammessi al beneficio;
- · gli interventi trainati ammessi al beneficio;
- i soggetti che possono beneficiare del Superbonus;
- la misura della detrazione;
- in particolare: le spese sostenute per interventi trainanti su parti comuni e la posizione dell'Agenzia delle entrate sul condominio. Soluzioni pratiche;
- i beni oggetto di intervento e quelli che ne sono esclusi: la discussa interpretazione dell'Agenzia delle Entrate;
- le particolari regole per gli immobili soggetti a vincolo "culturale";
- "sconto in fattura" e cessione del credito d'imposta quali alternative alla detrazione;
- la riserva di detrazione del superbonus da parte del cedente in caso di trasferimento dell'immobile;
- l'incidenza del superbonus nell'ambito del sismabonus;
- la particolare fattispecie dell'acquisto di case antisismiche;
- il superbonus 110% nell'ambito del sismabonus (cosiddetto supersismabonus).

RIFORMA DELLE NORME DI SICUREZZA PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI: IN GAZZETTA IL DECRETO

Sulla Gazzetta ufficiale n.68 del 19 marzo è pubblicato il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, "Attuazione dell'articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi".

In attuazione delle deleghe di cui all'articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86, e in conformità dei relativi principi e criteri direttivi, questo decreto detta norme in materia di costruzione, ristrutturazione, gestione e sicurezza degli impianti sportivi, compresi quelli scolastici.

PER SCARICARE IL DECRETO CLICCA QUI

PUBBLICATO UN BANDO ANAS PER L'ASSEGNAZIONE DI 100 CASE CANTONIERE



(Gruppo FS Italiane) Anas continua il suo impegno di valorizzazione е riutilizzo proprio patrimonio immobiliare pubblicando venerdì scorso sulla Gazzetta Ufficiale un bando per l'assegnazione di 100

cantoniere dislocate su tutto il territorio nazionale. Attraverso il recupero di questi edifici dal rilevante valore iconico si desidera promuovere un modello di sviluppo sostenibile in termini ambientali e socio economici per i territori dove sono ubicati, rivitalizzando l'economia locale ed i suoi microsistemi industriali, incentivando un turismo diffuso di qualità, oltre ad offrire all'utenza della strada quanti più servizi possibili, in linea con gli standard comunitari, a sostegno della mobilità e della viabilità, inclusa quella sostenibile. In ultima sintesi restituendo una nuova dimensione a questo patrimonio architettonico che da un secolo testimonia la storia e l'evoluzione del nostro Paese.

Per quanto riguarda la distribuzione geografica delle case cantoniere interessate dal bando, la regione con più fabbricati richiesti è la Sardegna (30), seguita da Lombardia (12), Abruzzo (10), Toscana e Lazio (entrambe 7). A quota 5 si attestano Puglia, Emilia Romagna, Calabria e Piemonte, mentre con 3 ciascuna Valle d'Aosta e Sicilia. Infine chiudono la lista, Marche, Campania e Veneto con 2 e Liguria ed Umbria con una ciascuna.

Tra i soggetti che hanno depositato le richieste, il 41% è rappresentato da società, il 31% da privati, il 15% da Enti, Amministrazioni pubbliche e protezione civile, l'8% da associazioni e cooperative ed il restante 5% da aziende agricole.

In linea con gli strumenti urbanistici vigenti si prevede di realizzare nelle case cantoniere, sulla base delle proposte imprenditoriali e in funzione della localizzazione e della consistenza, un'attività ricettiva di qualità e funzioni complementari come ristorazione, bar o punti di ristoro, centri informativi e didattici, stazioni per la ricarica dei veicoli elettrici.

Nella trasformazione degli immobili sono previsti dal bando, oltre alla conservazione dei manufatti originari e il loro miglior inserimento nel paesaggio sia da un punto di vista ambientale che percettivo, anche l'utilizzo di materiali compatibili con l'ambiente e con l'architettura storica, e colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo, garantendo il permanere del colore rosso pompeiano codificato dal MiBACT con il RAL 3001, della targa con l'indicazione della Strada Statale e della chilometrica e dello stemma identificativo di Anas.

Il bando di Anas è in linea con il progetto "Valore Paese Italia", sviluppato in collaborazione tra Agenzia del Demanio, Difesa Servizi Spa, MiBACT, MIMS, MATTM, Anas, da diversi Comuni e Regioni, Ferrovie dello Stato, Fondazione FS, ICS, IFEL, INVITALIA e il mondo ANCI.

I soggetti interessati dovranno far pervenire le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, sul Portale Acquisti ANAS (https://acquisti.stradeanas.it), pena esclusione, entro le ore 12.00 del 15 giugno 2021.

SUPERECOBONUS 110%: ANALISI DELLE LINEE GUIDA ENEA SU ASSEVERAZIONI E COMPUTO METRICO

DATA INIZIO LAVORI: LA TABELLA RIEPILOGATIVA

ENEA chiarisce quali sono i requisiti tecnici da rispettare, i prezzari da utilizzare e le spese da indicare in funzione della data di inizio dei lavori.

Data inizio lavori	Requisiti tecnici	Prezzari	Spese
Prima del 01/07/2020	Requisiti: DM 19/02/2007 e ss.mm.li Legge di riferimento: art. 119 e 121	Prezzari Regionali/province autonome; Listini ufficiali o listini delle CCIAA; Prezzi correnti (in difetto) di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi	Per le spese sostenute prima del 01/07/2020: aliquota Ecobonus "ordinario" (ex legge 296/2006) Per le spese sostenute a partire dal 01/07/2020: 110%
Tra il 01/07/2020 e il 05/10/2020	Requisiti: DM 19/02/2007 e ss.mm.li Legge di riferimento: art. 119 e 121	Prezzari Regionali/province autonome; Listini ufficiali o listini delle CCIAA; Prezzi correnti (in difetto) di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi	Per le spese sostenute prima del 01/07/2020: aliquota Ecobonus "ordinario" (ex legge 296/2006) Per le spese sostenute a partire dal 01/07/2020: 110%
A partire dal 06/10/2020	Requisiti: DM 06/08/2020 Legge di riferimento: art. 119 e 121	Prezzari regionali o DEI secondo la procedura di cui all' allegato A, punto 13, DM 06/08/2020	Per le spese sostenute a partire dal 01/07/2020: 110%

LA CONGRUITÀ DEI COSTI E LE REGOLE PER I PREZZARI

Il punto 13 dell'allegato A del DM 6 agosto 2020 (cd. Decreto Prezzi), per gli interventi di cui al SuperEcobonus (art. 119, commi 1 e 2, ovvero interventi trainanti e trainati di efficienza energetica), stabilisce che il tecnico abilitato giustifica i costi attraverso:

- i prezzari regionali o delle province autonome relativi alle regioni in cui si trova l'edificio oggetto di intervento;
- in alternativa ai suddetti prezzari, i prezzari DEI.

Se non sono presenti le voci degli interventi o parte degli interventi da seguire, il tecnico procede per via analitica avvalendosi anche dell'allegato I del D.M. 06/08/2020.

Qui è bene evidenziare che:

 i prezzi contenuti nei prezzari non sono quelli da applicare, ma quelli massimi applicabili;

- applicare sempre questi prezzi non è la regola assoluta e quindi occorre
 produrre le documentazioni del caso quali elenco prezzi e computo e, una volta
 compilati, verificare che i costi della ditta siano inferiori a quelli presenti nei prezzari
 regionali o DEI presi a riferimento;
- è possibile indifferentemente utilizzare uno dei due prezzari (ovvero regionali o DEI).

IL COMPUTO METRICO 'GIUSTO' DA ALLEGARE ALLA ASSEVERAZIONE

Il Computo Metrico da allegare all'asseverazione è il computo globale, totale corrispondente al 100% dei lavori oggetto dell'asseverazione.

Quindi, anche nel caso di SAL intermedi (ad esempio 30% e 60%, cd. SAL, stato di avanzamento lavori), si carica comunque il computo metrico complessivo.

Enea consiglia di organizzare il computo metrico per lavori e voci omogenee.

Nei SAL successivi (60% e fine lavori) è possibile, ad ogni modo, aggiornare il documento precedentemente caricato al SAL 30% qualora siano subentrate delle varianti in corso d'opera. In tal caso, si consiglia di evidenziare le variazioni subentrate all'interno del computo metrico.


COMPUTO METRICO: TUTTE LE VOCI

- costi reali degli interventi sulle parti comuni condominiali;
- costi reali degli interventi sulle parti private (costi relativi a ciascuna unità immobiliare presente nell'edificio condominiale);
- spese professionali per la realizzazione dell'intervento (a titolo di esempio: attestati di prestazione energetica, progettazione, direzione lavori, spese per il rilascio del visto di conformità, relazione tecnica ai sensi dell'art. 8, comma 1, d. lgs. 192/05 "ex legge 10/91", elaborati grafici e tutto ciò che è tecnicamente necessario per la realizzazione dell'intervento);
- spese sostenute per la documentazione da presentare presso gli enti competenti.

LA PROCEDURA CORRETTA PER LA REDAZIONE DEL COMPUTO METRICO

- 1. specificare, per ogni voce, quale sia il prezzario preso a riferimento;
- le spese professionali devono risultare inferiori ai valori massimi previsti dal <u>DM 17 giugno 2016</u> (cd. DM Parametri Bis);
- 3. poiché il <u>Decreto Interministeriale del 6 agosto 2020</u> richiede la giustificazione dei costi nel computo metrico per gli interventi di efficienza energetica "trainanti" e "trainati" di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 119, è facoltativo inserire nel Computo Metrico:
 - installazione degli impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo (commi 5 e 6, art. 119);
 - o colonnine di ricarica per i veicoli elettrici (comma 8, art. 119).

Per tali costi, il Portale SuperEcobonus effettua la verifica per i relativi limiti di spesa massimi ammissibili e il limite di spesa per kW di potenza nominale nel caso degli impianti fotovoltaici e per kWh di capacità di accumulo per i sistemi di accumulo.



NB – le cifre da indicare sul portale ENEA sono cumulative, cioè comprendono anche le spese professionali e di IVA, quando questa rappresenta un costo per il soggetto beneficiario.

A CACCIA DI ASSEVERAZIONI

Si distinguono in documenti propedeutici all'ottenimento di Ecobonus ordinario e SuperEcobonus 110%. L'asseverazione per il SuperEcobonus va sempre inviata tramite il portale Superbonus e serve per:

Superbonus utilizzo diretto (invio a fine lavori);

- Superbonus cessione del credito (SAL 30% / SAL 60% / a fine lavori);
- Superbonus sconto in fattura (SAL 30% / SAL 60% / a fine lavori).

Questa asseverazione riguarda:

- Requisiti tecnici;
- Congruità delle spese.

E' RISERVATA AGLI ASSOCIATI

LA GUIDA DELL'ENEA

SUL COMPUTO METRICO E ASSEVERAZIONI

PER ASSOCIARTI CLICCA QUI

SUPERBONUS 110%: COME DEVONO ESSERE INTERPRETATI I RIFERIMENTI AL "PASSAGGIO DI CLASSE" SISMICA?



Come devono essere interpretati i riferimenti al "PASSAGGIO DI CLASSE" sismica alla luce dei riferimenti su cui si basa la legge primaria, che non parlano questo linguaggio? A questo quesito ha risposto la commissione consultiva per il monitoraggio dell'applicazione del d.m. 28/02/2017 n. 58 e delle linee guida ad esso allegate.

Il decreto interministeriale 06/08/2020 "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici" stabilisce i requisiti tecnici da possedere e le procedure da utilizzare per poter accedere alle detrazioni fiscali ex legge 296/2006 e art. 14 del D.L. 63/2013, bonus facciate, quando energeticamente influenti, nonché al superbonus ex art. 119 del D.L. 34/2020. In merito si segnala che i punti iv), v), vi) e vii) dell'art. 2, comma 1, lettera b del citato decreto interministeriale, si riferiscono agli interventi previsti dai commi 2.quater e 2.quater.1 del D.L.63/2013 - che è tutt'ora vigente - e che si applica agli edifici di qualsiasi destinazione d'uso, a differenza del Superbonus 110% destinato prevalentemente agli edifici di tipo residenziale. Diversamente quando l'art. 2 comma 1, del "decreto requisiti ecobonus", si riferisce al superbonus 110% cita espressamente l'art. 119 del D.L. 34/2020.

Ciò premesso, il comma 2.quater si riferisce AGLI INTERVENTI CHE DANNO DIRITTO ALLA DETRAZIONE DEL 70% E DEL 75% E SONO INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA; 70% QUANDO SI INTERVIENE SU PIÙ DEL 25% DELLA SUPERFICIE DISPERDENTE, 75% QUANDO OLTRE A QUESTO C'È ANCHE IL RAGGIUNGIMENTO DELLA CLASSE MEDIA DEL COMPORTAMENTO DELL'INVOLUCRO EDILIZIO AI SENSI DEL DECRETO 26 GIUGNO 2015. Il comma 2.quater.1 riprende questi interventi congiuntamente agli interventi di riduzione del rischio sismico ammettendo che se si raggiunge la riduzione di una classe di rischio sismico la detrazione è pari all'80% mentre se si ha il raggiungimento della riduzione di due o più classi di rischio sismico la detrazione è pari all'85%. Questi commi rimangono in vigore e nel decreto attuativo quanto enunciato sopra è esplicitato all'interno dell'art. 2 comma 1 lettera b), nei punti iv, v, vi e vii.

In definitiva quanto sopra non si applica al super ecobonus, ma esclusivamente a quanto disciplinato dal comma 2.quater.1 dell'art. 14 D.L.63/2013.

PER SCARICARE LE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO CLICCA QUI

SUPERBONUS 110%: IL NODO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA DELL'ASSEVERATORE

Tra le norme sul Superbonus 110% da migliorare, vi è quella sulle modalità applicative dell'assicurazione prevista per le asseverazioni dei professionisti.

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, in proposito, ha assunto impegno, nella Commissione di Monitoraggio presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, di elaborare una proposta in tal senso.

Il professionista tecnico è in verità chiamato ad adempiere a tale tipologia di obbligazioni anche in relazione ad interventi coperti da agevolazioni fiscali precedenti il Superbonus 110, come ad esempio il Sismabonus con incarichi professionali ad hoc.

Nel sistema assicurativo, dunque, l'attività di asseverazione ed attestazione è già trattata e inclusa, nelle normative di formulazione "all risks", nella polizza generale di rc professionale per la quale vige obbligo assicurativo su ogni libero professionista in Italia ai sensi del dpr 137/2012.

In relazione al Superbonus 110 %, il legislatore ha tuttavia previsto alcune misure più stringenti per via dell'elevato importo previsto in detrazione e delle correlate potenziali ripercussioni economiche sullo Stato, nonché per l'uso di Fondi Europei che hanno sostanzialmente aumentato gli importi complessivi. Questo ha avuto l'effetto di portare alla statuizione di un obbligo assicurativo aggiuntivo e specifico, con una concentrazione di rischio per gli assicuratori superiore rispetto all'ordinario per quest'attività.

L'intento di questo documento è quello di proporre una semplificazione dell'adempimento dell'obbligo in capo al tecnico abilitato e nel contempo di definire condizioni che consentano una risposta pronta del mercato assicurativo, oggi in difficoltà rispetto alla richiesta di massimali elevati.

PER SCARICARE IL DOCUMENTO
COPERTURA ASSICURATIVA ASSEVERATORE
CLICCA QUI

AUMENTA IL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER I PROFESSIONISTI: ECCO UN ESEMPIO DI CALCOLO



Il Decreto Sostegni prevede un contributo a fondo perduto in misura superiore a quello previsto nelle prime bozze. Questo contributo segue i precedenti già previsti da altri provvedimenti emergenziali ma se ne discosta per aver superato la classificazione dei CODICI ATECO che aveva penalizzato alcuni operatori. LA DOMANDA POTRÀ ESSERE PRESENTATA A PARTIRE Ì 30 MARZO E FINO AL 28 MAGGIO 2021.

Laddove l'istanza telematica venga scartata anche in questo caso si potrà presentare istanza corretta entro i 5 giorni successivi dall'invio telematico.

ATTENZIONE: ciò è molto importante perché nel caso di presentazione nel termine del 28 maggio, ma poi scartata dalla Agenzia delle Entrate si avranno 5 giorni di tempo per presentare una istanza corretta, comunque valida anche se quest'ultimo periodo superi il predetto 28 Maggio.

Laddove non si fruisca di questa opportunità per sanare l'avvenuto scarto resta comunque valido l'istituto dell'autotutela.

BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DEL DECRETO SOSTEGNI

Il contributo a fondo perduto spetta ai soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che:

svolgono attività d'impresa

- arte o professione
- imprese agricole
- (la relazione illustrativa al decreto cita tra i possibili beneficiari anche enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali)

Non spetta a

- i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- i soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l'entrata in vigore del presente decreto;
- gli enti pubblici di cui all'articolo 74 del TUIR;
- gli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all'articolo 162bis del TUIR.

CONDIZIONI PER BENEFICIARE DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DEL DECRETO SOSTEGNI

- Il contributo spetta esclusivamente ai soggetti con un ammontare di compensi e ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 non superiore a 10 milioni di euro.
- 2. il contributo spetta se l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2020 è inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019. Per i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza del suddetto requisito del calo di fatturato/corrispettivi. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi

COME CALCOLARE IL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DEL DECRETO SOSTEGNI, ECCO UN ESEMPIO

L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019 come segue:

- 1. 60% per i soggetti con ricavi e compensi indicati al comma 3 non superiori a centomila euro;
- 2. 50% per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro;
- 3. 40% per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di euro;
- 4. 30% per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
- 5. 20% per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

UN ESEMPIO DI UN PROFESSIONISTA CHE HA FATTURATO

- 240.000 euro nel 2019
- 120.000 euro nel 2020

Calcoliamo la media mensile del 2019 data da 240.000/12=20.000

Calcoliamo la media mensile del 2020 data da 120.000/12=10.000

Calcoliamo la differenza tra le medie mensili e otterremo 20.000-10.000=10.000

Moltiplicando 10.000 per il coefficiente del 50% (spettante poiché il fatturato del 2019 è compreso tra i 100.000 euro e i 400.000 euro) ed otteniamo i 5.000 euro di contributo spettante da richiedere con apposita istanza.

PER SCARICARE LE ISTRUZIONI PER LA DOMANDA

CLICCA QUI

PER SCARICARE LA DOMANDA

CLICCA QUI

IMPIANTI SPORTIVI: IL NUOVO DECRETO SULLA SICUREZZA NELLA COSTRUZIONE, ESERCIZIO E AMMODERAMENTO DELLE STRUTTURE

E' stato pubblicato in G.U. n. 67 del 18 marzo 2021, il d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, il quale dà attuazione all'art. 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, in vigore dal 3 aprile 2021. Particolare riguardo va rivolto all'art.4, per l'ammodernamento e la costruzione di impianti sportivi, con particolare attenzione alla sicurezza, nonché tutti gli interventi necessari per riqualificare le infrastrutture sportive. Si dovrà predisporre un documento di fattibilità delle alternative progettuali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera ggggg-quater, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a valere quale progetto di fattibilità tecnica ed economica, (articolo 23, commi 5 e 5-bis del medesimo decreto), corredato di un piano economico-finanziario, con il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività. Il documento di fattibilità delle alternative progettuali

- può comprendere la costruzione di immobili con destinazioni d'uso diverse da quella sportiva, che siano complementari o funzionali al finanziamento o alla fruibilità dell'impianto sportivo, con esclusione della realizzazione di nuovi complessi di edilizia residenziale;
- può inoltre prevedere il pieno esaurimento a fini commerciali, turistici, educativi e ricreativi di tutte le aree di pertinenza dell'impianto in tutti i giorni della settimana.

Nel caso di intervento **su impianto preesistente da dismettere**, il documento di fattibilità può

- prevederne la demolizione e ricostruzione, anche con volumetria e sagoma diverse;
- può contemplare il riconoscimento di un prezzo, il rilascio di garanzie, misure di sostegno da parte del comune o di altre amministrazioni o enti pubblici, la cessione del diritto di superficie o del diritto di usufrutto su di essi, ovvero la cessione del diritto di superficie o del diritto di usufrutto di altri immobili di proprietà della pubblica amministrazione, nonché il trasferimento della proprietà degli stessi all'associazione o alla società sportiva dilettantistica o professionistica utilizzatrice dell'impianto in via prevalente, nel rispetto delle previsioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Il decreto 38/2021 anticipa:

- un prossimo decreto di riordino e aggiornamento delle norme in materia di ordine e sicurezza pubblica nonché di prevenzione incendi e sicurezza antincendio.
- un ulteriore decreto da adottarsi entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, che costituisca regolamento unico delle norme tecniche di sicurezza per la costruzione, la modificazione, l'accessibilità e l'esercizio degli impianti sportivi.

PER SCARICARE IL DECRETO CLICCA QUI

PROGRAMMA SPERIMENTALE PER LA RIFORESTAZIONE URBANA: PUBBLICATO L'AVVISO PUBBLICO

Il portale del Ministero della transizione ecologica ha comunicato che è stato pubblicato l'avviso pubblico sul 'Programma Sperimentale per la Riforestazione Urbana' (come previsto dal decreto ministeriale del 9 ottobre 2020), con il quale è stato avviato il finanziamento del programma che ha ad oggetto la messa a dimora di alberi, compresi gli impianti arborei da legno di ciclo medio e lungo, il reimpianto e la selvicoltura ovvero la creazione di foreste urbane e periurbane, nonché la manutenzione successiva all'impianto. Sono stati stanziati 18 milioni di euro per l'anno 2021 per finanziare le proposte progettuali che verranno presentate dalle città metropolitane. Ciascuna città metropolitana, può presentare fino ad un massimo di 5 progetti, che redige o seleziona, tenendo conto, oltre che dei requisiti di ammissibilità, in particolare, della valenza ambientale e sociale dei medesimi, del livello di riqualificazione e di fruibilità dell'area oggetto dell'intervento, dei livelli di qualità dell'aria e della localizzazione nelle zone oggetto delle procedure di infrazione comunitaria. Ai fini della localizzazione degli interventi, sono considerati ambiti di attuazione preferenziale i territori delle città metropolitane ricompresi nelle zone interessate dalle procedure di infrazione. Il termine ultimo per la presentazione delle proposte scade alle ore 12.00 del 20 luglio 2021.



NEWS FISCALI

SUPERBONUS DEL 110%, NIENTE MAXI SCONTO PER LE UNITÀ IMMOBILIARI F3: I CHIARIMENTI DELLE ENTRATE

Il superbonus del 110% spetta solo in caso di lavori su edifici esistenti, e

LE F3 NON PREGIUDICANO IL SUPERBONUS PER **ALTRE UNITA'**

La risposta delle Entrate

le unità immobiliari F3 restano pertanto dall'agevolazione. chiarimenti è l'Agenzia delle Entrate, con la risposta all'interpello n. 174 del 16 marzo 2021. È un condominio a chiedere chiarimenti sulla possibilità o meno di accesso al superbonus previsto dal decreto Rilancio, considerando la

presenza nell'edificio di unità immobiliari ancora non completate, per mancanza di liquidità da parte dei proprietari. Nello specifico, si chiede se sulle unità immobiliari censite catastalmente nella categoria F3 sia possibile accedere al superbonus per i lavori trainati, se concorrano o meno alla determinazione dell'importo massimo di spesa detraibile e se vi siano vincoli all'esecuzione di lavori trainanti sulle parti comuni del condominio.

Il superbonus del 110% spetta a condizione che i lavori siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici esistenti, dotate di impianto di climatizzazione invernale, di natura residenziale. Non rientrano tra le spese ammesse in detrazione quelle sostenute per interventi realizzati in fase di nuova costruzione.

Sono questi alcuni dei requisiti fondamentali per l'accesso al superbonus del 110% evidenziati dall'Agenzia delle Entrate. La risposta all'interpello n. 174 del 16 marzo 2021 specifica che restano esclusi dalla possibilità di accedere all'agevolazione gli edifici in corso di costruzione. Si tratta per l'appunto di quelli iscritti al Catasto Fabbricati con categoria F3, edifici o unità immobiliari non definibili come esistenti e di natura residenziale, in quanto sono ancora in corso di costruzione.

L'Agenzia delle Entrate riporta quindi un precedente chiarimento fornito dall'Agenzia del territorio, che con la circolare n. 9 T del 26 novembre 2001 specificava come tale categoria catastale fosse da ascrivere tra quelle fittizie, "che, pur non previste nel quadro generale delle categorie (in quanto ad esse non è associabile una rendita catastale), sono state necessariamente introdotte per poter permettere la presentazione in Catasto di unità particolari (lastrici solari, corti urbane, unità in via di costruzione ecc..) con la procedura informatica di aggiornamento Docfa", (cfr. anche circolare n.4/T del 29 ottobre 2009), in quanto si tratta di categoria provvisoria, nella quale, su richiesta di parte e senza attribuzione di alcuna rendita catastale, vengono inseriti gli immobili in attesa della definitiva destinazione."

Di conseguenza, le unità immobiliari F3 restano fuori dall'ambito applicativo del superbonus del 110%, trattandosi di unità in via di costruzioni e non esistenti.

Con la stessa risposta ad interpello, l'Agenzia delle Entrate evidenzia un ulteriore aspetto importante. La presenza di unità immobiliari accatastate nella categoria F3 all'interno del condominio non preclude l'accesso al superbonus per i lavori sulle parti comuni e, conseguentemente, per i lavori trainati sui restanti appartamenti. Questo perché il condominio non è solo composto da unità in fase di costruzione, ma anche da edifici esistenti. In tal caso, l'accesso all'agevolazione per i lavori di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate, è subordinata ad un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio esistente, senza considerare le unità in corso di costruzione.

SUPERBONUS, IL TECNICO TITOLARE DELL'IMMOBILE PUÒ OCCUPARSI IN PRIMA PERSONA DELLE ASSEVERAZIONI E CERTIFICAZIONI



I lavori sulla villa da destinare anche a studio professionale possono beneficiare del Superbonus solo nella misura del 50 per cento. L'ingegnere titolare dell'immobile, inoltre, potrà occuparsi in prima persona delle asseverazioni e certificazioni per la fruizione dell'agevolazione in quanto l'obbligo di estraneità ai lavori, come chiarito dall'Enea, sussiste solo per il tecnico che redige l'Ape. Sono, in sintesi, i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate con la **risposta n. 198 del 22 marzo 2021**.

L'istante è il proprietario di una villa da ristrutturare che sarà destinata in parte ad abitazione e in parte a studio professionale. In particolare, rappresenta che un vano dell'immobile viene da lui utilizzato per svolgere l'attività professionale, mentre i restanti vani sono destinati ad uso residenziale e pertinenziale. Gli interventi che intende eseguire riguardano il rifacimento del cappotto termico sulle superfici opache verticali e l'isolamento delle superfici orizzontali racchiudenti l'involucro, l'installazione di una caldaia a condensazione in sostituzione del generatore e lavori di miglioramento sismico. Chiede, quindi, se può fruire del Superbonus, in considerazione del fatto che un locale dell'unità immobiliare è utilizzato come studio professionale, e se può effettuare egli stesso le asseverazioni e le certificazioni richieste dalla normativa, essendo un ingegnere libero professionista, regolarmente

iscritto al relativo albo professionale. L'Agenzia fa sapere che l'istante potrà accedere al Superbonus in relazione ai prospettati interventi da realizzare sull'immobile ad uso promiscuo, limitatamente al 50% delle spese effettivamente sostenute.

Come chiarito anche dalla circolare n. 19/E dell'8 luglio 2020, se gli interventi sono realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente anche all'esercizio dell'arte o della professione, o attività commerciale, la detrazione spettante è calcolata sul 50% delle spese sostenute. Tale principio, precisa l'Agenzia, si applica nel caso in cui sull'unità immobiliare residenziale adibita anche all'esercizio di attività professionale siano realizzati sia interventi di recupero del patrimonio edilizio (inclusi quelli antisismici), sia interventi di riqualificazione energetica.

Riguardo al quesito sull'asseverazione l'Agenzia ritiene che il proprietario, essendo un ingegnere, può senz'altro provvedere in prima persona a sottoscrivere la progettazione esecutiva e la direzione dei lavori, le certificazioni e le attestazioni connesse con l'esecuzione dei lavori, non essendoci alcuna preclusione normativa al riguardo. Secondo le precisazioni fornite dall'Enea nelle Faq, infatti, "L'asseverazione e l'attestato di prestazione energetica possono essere redatti da un qualsiasi tecnico abilitato alla progettazione di edifici e impianti nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente (cfr. DPR 75/2013) e iscritto allo specifico Ordine o Collegio professionale" mentre "Riguardo al principio di estraneità ai lavori, l'obbligo sussiste solo per il tecnico che redige l'A.P.E., in accordo col medesimo DPR 75/2013" (FAQ n. 2.A).

In particolare, il decreto interministeriale 6 agosto 2020 non preclude al direttore dei lavori o al progettista la possibilità di firmare gli attestati di prestazione energetica (Ape) convenzionali per l'accesso alle detrazioni fiscali del Superbonus, finalizzati solo a dimostrare che l'edificio considerato nella sua interezza consegua, dopo gli interventi, il miglioramento di due classi energetiche. Resta inteso, conclude l'Agenzia, che per la redazione degli Ape si applicano i requisiti di indipendenza e imparzialità dei soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici.

SISMABONUS E TEMPISTICA DI PRESENTAZIONE DELL'ASSEVERAZIONE: L'AGENZIA DELLE ENTRATE CHIARISCE UN ULTERIORE DUBBIO



Con la risposta n. 192 del 18 marzo 2021, l'Agenzia delle entrate chiarisce in merito alla tempistica relativa alla presentazione della asseverazione del rischio sismico degli edifici necessaria per usufruire Sismabonus. In particolare la corretta applicazione dell'articolo 16, comma 1-quater del DI n. 63/2013.L'interpello è di una società che oltre all'attività principale svolge un'attività secondaria rappresentata dalla compravendita e costruzione di immobili destinati principalmente all'esercizio dell'attività principale. L'istante, ha acquistato tra il 2017 e il 2019, alcuni edifici con lo scopo di ristrutturarli tramite demolizione e ricostruzione con ampliamento della metratura. A fine lavori il progetto prevede la realizzazione di due edifici da utilizzare nell'esercizio dell'attività di impresa della ditta. Il permesso a costruire è stato rilasciato nel dicembre 2020. Gli immobili in questione sono situati nella zona sismica 2 e dopo gli interventi avranno superfici più ampie e una maggiore cubatura rispetto agli edifici preesistenti. La società ha presentato due distinte richieste di permesso a costruire nel 2019, la seconda riguardava una variante dell'autorizzazione ricevuta nel 2018. Nel 2020, sono state prodotte le asseverazioni attestanti il rischio sismico accertato prima dell'intervento in quanto l'opera deve essere ancora realizzata. La società ritiene di poter usufruire del Sismabonus "ordinario" previsto dal combinato disposto degli articoli 16-bis, lettera i) del Tuir e 16 del DI n. 63/2013, usufruendo della detrazione del 50% delle spese sostenute, nel limite di 96mila euro per ciascun immobile e per ogni anno, da suddividere in 5 quote annuali di pari importo, o delle maggiori detrazioni del 70% e 80% a seconda che vi sia la diminuzione di una o due classi di rischio. In relazione a tale agevolazione chiede se potrà beneficiare del Sismabonus ordinario e possa applicare la detrazione nel limite massimo di 96mila euro per ogni edificio esistente prima della demolizione. L'Agenzia delle Entrate, esclude che l'istante possa beneficiare dell'agevolazione. La conclusione sfavorevole per il contribuente emerge dal quadro normativo che disciplina l'agevolazione richiamata dalla società. L'Agenzia ricorda che il decreto n. 58/2017 del Mit detta le linee guida per la determinazione del rischio sismico degli immobili e definisce e le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati. Il Dm stabilisce che chi progetta l'intervento strutturale deve asseverare la classe di rischio dell'edificio prima dei lavori e quella conseguibile a fine intervento. In relazione al caso in esame è importante rilevare che l'articolo 3, comma 3, di tale decreto, in vigore al momento della presentazione delle richieste di permesso a costruire da parte dell'istante, prevedeva la contestuale presentazione dell'asseverazione insieme alla richiesta del titolo abilitativo. Nel caso in esame, quindi, l'asseverazione prodotta nel 2020, successivamente alla richiesta di autorizzazione a costruire (2019 e con variante all'autorizzazione 2018), impedisce alla società di accedere al Sismabonus, come chiarito con la circolare n. 19/2020 in base a cui l'accesso all'agevolazione è precluso in caso di asseverazione tardiva. Solo successivamente ai fatti dell'interpello è entrata in vigore la modifica prevista dal decreto Mit n. 24/2020, che ha previsto che "il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico e l'asseverazione di cui al comma 2, devono essere allegati alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire, al momento della presentazione allo sportello unico competente di cui all'articolo 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, per i successivi adempimenti, tempestivamente e comunque prima dell'inizio dei lavori". Tale disposizione è valida per i titoli abilitativi chiesti a partire dalla data di entrata in vigore del provvedimento (16 gennaio 2020). In conclusione la società, non avendo allegato le previste asseverazioni alle richieste di permesso a costruire nel 2019, come variante del 2018, non può beneficiare, in base alla disciplina all'epoca vigente, del Sismabonus. La conclusione assorbe anche gli altri quesiti dell'istante.

SUPERBONUS 110%, NON È NECESSARIO RICHIEDERE UN APPOSITO CODICE FISCALE PER IL "CONDOMINIO MINIMO"

Con la Risposta n. 196 di oggi 18 marzo l'Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti in merito al Superbonus 110% per interventi di ristrutturazione per la riduzione del rischio sismico e di efficientamento energetico, realizzati su un "condominio minimo" (composto da due edifici). In uno dei quesiti l'istante chiede se sia necessario richiedere un codice fiscale per il "condominio minimo" e, nel caso venga richiesto un codice fiscale, se tali detrazioni siano gestibili tutte tramite il codice fiscale del condominio invece che come singole persone fisiche. "Al fine di beneficiare del Superbonus per detti interventi non è necessario richiedere un apposito codice fiscale per il "condominio minimo" tuttavia, nel caso in cui lo stesso sia stato richiesto, ai fini della fruizione del beneficio, può essere utilizzato il codice fiscale del condomino che è tenuto ad effettuare i connessi adempimenti", ha precisato il Fisco.

PER SCARICARE LA RISPOSTA ALL'INTERPELLO N.196/2021 CLICCA QUI

BONUS VERDE: NON SPETTA PER I LAVORI IN AUTONOMIA



L'agevolazione non spetta per i lavori in economia. Tuttavia, questo non esclude che il contribuente possa rivolgersi a fornitori diversi per

l'acquisto degli alberi/piante/arbusti/cespugli/specie vegetali e per la realizzazione dell'intervento.

E' possibile portare in detrazione gli acquisti effettuati direttamente dal committente relativi al bonus verde quando la posa in opera è effettuata da un giardiniere di propria fiducia? (Risponde FiscoOggi)

Ammettendo che l'intervento rientri tra quelli ammessi al cosiddetto "bonus verde", che esistano tutte le condizioni dettati dalla norma che ha introdotto l'agevolazione per poterne usufruire (articolo 1, commi da 12 a 15, della legge n. 205/2017) e che si rispettino gli adempimenti previsti, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che l'agevolazione non spetta per i lavori in economia. Tuttavia, questo non esclude che "il contribuente possa rivolgersi a fornitori diversi per l'acquisto degli alberi/piante/arbusti/cespugli/specie vegetali e per la realizzazione dell'intervento" (circolare n. 19/2020).

Per avere l'agevolazione, comunque, è fondamentale che l'intervento di riqualificazione dell'area verde sia complessivo e "ricomprenda anche le prestazioni necessarie alla sua realizzazione".

BONUS 110% ENTI PUBBLICI: LA RISPOSTA N. 162 DELL'8 MARZO 2021 DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'Agenzia delle entrate ha pubblicato la **risposta n 162 del 08 marzo 2021** avente ad oggetto: "Superbonus- interventi realizzati da enti di gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica su immobili di proprietà di un consorzio di Comuni Articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n.77".

L'Istante rappresenta di essere un ente pubblico di servizio, non economico, ausiliario della Regione, dotato di autonomia organizzativa, patrimoniale, amministrativa e contabile, che attua e gestisce il patrimonio di edilizia sociale ed esercita le funzioni attribuite dalla legge regionale (...) - recante "Norme in materia di edilizia sociale" - con competenza estesa al rispettivo ambito territoriale. L'Istante rappresenta, altresì, di avere il compito di mettere a disposizione alloggi economici per categorie svantaggiate, attraverso la riqualificazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e l'attuazione di interventi di edilizia convenzionata e agevolata. L'Istante fa presente, al riguardo, che:

- svolge le attività tipiche degli ex Istituti Autonomi Case Popolari (IACP) in quanto, come risulta statuto, "esercita le funzioni e svolge le competenze attribuite alle ATC (o agli ex Istituti Autonomi delle Case Popolari) dalla legislazione nazionale e regionale di settore nell'ambito territoriale definito dalla legge regionale o al di fuori di tale ambito ove previsto dalla normativa regionale;
- gestisce, tra l'altro, immobili, adibiti ad edilizia residenziale pubblica di proprietà di un consorzio di Comuni, sui quali intenderebbe eseguire interventi di efficientamento energetico e di miglioramento sismico. Tanto premesso, chiede se possa beneficiare del cd. Superbonus di cui all'articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020 nonché optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito ai sensi dell'articolo 121 del medesimo decreto legge n. 34 del 2020 con riferimento ad interventi realizzati su immobili di proprietà di un consorzio di Comuni adibiti ad edilizia residenziale pubblica e da esso gestiti.

Con la Risposta n. 162 del 2021, l'Agenzia delle entrate afferma che, "in base a quanto rappresentato e nel presupposto che l'Istante eserciti le attività tipiche degli ex IACP attribuite alle Agenzie territoriali, si ritiene che - fermo restando che la verifica dei profili soggettivi attiene all'applicazione della legislazione nazionale e regionale in materia di edilizia residenziale sociale presupponendo, dunque, un'indagine di natura extratributaria non esercitabile in sede di interpello – lo stesso possa rientrare tra i soggetti destinatari del Superbonus, ai sensi del citato comma 9, lett. c) dell'articolo 119 del decreto Rilancio. Va, inoltre, precisato che il Superbonus si applica con riferimento agli interventi realizzati esclusivamente su immobili adibiti ad "edilizia residenziale pubblica". Si ritiene, infine, che l'Istante possa beneficiare dell'agevolazione in parola anche se gli interventi riguardano immobili, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, di proprietà di un consorzio di comuni. Ciò in quanto, trattandosi di una particolare forma associativa per la gestione di uno o più servizi nonché per l'esercizio associato di funzioni tra i comuni costituenti il consorzio, non assume rilievo, ai fini dell'applicazione della norma agevolativa in commento, la circostanza che sia stato costituito un consorzio di Comuni. Pertanto, nel caso in esame, atteso che, come riferito dall'Istante, il consorzio è costituito dai Comuni soci, proprietari degli immobili, che detengono in via esclusiva le quote di partecipazione all'interno del consorzio stesso, si ritiene che il Superbonus spetti anche con riferimento agli interventi agevolabili realizzati su immobili, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, di proprietà del predetto del credito corrispondente alla detrazione spettante, ai sensi del citato articolo 121 del medesimo decreto Rilancio".

PER SCARICARE LA RISPOSTA ALL'INTERPELLO N.162/2021

CLICCA QUI

consorzio di Comuni. In tal caso, l'Istante potrà altresì esercitare, in alternativa alla fruizione diretta del Superbonus, l'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione

NEL SUPERBONUS 110% RIENTRA IL FOTOVOLTAICO ISTALLATO A TERRA



L'Agenzia delle Entrate **risponde** ad un contribuente che intende realizzare interventi di riqualificazione energetica su un edificio unifamiliare di sua proprietà, rientranti nell'ambito di applicazione del Superbonus 110% e che, nell'ambito di tali lavori, vorrebbe realizzare come intervento "trainato" un impianto fotovoltaico a servizio dell'abitazione, ma **posizionato a terra su un "terreno comunque all'interno della proprietà dell'edificio"** e non sul tetto dell'edificio oggetto degli interventi trainanti. Il contribuente chiede quindi se, in tale ipotesi, possa accedere alla misura agevolativa. Sulla base della normativa e dei chiarimenti contenuti nella circolare n. 30/2020 l'Agenzia ritiene che, nel rispetto dei requisiti e delle condizioni normativamente previste, l'Istante possa accedere al Superbonus in relazione alle spese per l'installazione di impianti solari fotovoltaici sul terreno di pertinenza dell'abitazione oggetto di interventi di riqualificazione energetica.

PER SCARICARE LA RISPOSTA ALL'INTERPELLO N.171/2021
CLICCA QUI

SUPERBONUS PER IMMOBILE DIROCCATO E ABBANDONATO IN ZONA VINCOLATA



Un immobile è ubicato all'interno di un parco nazionale, sottoposto a vincolo paesaggistico, costituito da un fabbricato collabente allo stato rustico (categoria F/2), gravemente danneggiato e parzialmente diroccato per vetustà, con annesso un terreno agricolo. Il fabbricato, in stato di abbandono da molti anni, è privo di qualsiasi infisso e presenta muri interni e perimetrali fatiscenti e semidiroccati, con la conseguenza che è impossibile conoscere e dare prova della tipologia di riscaldamento esistente, molto probabilmente stufe a legna/gas o un caminetto. L'istante intende fruire della detrazione prevista dall'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. Superbonus) per la ristrutturazione del citato fabbricato, con riferimento ai seguenti interventi:

- 1) realizzazione di un cappotto termico, utilizzando mattoni termici portanti e/o un cappotto interno;
- 2) installazione di una caldaia a biomassa e del relativo impianto di riscaldamento radiante;
- **3)** installazione di pannelli solari fotovoltaici, accumulatori di energia e pannelli solari termici

Per le altre spese non espressamente menzionate sempre relative alla ristrutturazione e manutenzione del manufatto, l'Istante chiede di poter beneficiare della detrazione del 50 per cento prevista dalla vigente normativa. Nello specifico l'Agenzia delle Entrate, ha specificato che laddove l'intervento rientri tra quelli di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del d.P.R. n. 380 del 2001, e tale circostanza risulti dal titolo amministrativo, e vengano effettuati interventi antisismici e di efficienza energetica rientranti nel Superbonus su immobili esistenti iscritti nel catasto fabbricati (F/2) - l'Istante può fruire delle citate agevolazioni, nel rispetto di ogni altra condizione richiesta dalla normativa e fermo restando l'effettuazione di ogni adempimento richiesto. Al riguardo, ritiene che, sentita ENEA, per gli interventi di efficientamento energetico (ad eccezione dell'installazione dei collettori solari per produzione di acqua calda e dei generatori alimentati a biomassa) deve altresì essere dimostrato, sulla base di una relazione tecnica, che nello stato iniziale l'edificio era dotato di un impianto idoneo riscaldare а qli ambienti di cui era costituito. In tale ipotesi, l'Istante è esonerato dal produrre l'A.P.E. iniziale. Da ultimo, con riferimento alla possibilità di usufruire della detrazione del 50 per cento "per le altre spese sopra non espressamente menzionate, sempre relative alla ristrutturazione e manutenzione del manufatto", data la generalità della domanda, si rinvia ai chiarimenti forniti nella circolare n. 19/E dell'8 luglio 2020. Per completezza si rileva che per i requisiti di accesso al Superbonus, che non sono oggetto della presente istanza di interpello, si rimanda alle citate circolari n. 24/E e 30/E del 2020 dove sono illustrati i necessari chiarimenti volti a definire in dettaglio l'ambito dei soggetti beneficiari, la natura degli immobili interessati e degli interventi agevolati e, in generale, gli adempimenti a carico degli operatori. Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto e non implica un giudizio in merito alla conformità degli interventi che verranno realizzati alle normative urbanistiche, nonché alla qualificazione e quantificazione delle spese sostenute, su cui rimane fermo ogni potere di controllo dell'amministrazione finanziaria.

BONUS FACCIATE:INCLUSI I CHIOSTRI SOLO SE AD USO PUBBLICO



L' Agenzia delle Entrate ricorda, che il bonus facciate spetta a condizione che gli edifici oggetto degli interventi **siano ubicati in zona A o B** ai sensi del <u>dm 2 aprile</u> 1968, n.1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.

Secondo quanto stabilito dall'articolo 2 del predetto dm n. 1444/1968, sono classificate zone territoriali omogenee:

- le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
- 2. le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone a): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5 % (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 m³/m².

L'Agenzia, quindi, spiega che con la <u>circolare n. 2/E del 14 febbraio 2020</u> è stato chiarito che:

Devono, invece, considerarsi escluse, stante il testo normativo, riferito alle facciate esterne e alle strutture opache verticali, le spese sostenute per gli interventi sulle superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, fatte salve quelle **visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico**, nonché le spese sostenute per la sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli.

Ciò premesso, in considerazione di tali chiarimenti, sul presupposto essenziale che la porzione di immobile sui cui sono operati gli interventi **risulti visibile da suolo ad uso pubblico** e sia stipulata in tale senso **apposita convenzione** con l'Amministrazione Comunale che ne disciplini l'uso, ritiene che gli interventi possano fruire della detrazione al 90%.

Nel caso riportato nell'istanza era stato esplicitato che:

- il chiostro ricade in Zona "A" e l'immobile è vincolato ai sensi dell'articolo
 21 del dlgs n. 42/2004;
- l'immobile è individuato, ai sensi dell'articolo 56 delle Norme di Attuazione del PRG, come "Attrezzatura di quartiere".

L'istante, inoltre, aveva dichiarato che, il comma 3) del richiamato articolo 56 recita: Le attrezzature di cui al comma 1) sono pubbliche o assoggettate ad uso pubblico. Per le attrezzature assoggettate ad uso pubblico i proprietari dovranno stipulare con l'Amministrazione Comunale apposita convenzione che ne disciplini l'uso. Detto ciò, il contribuente chiedeva se gli interventi realizzati sulla "facciata" dell'immobile di proprietà possano beneficiare del bonus facciate. L'istante riteneva a ragione, che la facciata essendo posta all'interno di un chiostro ad uso pubblico doveva beneficiare della detrazione al 90% poiché rispettava il requisito della "visibilità da area pubblica".

PER SCARICARE LA RISPOSTA ALL'INTERPELLO N.154/2021 CLICCA QUI

SUPERBONUS 110%:INTERVENTI ANTISISMICI E CONTENIMENTO ENERGETICO

L'agenzia delle Entrate è intervenuta in merito agli interventi trainanti e trainati su edificio unifamiliare (composto da unità A/3 e C/6), sprovvisto del certificato di abitabilità/agibilità e gli interventi antisismici di ristrutturazione edilizia con parziale

demolizione e interventi di efficientamento energetico. Presentazione del nuovo modello B allegato al DM n. 58/2017.

RISPOSTA N. 167 DEL 10 MARZO 2021. L'Istante fa presente di essere proprietario di un edificio unifamiliare composto da due unità immobiliari distintamente accatastate di cui una classificata nella categoria catastale A/3 (abitazione) e l'altra nella categoria catastale C/6 (autorimessa adibita a pertinenza), facenti parte di un unico corpo di fabbrica ed entrambe servite da impianto di riscaldamento. L'edificio, realizzato con licenza di costruzione, rilasciata il 26 agosto 1969, risulta essere conforme al progetto di costruzione, ma privo del certificato di agibilità/abitabilità. L'Istante intende effettuare interventi trainanti di coibentazione dell'involucro e sostituzione dell'impianto di riscaldamento, nonché interventi trainati di installazione di impianto fotovoltaico con relativo accumulatore e sostituzione degli infissi. Con documentazione integrativa presentata, fa presente di non essere ancora in possesso del titolo che assenta i lavori.

Ciò premesso, l'Istante chiede, in relazione alle agevolazioni previste dall'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, se:

- 1. le detrazioni fiscali spettano anche se le indicate unità immobiliari siano prive del certificato di agibilità/abitabilità;
- 2. ai fini del calcolo dell'ammontare complessivo della detrazione fiscale spettante per l'esecuzione degli interventi "trainanti" e "trainati", si debba fare riferimento al criterio previsto per gli edifici unifamiliari o, trattandosi di due unità immobiliari distintamente accatastate, al criterio previsto per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
- 3. in riferimento all'unità immobiliare accatastata C/6, considerato che la stessa è fornita di impianto di riscaldamento, le detrazioni fiscali previste dall'articolo 119 del decreto Rilancio spettino sia per gli interventi "trainanti" (isolamento termico dell'involucro e sostituzione dell'impianto di riscaldamento) che per quelli "trainati" (sostituzione degli infissi).

RISPOSTA N. 168 DEL 10 MARZO 2021. L'Istante fa presente che, il 29 aprile 2020, ha presentato una SCIA PER UN INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE STATICA ANTISISMICA di due distinte unità immobiliari di categoria catastale C/2 che, al

termine dei lavori, saranno destinate all'uso abitativo, insieme all'allegato B previsto dal decreto ministeriale n. 58 del 2017, dal quale emergeva il passaggio a due o più classi inferiori di rischio sismico. In particolare, la richiesta del titolo abilitativo è stata presentata per un intervento di ristrutturazione edilizia con parziale demolizione (ex art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R.n. 380 del 2001) finalizzata alla sicurezza statica ed antisismica senza variazione volumetrica. Il Comune competente ha autorizzato il 6 luglio 2020 l'inizio dei lavori. Con documentazione integrativa presentata, l'Istante fa presente che gli interventi che intende eseguire, oggetto della SCIA sono gli stessi indicati in una precedente istanza di interpello. L'Istante intende eseguire, tra l'altro, anche interventi trainati (quali l'installazione dell'impianto fotovoltaico), nonché interventi di efficientamento energetico sulle unità oggetto di intervento, sprovviste di impianto di riscaldamento. Considerato che, successivamente all'ottenimento dell'autorizzazione, il D.M. n.329 del 2020 ha aggiornato le modalità per l'attestazione della riduzione del rischio sismico, riportate nel D.M. n. 58 del 2017 (modello B), l'Istante chiede se, al fine di poter fruire del Superbonus, debba integrare il modello B tenendo conto delle ultime modifiche apportate. Con riferimento alla domanda presentata dall'istante, l'Agenzia delle Entrate, dopo aver ricordato i presupposti normativi e il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici 2 febbraio2021, n. 31615, ha chiarito che l'attestazione della congruità delle spese, inserita nell'Allegato B, risponde ad una mera semplificazione degli adempimenti e, conseguentemente, la mancanza della stessa al momento in cui è stata presentata la pratica edilizia relativa alla SCIA, antecedente al1º luglio 2020, non pregiudica l'accesso al Superbonus. Ai fini del Superbonus, il comma 13, lettera b) dell'articolo 119 del decreto Rilancio, stabilisce che per gli interventi antisismici "i professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico" attestano, "altresì la corrispondente congruità delle spese" e ai sensi del successivo comma 13-bis del citato articolo 119, la predetta asseverazione "è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei limiti di cui all'art. 121", detta attestazione dovrà essere prodotta entro tale ultimo termine.

PER SCARICARE LA RISPOSTA 167 DEL 2021
CLICCA QUI
PER SCARICARE LA RISPOSTA 168 DEL 2021
CLICCA QUI

IL SUPERBONUS PER LE CASE INUTILIZZATE

Con la <u>risposta n.17 del 2021</u>, l'Agenzia delle entrate ha chiarito come applicare il Superbonus 110% per lavori sulle unità cosiddette "collabenti", vale a dire, immobili inutilizzabili-inabitabili a causa della loro fatiscenza. Nel caso specifico gli immobili oggetto dell'intervento sono un'unità accatastata alla categoria catastale C/2 (pertinenza di un'abitazione categoria catastale A/3) ed un fabbricato collabente accatastato come F/2. Le condizioni delle unità immobiliari sono in parte gravemente danneggiate e in parte diroccato e si vorrebbe utilizzare la maxi detrazione fiscale, introdotta dal decreto Rilancio, per realizzare/installare:

- cappotto termico;
- caldaia a biomassa con relativo impianto di riscaldamento radiante;
- pannelli fotovoltaici con accumuli e pannelli solari termici.

L'Agenzia delle Entrate, in particolare, ricorda che ai fini dell'ecobonus, "per gli edifici collabenti, nei quali l'impianto di riscaldamento non è funzionante, deve essere dimostrabile che l'edificio è dotato di impianto di riscaldamento [...] e che tale impianto è situato negli ambienti nei quali sono effettuati gli interventi di riqualificazione energetica. [...] Questa condizione è richiesta per tutte le tipologie di interventi agevolabili ad eccezione dell'installazione dei collettori solari per produzione di acqua calda e, dal 1° gennaio 2015, dei generatori alimentati a biomassa e delle schermature solari".

Quindi chiarisce l'Agenzia, "per effetto del richiamo contenuto nel citato articolo 119 del decreto Rilancio agli articoli 14 e 16 del decreto legge n. 63 del 2013, i principi sopra enunciati si applicano anche ai fini del Superbonus. Pertanto, è possibile fruire del Superbonus anche relativamente alle spese sostenute per gli interventi realizzati su edifici classificati nella categoria catastale F/2 ('unità collabenti') a condizione, tuttavia, che al termine dei lavori l'immobile rientri in una delle categorie catastali ammesse al beneficio (immobili residenziali diversi da A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze)".

Si ricorda poi che la legge di bilancio 2021 ha inserito il comma 1-QUATER nell'art. 119 del decreto Rilancio, in modo da comprendere nel Superbonus anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di copertura e-o di uno o più muri perimetrali, a condizione che al termine degli interventi si raggiunga una classe energetica in fascia A.

SISMABONUS ACQUISTI E DECRETO SEMPLIFICAZIONI: CHIARIMENTI DALLE ENTRATE



La società istante, avente ad oggetto l'attività di costruzione e ristrutturazione immobiliare, afferma di essere proprietaria in ... (zona a rischio sismico 3) di un edificio residenziale e di una particella fondiaria pertinenziale . Espone di aver ottenuto il rilascio di un Permesso di Costruire per la DEMOLIZIONE DELL'EDIFICIO ESISTENTE E RICOSTRUZIONE DI UNA PALAZZINA RESIDENZIALE COSTITUITA DA 6 UNITÀ IMMOBILIARI AD USO ABITATIVO, OLTRE AI RELATIVI BOX PERTINENZIALI. Le procedure amministrative sono state avviate il ... 2018 ed il titolo edilizio è stato rilasciato in data ... 2019. LA RICOSTRUZIONE PREVEDE UN INCREMENTO VOLUMETRICO SULLA BASE DELLA NORMATIVA PROVINCIALE ED È EFFETTUATA SUL MEDESIMO SEDIME DELL'ORIGINARIO EDIFICIO, FATTA ECCEZIONE PER UNA PARTE DELL'INTERRATO (OSPITANTE I GARAGES) CHE INSISTE NEL SOTTOSUOLO DELLA CONFINANTE PARTICELLA FONDIARIA PERTINENZIALE. Al momento non risultano depositati in Comune l'asseverazione ed il progetto degli interventi di riduzione del rischio sismico di cui all'articolo 3 del d.m. n. 58 del 2017. La società intende terminare i lavori entro il 31 dicembre 2021 e procedere alla vendita delle unità immobiliari.

Chiede, quindi, chiarimenti in merito all'applicabilità dell'articolo 16, comma 1-septies, del decreto legge n. 63 del 2013.

L'Agenzia delle entrate, nella risposta n. 71/2021, ricorda che l'articolo 10 del Decreto Semplificazioni - decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120 - ha apportato modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. In particolare, il novellato articolo 3, comma 1, lettera d), dispone che «Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'istallazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico [...]». Ne consegue che, sul presupposto che l'intervento su diverso sedime rientri nelle ipotesi di cui alla summenzionata lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 del d.P.R. n.380 del 2001 e fermo restando che lo stesso sia effettuato all'interno dei limiti e nel rispetto di quanto consentito dagli strumenti urbanistici vigenti (valutazioni non ricadenti nella competenza di questa Amministrazione), si ritiene che in presenza degli ulteriori requisiti gli acquirenti di cui si tratta possano fruire della detrazione di cui al citato articolo 16, comma 1-septies del decreto-legge n. 63 del 2013.

PER SCARICARE LA RISPOSTA 71 DEL 2021 CLICCA QUI

DONAZIONI COVID SGRAVATE DALL'IVA

Le donazioni fatte per contenere l'emergenza sanitaria da Covid-19 godono di un'ampia esenzione dell'Iva. A chiarirlo è l'Agenzia delle Entrate nella risposta n. 150 del 4 marzo 2021 in relazione alle condizioni per beneficiare del diritto alla detrazione Iva per erogazioni liberali, in denaro e in natura, effettuate nel 2020 per far fronte all'emergenza covid 19, così come art. 66, comma 3-bis, del decreto "Cura Italia". Nel caso prodotto all'attenzione dell'Agenzia il caso un ente commerciale che, oltre ad avere messo a disposizione, su richiesta di una regione, alcuni spazi all'interno di un proprio immobile a favore di un ospedale per l'allestimento di una

struttura sanitaria di terapia intensiva, ha dotato la struttura stessa degli impianti necessari, da trasferire poi all'ospedale a titolo di liberalità. La legge n. 40/2020 chiarisce che, ai fini Iva, gli acquisti dei beni ceduti a titolo di erogazione liberale in natura ai sensi dei commi 1 e 2 si considerano effettuati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione ai fini della detrazione di cui all'art. 19 del dpr 633/72.

Il provvedimento stabilisce per le imprese il diritto alla detrazione per l'acquisto dei beni da donare nel particolare contesto di fatto e di diritto di cui sopra. Era da chiarire se il regime da applicare alla donazione dei beni che, come cessione gratuita in base alle norme sull'Iva, rappresenta un'operazione imponibile ai sensi del n. 4 dell'art. 2 del dpr 633/72 o invece come nel caso delle donazioni e a enti pubblici e onlus. Ciascuno delle due possibilità vanificherebbe l'obiettivo della norma. Serviva dunque un'interpretazione funzionale legata all'obiettivo del legislatore di sgravare dal tributo le operazioni di cui sopra.

Nella risposta, l'agenzia ricorda la circolare n. 26/2020, in relazione alla speciale previsione di esenzione con diritto a detrazione introdotta dall'art. 124, comma 2, del decreto legge n. 34/2020 per le cessioni di determinati prodotti utili al contrasto dell'epidemia effettuate fino al 31 dicembre 2020, ha riconosciuto temporaneamente, per ragioni logico-sistematiche, l'applicazione del regime di maggior favore anche alle cessioni gratuite di cui all'art. 10, n. 12, dpr 633/72.

Se la stessa ratio viene applicata alle disposizioni dell'art. 66 del dl 18/2020, supponendo l'esistenza di tutte le condizioni oggettive e soggettive, e nel rispetto dei vincoli formali, ritengono le Entrate che il soggetto passivo donante, solo per l'anno 2020, realizzi un'operazione esente che tuttavia non pregiudica il diritto alla detrazione, neppure per effetto del prorata. In ordine alla portata temporale la disposizione, in coerenza con i commi precedenti, si applica in caso di acquisti effettuati dal 1° gennaio 2020.

PER SCARICARE LA RISPOSTA 150 DEL 2021
CLICCA QUI

APPLICAZIONE DELL'IVA AGEVOLATA PER INTERVENTI RELATIVI ALLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE: CHIARIMENTI DALLE ENTRATE



Con la risposta n. 144/2021, l'Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti sull'applicazione dell'aliquota Iva agevolata con riferimento a interventi relativi alla pubblica illuminazione. L'istante, una società che ha come oggetto sociale il concorso ad appalti, pubblici e privati, relativi alla gestione integrata del servizio di pubblica illuminazione, chiede se è possibile applicare l'Iva al 10% sugli interventi di riqualificazione energetica, manutenzione straordinaria, adeguamento normativo e tecnologico, nell'ambito di una convenzione con la Pa. L'istante, in particolare, ha ricevuto in conferimento da un'altra società un complesso aziendale operativo nell'erogazione del servizio di pubblica illuminazione, comprensivo di alcuni contratti aggiudicati dalla società conferente. Tale società conferente, in particolare, ha sottoscritto con un terzo (Gamma) un'apposita convenzione con la quale si è obbligata ad accettare, fino a concorrenza degli importi massimi stabiliti, gli ordinativi di fornitura deliberati dalle pubbliche amministrazioni contraenti, impegnandosi verso queste ultime ad erogare il servizio luce e, ove richiesto, il servizio di gestione dei semafori. Il servizio luce obbliga la società a fornire, oltre alle attività di acquisto di energia elettrica, "l'esercizio e la manutenzione degli impianti e gli interventi di adeguamento normativo, tecnologico e di riqualificazione energetica", il tutto nella misura richiesta dalle Pa contraenti con i contratti attuativi della convenzione siglata con Gamma. L'istante riferisce che nella maggioranza dei contratti l'esecuzione dei lavori (diversi dalla manutenzione ordinaria), può non essere prevista dal canone e, quindi, è remunerata da parte delle Pa con un compenso extra-canone. Tali interventi sono identificati negli accordi inter partes genericamente come interventi di: riqualificazione energetica, manutenzione straordinaria, adeguamento normativo, adeguamento tecnologico.

Dunque, il dubbio concerne l'individuazione dell'aliquota Iva da applicare agli interventi extra-canone posti in essere in esecuzione dei contratti attuativi della convenzione con Gamma, alla luce del loro inquadramento nella disciplina in materia di edilizia.

RIGUARDO GLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, al fine di individuare il corretto inquadramento dei lavori di cui trattasi in una delle categorie contemplate ai fini edilizi, occorre muovere dalle definizioni di interventi di "ristrutturazione edilizia" e di "ristrutturazione urbanistica" (lettere d) e f) dell'art. 3 del Testo unico dell'edilizia). Secondo tali definizioni, i menzionati interventi si sostanziano in "un insieme sistematico di opere", le quali, nel primo caso (ristrutturazione edilizia), sono dirette a trasformare gli organismi edilizi, portando "ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente", eventualmente comprendendo anche la "sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio", mentre nel secondo caso (ristrutturazione urbanistica) sono rivolte a sostituire l'esistente tessuto urbanistico edilizio. Dalle disposizioni legislative analizzate l'Agenzia ritiene che la mera sostituzione di alcuni elementi dell'organismo edilizio non è, di per sé, tale da integrare un intervento di ristrutturazione edilizia o urbanistica, con conseguenti riflessi ai fini Iva. E' infatti necessario che lo specifico intervento si inserisca in un contesto più ampio e strutturato insieme di opere, funzionali a "trasformare" l'organismo o rinnovare l'intero tessuto urbano, di entità e consistenza tali da essere qualificate in termini di "interventi pesanti", quali per esempio interventi di restauro e risanamento conservativo nonché di ristrutturazione edilizia. Tanto premesso, l'Agenzia ritiene che non siano ammessi a fruire dell'aliquota agevolata del 10% (n. 127-quinquies e n. 127-quaterdecies della Tabella A, parte III allegata al decreto Iva e articolo 3, comma 11, del DI n. 90/1990), laddove non si sostanzino in un "insieme sistematico di opere" come precisato.

RIGUARDO LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA (consistente, a detta dell'istante, nell'installazione di un nuovo impianto di illuminazione precedentemente non esistente in quanto realizzato in zone sprovviste di luce pubblica, nell'installazione per motivi di sicurezza di un nuovo impianto ad integrale sostituzione di quello preesistente, totalmente logorato e non idoneo a illuminare nel rispetto delle normative, o negli interventi di ampliamento o di potenziamento di impianti esistenti), l'Agenzia rileva che è da ritenersi agevolabile anche un intervento di completamento di una preesistente opera di urbanizzazione primaria, purché tale intervento non si traduca in un semplice miglioramento o modifica dell'opera stessa. Pertanto, tali interventi sono ammessi a fruire dell'aliquota Iva ridotta, nel caso in cui si concretizzino effettivamente nella realizzazione ex novo di un nuovo tratto di rete elettrica comunale, anche se parziale, nell'ampliamento dell'impianto preesistente o nel completamento del medesimo mediante l'installazione di nuovi punti luce.

Il trattamento Iva agevolato è applicabile a condizione che i medesimi interventi siano distintamente individuati nell'ambito del contratto di appalto stipulato con le Pa interessate, sia come tipologia di lavoro sia ai fini del corrispettivo. Restano invece esclusi da tale trattamento agevolato gli interventi di semplice sistemazione, miglioria o riparazione della rete, nonché gli interventi di mera sostituzione di apparecchi di illuminazione per il risparmio energetico.

RIGUARDO, INFINE, GLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E TECNOLOGICO,

non esistendo disposizioni che prevedano espressamente l'applicazione dell'Iva agevolata, l'Agenzia ritiene che gli interventi possano fruire dell'aliquota Iva al 10% soltanto se presentino, in concreto, le caratteristiche degli interventi di "manutenzione straordinaria" agevolabili. In sostanza, la realizzazione ex novo, ancorché parziale, di un nuovo tratto di rete elettrica, la completa sostituzione dell'impianto preesistente o anche l'ampliamento della rete. Sconteranno l'aliquota Iva ordinaria, invece, gli interventi che si sostanzino in un semplice adeguamento della rete elettrica o si esauriscano in un intervento di riqualificazione energetica che non sia realizzato tramite l'effettuazione di un "insieme sistematico di opere".

PER SCARICARE LA RISPOSTA ALL'INTERPELLO N.144/2021

CLICCA QUI

ANCHE LE GRATE DI SICUREZZA E LE ZANZARIERE NELLE DETRAZIONI DELLA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA



Le detrazioni per la riqualificazione energetica sono convenienti per tutti i contribuenti, residenti e non residenti, che possiedono l'immobile oggetto dell'intervento, a

qualsiasi titolo e, quindi, anche gli **inquilini** e coloro che hanno l'immobile in **comodato**. Le opere finalizzate alla riqualificazione energetica, garantiscono una riduzione dei consumi e una qualità della vita migliore. Condizione per fruire della detrazione dalle imposte è la realizzazione d'interventi che aumentano il **livello di efficienza** energetica.

Spetta per:

- la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento;
- il miglioramento termico dell'edificio (coibentazioni pavimenti finestre, comprensive di infissi);
- l'installazione di pannelli solari;
- la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

Rientrano nei lavori, e godono quindi della detrazione anche:

- √ l'acquisto e la posa in opera di finestre, comprensive di infissi e schermature solari;
- ✓ l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;
- √ l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il
 controllo a distanza degli impianti di riscaldamento, produzione di acqua
 calda o climatizzazione delle unità abitative;
- ✓ l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti;
- √ l'acquisto di generatori d'aria calda a condensazione; la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A.

La detrazione dalle imposte è del 50% per le caldaie a condensazione e, se dotate di sistemi di termoregolazione evoluti, la detrazione arriva al 65%. Stessa percentuale del 65% si ha per l'acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori, che producono contemporaneamente calore ed energia elettrica, solitamente utilizzati per spazi più grandi (aziende, ville ecc.). Per i **condomini**, che riescono a conseguire determinati indici di prestazione energetica, la detrazione può arrivare al 75%, da calcolare su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 40.000 euro, moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l'edificio. Il beneficio fiscale lo si utilizza in dieci rate annuali da detrarre dall'imposta lorda (IRPEF o IRES) ma è possibile la **cessione del credito e lo sconto in fattura** (sono già molte le imprese che accordano lo sconto in fattura del 50%).

Nella pagina del sito **ENEA** (aggiornata al 25.02.2021) è possibile leggere la tabella che sintetizza gli interventi incentivabili con gli Ecobonus e le rispettive aliquote di detrazione.

Rientrano nel beneficio fiscale anche le **schermature solari** e le **zanzariere**. In sintesi, le **schermature** devono essere:

 applicate in modo solidale con l'involucro edilizio e non liberamente montabili/smontabili dall'utente e a protezione di una superficie vetrata;

Per le "schermature solari" (ad esempio tende da sole, veneziane, tende a rullo, tende a bracci) sono ammessi gli orientamenti da EST a OVEST passando per SUD e sono pertanto esclusi NORD, NORD-EST e NORD-OVEST. Per le "chiusure oscuranti" (ad esempio persiane, avvolgibili, tapparelle) sono ammessi tutti gli orientamenti.

Per i sistemi di schermatura le **spese ammissibili**, per le quali spetta la detrazione fiscale, comprendono:

- √ fornitura e la posa in opera di schermature solari e/o chiusure oscuranti tecniche;
- ✓ eventuale smontaggio e dismissione di analoghi sistemi preesistenti;
- √ fornitura e messa in opera di meccanismi automatici di regolazione e controllo delle schermature;
- ✓ prestazioni professionali (documentazione tecnica necessaria, direzione dei lavori ecc.);
- ✓ opere provvisionali e accessorie.

La circolare n.15/E del 2018, a pag. 11, nel mentre chiarisce il trattamento dell'IVA agevolata al 10%, conferma che la detrazione spetta anche per le zanzariere. Si legge, infatti: "Le medesime considerazioni sopra esposte con riferimento alle tapparelle valgono anche ai fini del trattamento fiscale degli interventi di manutenzione aventi ad oggetto l'installazione di zanzariere e di inferriate o grate di sicurezza.

PER SCARICARE LA CIRCOLARE 15/E DEL 2018 CLICCA QUI

BONUS AFFITTO SUGLI SCONTI PRIMA CASA: REGOLE UNIFICATE



Il decreto Sostegni elimina la duplicazione di norme sul bonus affitti al 50% dello sconto applicato all'inquilino per la prima casa nel 2021: le regole.

Il **bonus affitti** spetta ai proprietari di

immobili che abbiano concesso una **riduzione del canone** al locatario, se il contratto era già in essere al 29 ottobre 2020. La casa deve essere l'abitazione principale dell'inquilino, L'agevolazione consiste in un **contributo** a fondo perduto pari al **50%** dello sconto applicato. E' il risultato del riordino sul **bonus affitti** previsto dal **decreto Sostegni**, che cancella una sovrapposizione di norme senza intaccare le risorse disponibili, che vengono solo spostate. In pratica, viene rimossa la duplicazione mettendo ordine sul bonus (ancora non operativo, in attesa di provvedimento delle Entrate). La norma che resta applicabile è quella contenuta nell'ARTICOLO 9-QUATER DEL DL 137/2020, mentre viene abrogata quella prevista successivamente dalla Manovra 2021 (COMMI 381-384 LEGGE 178/2020), le cui risorse (50 milioni di euro per il 2021) vengono spostate sul bonus affitti del decreto Ristori. Le novità sono contenute nei COMMI 7 E 8 DEL DL 41/2021.

Quindi, il bonus affitti si applica con le seguenti **regole**: è riconosciuto per il 2021, ai proprietari di **immobili ad uso abitativo** che riducono l'affitto agli inquilini. Il contratto di affitto doveva già sussistere allo scorso 29 ottobre 2020. L'immobile

deve essere la **prima casa dell'inquilino**. E deve trovarsi in un comune ad alta densità abitativa (sono individuati dal Cipe, il comitato interministeriale per la programmazione economica, gli elenchi sono consultabili online).

L'agevolazione consiste in un **contributo a fondo perduto** pari al 50% dello sconto applicato, con un tetto massimo di **1200 euro annui** per singolo locatore. Per utilizzarla, il proprietario deve comunicare, in via telematica, all'Agenzia delle entrate la rinegoziazione del canone di locazione.

Per l'operatività, bisogna attendere un provvedimento dell'Agenzia delle entrate, che stabilirà anche la percentuale di riduzione del canone mediante **riparto** proporzionale in relazione alle domande presentate. Il contributo viene riconosciuto fino a esaurimento delle risorse disponibili.

IL BONUS MOBILI NON È CEDIBILE ANCHE SE L'ACQUISTO DEI MOBILI È PARTE DEL PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE DELL'IMMOBILE



usufruisco già del bonus ristrutturazione al 50% con l'opzione cessione del credito/sconto in fattura, posso usufruire del bonus mobili nelle medesime modalità, essendo l'acquisto dei mobili parte del progetto di ristrutturazione

dell'immobile?

Risponde Fisco Oggi

La risposta è negativa. La cessione del credito e lo sconto in fattura non è prevista come modalità alternativa di fruizione del bonus mobili ed elettrodomestici. Gli interventi per i quali è possibile optare per la cessione e lo sconto sono stati elencati nel comma 2 dell'art. 121 del decreto legge n. 34/2020. Si tratta, in particolare, degli interventi di:

- recupero del patrimonio edilizio
- efficienza energetica
- adozione di misure antisismiche

- recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti
- installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

Pertanto, anche se l'acquisto dei mobili è parte del progetto di ristrutturazione dell'immobile, il bonus spettante non può essere ceduto ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, né è possibile chiedere lo sconto in fattura.

BONUS MOBILI ED ELETTRODOMESTICI: PRECISAZIONI DAL FISCO

Il bonus mobili ed elettrodomestici è stato prorogato dalla recente legge di bilancio (legge n. 178/2020, art. 1, comma 58) anche per gli acquisti effettuati nel 2021. Inoltre, è stato elevato a 16.000 euro il limite di spesa massima su cui calcolare la detrazione del 50%.

Tuttavia, precisa la rivista online dell'Agenzia delle Entrate, per le spese sostenute nel 2021 per acquistare i beni, l'agevolazione può essere richiesta solo se si realizza un intervento di ristrutturazione edilizia iniziato a partire dal 1° gennaio 2020.

Nel caso prospettato in un quesito (Ho una ristrutturazione con data inizio lavori 01/03/19. Ho acquistato mobili per 7.000 euro nel 2020. Vorrei sapere se posso usufruire dei restanti 3.000 euro per ulteriori acquisti di elettrodomestici effettuati nel 2021) non si potrà richiedere la detrazione per ulteriori acquisti di elettrodomestici, proprio perché la data inizio dei lavori è quella del 1° marzo 2019.

CREDITO D'IMPOSTA "INDUSTRIA 4.0" PER L'AUTOBETONIERA: LA RISPOSTA N. 189/2021 DEL FISCO

L'Agenzia delle entrate, nella risposta n. 189 pubblicata il 17 marzo 2021, ha preci sato che il credito d'imposta "Industria 4.0" per investimenti in beni strumentali è riconosciuto per l'autobetoniera ma solo per il costo della struttura utilizzata come betoniera. L'Agenzia delle entrate ha richiesto il parere al competente Ministero dello Sviluppo Economico. A tale richiesta, la Direzione Generale per la politica industriale la competitività e le PMI del citato Ministero ha espresso, con nota prot. RU 41959 del 15 febbraio 2021 (acquisita con RU n. 44209 del 15-02-2021), il seguente parere:

«Il quesito posto riguarda l'applicabilità del credito d'imposta nella misura del 40 per cento, previsto dal comma 189 del citato art. 1 della legge n. 160 del 2019, in relazione a investimenti aventi a oggetto beni quali "autobetoniere o autobetoniere con pompa" e cioè i mezzi utilizzati nel settore delle costruzioni per la miscelazione e il trasporto del calcestruzzo e che, nella generalità dei modelli disponibili in commercio, risultano costituiti da una componente prettamente veicolare (c.d. "autotelaio") e da una componente "macchina" (attrezzatura) installata su di essa, rappresentata principalmente da un tamburo rotante (c.d. "betoniera") o dall'insieme di tamburo rotante e gruppo di pompaggio (c.d. "betoniera con pompa" o "betonpompa"). Secondo la soluzione prospettata dalla società istante i beni in questione, in quanto in possesso delle caratteristiche tecnologiche richieste dalla disciplina, risultano classificabili nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 2 232,e, in particolare, riconducibili nella voce punto elenco 11, concernente "macchine, anche motrici e operatrici, strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione, la pesatura e la cernita automatica dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati, AGV e sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili, e/o dotati di riconoscimento dei pezzi (ad esempio RFID, visori e sistemi di visione e meccatronici)", oppure, considerando che "...durante il trasporto del calcestruzzo avviene il mescolamento e la miscelazione con acqua al fine di garantire la qualità del prodotto (calcestruzzo) ed evitarne la solidificazione...", nella voce punto elenco 3 concernente "macchine e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime".

Secondo la società istante, inoltre, a prescindere dalla voce di classificazione nell'ambito del citato allegato A, l'applicazione del credito d'imposta nella misura del 40 per cento dovrebbe riguardare l'intero costo dei beni e, quindi, non solo la componente "macchina" o "attrezzatura", ma anche la componente "veicolo", dato che senza di essa la componente "macchina" o "attrezzatura" "...non sarebbe in grado di funzionare...né tantomeno potrebbe raggiungere il cantiere in cui operare...". Al riguardo, per i motivi di seguito esposti, si ritiene di non poter condividere la soluzione proposta dalla società istante.

In coerenza con quanto chiarito nella circolare Agenzia Entrate - MiSE n. 4/E del 30 marzo 2017, riferita alla precedente disciplina dell'iper ammortamento, ma i cui criteri generali devono considerarsi valevoli anche agli effetti del nuovo credito

d'imposta, si precisa anzitutto che, nell'ambito del primo gruppo di beni di cui al citato allegato A, devono intendersi riconducibili, in linea generale, solamente le"macchine" intese ai sensi delle definizioni di cui all'art. 2, lettera a), della c.d."Direttiva Macchine" ("Direttiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione)"); inoltre, come previsto dal secondo trattino dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera e) della medesima direttiva e come precisato anche dalla stessa circolare n.4/E (vedasi, in particolare, la parte terza, paragrafo 11, punto elenco 11), devono considerarsi esclusi, in linea di principio, i beni qualificabili come veicoli ai sensi della Direttiva 46/2007/CE (Direttiva quadro per le disposizioni in materia di "omologazione dei veicoli a motore e dei 3 loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli"), nella quale è stata rifusa la precedente direttiva 70/156/CE1.

In linea con tale impostazione di prassi e come peraltro già chiarito dallo scrivente ufficio in relazione a fattispecie analoghe, l'applicazione del credito d'imposta di cui al citato comma 189 dell'art. 1 alla legge n. 160 del 2019 deve intendersi applicabile, nel caso di specie, al costo riferibile alla sola componente "betoniera" (o "betoniera con pompa") e non anche alla componente "autoveicolo"; fermo restando, con riferimento a quest'ultima componente, l'applicazione del credito d'imposta di cui al comma 188 dell'art. 1 alla medesima legge n. 160. Da ultimo, si ritiene opportuno ricordare che l'applicazione del credito d'imposta di cui al richiamato comma 189 è comunque subordinata alla verifica in concreto del rispetto dei 5+2/3 requisiti obbligatori previsti dalla disciplina, da mantenere per tutto il periodo di fruizione dell'agevolazione. Si ricorda, inoltre, che ai sensi del comma 193 del citato art. 1 della legge n. 160 del 2019, l'impresa è tenuta a produrre una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono tali requisiti e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura; per i beni di costo unitario di acquisizione inferiore a 300.000,00 euro, l'onere documentale può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante.»

CONDOMINI COMPOSTI SOLO DA UNITÀ RESIDENZIALI: IVA RIDOTTA 10% PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE PARTI COMUNI



L'ALIQUOTA IVA RIDOTTA SI APPLICA
ALLE FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA
DI CONDOMINI COMPOSTI
"ESCLUSIVAMENTE" DA UNITÀ
IMMOBILIARI RESIDENZIALI, OSSIA DA
ABITAZIONI PRIVATE CHE UTILIZZANO
L'ENERGIA ESCLUSIVAMENTE A "USO
DOMESTICO" PER IL CONSUMO FINALE.

Lo ha precisato l'Agenzia delle entrate nella risposta n. 142 del 3 marzo 2021.

Con riferimento al caso di specie, l'istante riferisce che le tre unità immobiliari ad uso commerciale ubicate all'interno delle mura dell'edificio condominiale «sono completamente indipendenti negli accessi (lato strada), nei servizi (Riscaldamento) e nelle utenze (Energia elettrica). I negozi godono infatti di un sistema di illuminazione e riscaldamento autonomi, esclusi dai riparti delle spese condominiali. Inconsiderazione del fatto che le uniche 3 unità immobiliari ad uso commerciale sono totalmente autonome e non collegate ad alcun servizio né parte comune del Condominio (né alla scala, né ai box, né agli ascensori, ecc.), come dimostra il Regolamento contrattuale del 25.11.2015 e come può dimostrare un qualunque accesso in loco, risulta che il Condominio [...] è, dal punto di vista del consumo di energia elettrica e gas, un Condominio "esclusivamente residenziale". Trattandosi di condominio composto esclusivamente da unità immobiliari residenziali che utilizzano l'energia esclusivamente a "uso domestico" per il consumo finale diversamente dalla fattispecie esaminata nella risposta n. 3 pubblicata il 4 dicembre 2018, relativa alla fornitura di energia elettrica per il funzionamento di parti comuni di condomini (cd. "prevalentemente residenziali") costituiti anche da unità immobiliari con destinazione diversa da quella abitativa, quali uffici, studi professionali, negozi, si applica la predetta aliquota IVA ridotta del 10 per cento.

AGEVOLAZIONI PRIMA CASA E RIACQUISTO ALL'ESTERO: CHIARIMENTI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE



Non perde i benefici il contribuente che rivende la "prima casa" senza attendere cinque anni dal suo acquisto se compera, entro un anno, anche all'estero, un nuovo immobile e invia al Fisco i documenti comprovanti il possesso dei requisiti richiesti per l'accesso alle agevolazioni e la destinazione a dimora abituale del nuovo acquisto, come ad esempio le bollette di acqua e gas.

È quanto precisa l'Agenzia delle entrate con la risposta n. 126 del 24 febbraio 2021.

Il quesito è di un cittadino straniero, residente in Italia dal 2013 al 2020, che, dopo aver acquistato in Italia un'abitazione usufruendo delle agevolazioni "prima casa", intende rivendere l'immobile prima che siano trascorsi i cinque anni previsti dalla Nota II-bis, articolo 1 della Tariffa, Parte I, del Tur, per non decadere dai benefici. Il contribuente ha intenzione di comperare nell'attuale Stato di residenza, entro un anno dalla vendita dell'alloggio sito in Italia, un'altra casa da destinare ad abitazione principale. Il riacquisto di una "prima casa", anche all'estero, entro tale termine, precisa al riguardo la circolare n. 31/2010, non fa perdere i benefici fiscali utilizzati in occasione del passaggio di proprietà precedente se sussistono gli "strumenti di cooperazione amministrativa che consentano di verificare che effettivamente l'immobile ivi acquistato sia adibito a dimora abituale". L'istante, per poter rispettare

i tempi dell'agevolazione, chiede se esista una procedura per far pervenire all'Agenzia delle entrate copia del rogito registrato all'estero e l'autocertificazione di destinazione dell'immobile ad abitazione principale. Chiede, inoltre, se per dimostrare il requisito di "dimora abituale" sia sufficiente presentare una fattura riferita alle utenze, con evidenza dell'indirizzo dell'abitazione in questione e, in caso contrario, quali siano i documenti idonei e a quale ufficio e con quale mezzo debbano essere spediti. L'Agenzia delle Entrate riporta innanzitutto condizioni, ambiti applicativi e casi di decadenza dalle agevolazioni "prima casa", che riguardano, ricordiamo, le imposte di registro e ipo-catastali. Il documento di prassi conferma quanto già precisato con la circolare n. 31/2010 e cioè che, in deroga alla disciplina generale, il contribuente non perde i suddetti benefici fiscali anche se rivende l'immobile agevolato prima di un quinquennio dal suo acquisto, nel caso in cui, entro un anno, rientri in proprietà di una nuova "prima casa" dentro o fuori i confini nazionali. L'istante, in definitiva, per mantenere gli sconti deve inviare all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente la documentazione necessaria per dimostrare che l'immobile all'estero è stato riacquistato entro un anno dalla vendita di quella agevolato in Italia e che la nuova abitazione è destinata a dimora abituale.

L'ufficio, in base ai documenti ricevuti, valuterà se emettere l'avviso liquidazione o avvalersi degli strumenti di cooperazione amministrativa in vigore con il nuovo Stato di residenza del cittadino straniero. L'Agenzia, ferma restando la valutazione dell'ufficio accertatore, indica, tra i documenti utili a comprovare il rispetto dei requisiti, copia del rogito notarile di acquisto dell'abitazione all'estero e, ai fini della destinazione di "dimora abituale" dell'immobile, le fatture di fornitura di luce, acqua o gas.

I documenti dovranno essere provvisti di "apostille" ed essere tradotti in italiano, inoltre potranno essere spediti con Pec o raccomandata a/r all'ufficio dell'Agenzia delle entrate dove è stato registrato l'atto d'acquisto dell'immobile sito in Italia. Infine, la risposta precisa che la presentazione di tale documentazione non impedisce all'ufficio accertatore di effettuare controlli riguardo alla liquidazione dell'imposta e all'idoneità dei documenti presentati.

LA RISTRUTTURAZIONE RIENTRA NELLA PLUSVALENZA DA TASSARE



I costi per la riduzione del rischio sismico, l'efficientamento energetico e la sostituzione degli infissi rientrano, tra le spese incrementative deducibili dal prezzo di vendita.

Infatti Le spese condominiali sostenute attraverso lo "sconto in fattura" per la ristrutturazione di un condominio (di efficientamento energetico e miglioramento sismico) e quelle del singolo condomino per la sostituzione degli infissi interni al proprio appartamento possono essere incluse tra le spese incrementative, avendo contribuito ad aumentare il valore dell'immobile, ed essere quindi dedotte, ai fini del calcolo della plusvalenza della cessione infra quinquennale, dal prezzo di vendita dell'immobile. È la precisazione fornita dall'Agenzia con la risposta n. 204 del 24 marzo 2021. L'istante è il proprietario unico di un'unità immobiliare, facente parte di un condominio mimino, composto di sei unità immobiliari. Il condominio ha deliberato interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico e di efficientamento energetico e il contribuente intende effettuare la sostituzione dei serramenti del proprio immobile, tutti interventi per i quali si vuole optare per lo sconto in fattura. Lo stesso istante considerato che ha sottoscritto un contratto preliminare di vendita dell'immobile, chiede, trattandosi di vendita infraquinquennale, se, ai fini della determinazione della plusvalenza tassabile, potrà dedurre dal prezzo di vendita sia la spesa per la ristrutturazione condominiale di 70mila euro, sia quella per la sostituzione dei serramenti interni di 10mila euro. L'Agenzia ricorda che il legislatore considera redditi diversi "LE plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari" (articolo 67, comma 1, lettera b), del Tuir). Tali plusvalenze sono costituite "dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo" (articolo 68 comma 1 del Tuir).

La condizione per l'imponibilità della plusvalenza è che il titolare dell'immobile provveda alla vendita entro cinque anni dall'acquisto o dalla costruzione, salvo particolari eccezioni. La ratio sottesa alla norma, spiega l'amministrazione, è di tassare i guadagni (la plusvalenza) derivanti dalle cessioni immobiliari poste in essere con l'intento speculativo, che si presume sussistere quando intercorre un arco temporale inferiore a cinque anni tra la data di acquisto o costruzione dell'immobile e quella di vendita dello stesso.

Per il calcolo della plusvalenza l'Agenzia richiama una pronuncia della Cassazione (sentenza n. 16538/2018) sulle spese incrementative, rilevanti ai fini del computo. Secondo la Suprema corte, le spese incrementative sono "quelle spese che determinano un aumento della consistenza economica del bene o che incidono sul suo valore, nel momento in cui si verifica il presupposto impositivo". Non possono, quindi, essere incluse tra le spese incrementative quelle che non apportano maggior consistenza o maggior valore all'immobile, perché attengono solo alla manutenzione e/o alla buona gestione del bene". Inoltre, continua la Cassazione, "sono costi inerenti al bene, in quanto tali deducibili ai fini della determinazione della plusvalenza tassabile, solo quelli che attengono al costo di acquisto (spese notarili, di mediazione, imposte di registro, ipotecarie e catastali, cioè i costi inerenti al prezzo di acquisto (...) o che si risolvono in aumento di valore del bene, perdurante al momento in cui si verifica il presupposto impositivo (ad esempio, le spese sostenute per liberare l'immobile da oneri, servitù ed altri vincoli, oppure le spese che abbiano determinato un aumento della consistenza economica del bene). D'altro canto, non rientrano negli oneri deducibili le spese che attengono alla normale gestione del bene e che non ne abbiano determinato un aumento di valore, perdurante al momento in cui viene realizzata l'operazione imponibile. L'onere della prova della deducibilità del costo grava sul contribuente, che deve dimostrare, non solo di aver sostenuto le spese, ma anche la loro inerenza ed il carattere incrementativo del valore del bene". Alla luce dei principi menzionati, l'Agenzia ritiene che le spese, sebbene non effettivamente sostenute dall'istante attraverso lo sconto in fattura, per la ristrutturazione del condominio, per la parte a lui imputata, e per la sostituzione dei serramenti del proprio immobile possono rientrare tra le spese incrementative, nell'accezione formulata dalla Cassazione nella citata sentenza, in quanto non attengono alla normale gestione del bene ma ne hanno aumentato il valore. Tali spese, quindi, possono essere considerate, ai fini del calcolo della plusvalenza della cessione infra-quinquennale del fabbricato, tra i costi inerenti all'immobile stesso ed essere dedotti dal prezzo di vendita.

Non rileva, ai fini dei quesiti sottoposti al vaglio dell'Agenzia, il fatto che le spese diano diritto al Superbonus o che l'istante intenda fruire dello sconto in fattura, in alternativa alla detrazione d'imposta.

PER SCARICARE LA RISPOSTA 204 DEL 2021 CLICCA QUI

E' RISERVATA AGLI ASSOCIATI

LA GUIDA ALLA SCRITTURA PRIVATA

IL VALORE LEGALE E LA STESURA CON IL FAC-SIMILE E SENTENZA

PER ASSOCIARTI CLICCA QUI

VOLTURE CATASTALI: NUOVA PROCEDURA INFORMATICA



Con il **provvedimento del 10 febbraio 2021**, firmato dal direttore dell'Agenzia delle entrate, e il relativo **allegato tecnico**, sono state introdotte le nuove modalità per la predisposizione e la presentazione, attraverso il canale telematico, delle domande di volture catastali, contenenti immobili di competenza territoriale degli Uffici Provinciali – Territorio già adeguati al nuovo Sistema Integrato Territorio (SIT), da parte degli iscritti a categorie professionali abilitate, tramite la nuova procedura informatica "**Voltura 2.0 – Telematica**". Sono, di conseguenza, aggiornate e adeguate al nuovo SIT le istruzioni sull'utilizzo dei nuovi modelli e le specifiche tecniche per la predisposizione informatica delle domande di volture.

LE CARATTERISTICHE E LE NOVITÀ

Il nuovo software "Voltura 2.0 – Telematica", disponibile nell'ambiente informatico "Scrivania del Territorio", semplifica le operazioni di dichiarazione e aggiornamento dei dati, grazie all'accesso controllato e all'utilizzo coerente delle informazioni, contenute nelle banche dati dell'Agenzia ed è riservato agli iscritti a categorie professionali abilitate alla presentazione telematica degli atti di aggiornamento catastale. Con uno specifico comunicato verrà data notizia dell'eventuale estensione ad altre categorie di soggetti abilitati. La piattaforma, in particolare, utilizza servizi interattivi che consentono l'interrogazione, in tempo reale, delle informazioni presenti nei database catastali e ipotecari, e anche in Anagrafe

Tributaria, utili per la predisposizione del documento di aggiornamento, il controllo dei dati inseriti in fase di compilazione e la sua trasmissione telematica. L'obiettivo è promuovere la compliance, favorendo il corretto aggiornamento delle banche dati catastali, tramite l'inserimento di informazioni attendibili, coerenti e verificate.

"Voltura 2.0 – Telematica" sarà fruibile contestualmente al progressivo rilascio, presso ogni Ufficio Provinciale – Territorio dell'Agenzia, della nuova piattaforma informatica SIT (Sistema Integrato Territorio), nata dall'evoluzione del sistema informativo catastale verso un modello georeferenziato che, attraverso l'integrazione dei dati censuari, grafici e cartografici, consente la puntuale localizzazione di ciascun immobile sul territorio, unitamente ai dati che ne perfezionano la descrizione e ne individuano il relativo valore fiscale.

Nel dettaglio, viene attivata una nuova piattaforma software, che funziona in modalità client-server, denominata "Scrivania del Territorio", con lo scopo di ospitare, complessivamente, tutte le applicazioni relative all'area "Territorio", progressivamente introdotte. Il nuovo ambiente informatico, in particolare, consente la predisposizione assistita e la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate degli atti di aggiornamento del catasto, compresa, tra le altre, la nuova procedura informatica "Voltura 2.0 – Telematica". Nella sezione dedicata all'aggiornamento dei dati catastali/voltura catastale del sito internet dell'Agenzia sono contenute tutte le informazioni sulla nuova piattaforma, le istruzioni necessarie per l'installazione e l'utilizzo del nuovo software per la compilazione e la trasmissione telematica delle domande di volture, nonché l'elenco aggiornato degli Uffici per cui è stata rilasciata la nuova piattaforma informatica SIT.

PERIODO TRANSITORIO E PRESENTAZIONE DI ALTRE DOMANDE DI VOLTURA

Il nuovo software "Voltura 2.0 – Telematica" sostituirà progressivamente l'attuale piattaforma "Voltura 1.1", che continuerà a essere reso disponibile e manutenuto fino alla data di dismissione, successiva a quella di definitiva estensione a tutti gli Uffici Provinciali – Territorio dell'Agenzia delle nuove procedure informatiche, realizzate con architettura SIT. Oltre tale data, che verrà resa nota con specifico comunicato dell'Agenzia, non sarà consentita la presentazione delle domande di volture predisposte tramite la procedura informatica "Voltura 1.1".

Nessuna altra novità viene introdotta circa le altre modalità di presentazione delle domande di volture, differenti da "Voltura 1.1", attualmente disponibili.

PER SCARICARE IL PROVVEDIMENTO DEL 10 FEBBRAIO 2021

CLICCA QUI

PER SCARICARE L'ALLEGATO DEL 10 FEBBRAIO 2021

CLICCA QUI

COVID-19, NIENTE RITENUTE FISCALI SUI CONTRIBUTI REGIONALI AI LIBERI PROFESSIONISTI



Alle somme erogate dall'ente territoriale ai liberi professionisti e ai collaboratori coordinati e continuativi attivi alla data del 1° febbraio 2020 è applicabile la disposizione contenuta nel decreto "Ristori", secondo cui non concorrono a tassazione i contributi di qualsiasi natura concessi, in via eccezionale a seguito dell'emergenza da Covid-19, da chiunque e a prescindere dalle modalità di fruizione, agli esercenti attività di impresa, arte o professione e ai lavoratori autonomi. È, in sintesi, il contenuto della risposta dell'Agenzia delle entrate n. 84 del 3 febbraio 2021 in merito al trattamento fiscale da riservare al contributo una tantum che una Regione intende riconoscere a coloro che esercitano attività di

libero professionista, con iscrizione ai relativi albo e cassa previdenziale privata (ovvero, in assenza di quest'ultima, gestione separata Inps), e ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, con iscrizione alla gestione separata Inps. I primi devono aver iniziato l'attività professionale antecedentemente al 1° febbraio 2020 e avere il domicilio fiscale in quella regione; i secondi, a quella stessa data, devono risultare attivi e lì residenti.

Per l'Agenzia, la soluzione al dubbio se il bonus in questione sia escluso o no dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e, quindi, in caso affermativo, non debba essere assoggettato a ritenuta alla fonte a titolo di acconto in fase di erogazione, è rinvenibile nell'articolo 10-bis del DI 137/2020 (decreto "Ristori"). Tale norma, in considerazione della finalità dell'aiuto economico (contrastare gli effetti negativi conseguenti all'emergenza epidemiologica), ha riconosciuto l'integrale detassazione dei contributi di qualsiasi natura erogati, eccezionalmente proprio a seguito della situazione emergenziale, da chiunque e indipendentemente dalle modalità di fruizione, ai soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione nonché ai lavoratori autonomi.

Se l'applicabilità della disposizione ai liberi professionisti appare "pacifica", qualche considerazione va invece spesa per i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. I redditi di questi ultimi, infatti, sono ordinariamente assimilati a quello di lavoro dipendente (articolo 50, comma 1, lettera c-bis), Tuir), a meno che la collaborazione non rientri nell'oggetto dell'arte o professione esercitata dal contribuente, circostanza che determina la realizzazione di reddito di lavoro autonomo (articolo 53, Tuir), con conseguente accesso al regime di esenzione riconosciuto dal decreto "Ristori".

Nel caso in esame, per quanto riguarda i titolari di rapporti di collaborazione, l'Avviso regionale per la presentazione della richiesta del bonus prevede che, per beneficiare del contributo, l'interessato:

- deve possedere un reddito di lavoro autonomo, rilevabile dall'ultima dichiarazione presentata, non superiore a 23.400 euro
- deve avere un volume d'affari complessivo non superiore a 30mila euro
- non deve essere titolare di un contratto di lavoro subordinato.

Ne discende che la previsione contenuta nel citato articolo 10-bis del DI n. 137/2020 può legittimamente valere anche per i co.co.co: il bonus regionale non rileva ai fini Irpef e non va, quindi, assoggettato a ritenuta alla fonte.

PER SCARICARE LA RISPOSTA 84 DEL 2021 CLICCA QUI

ECOBONUS E CESSIONE DEL CREDITO

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 76 del 2 febbraio 2021, fornisce delucidazioni sulla cessione del credito prevista ai commi 2-ter e 2-sexies del D.L.n. 63/2013, in merito all'ecobonus per la riqualificazione energetica degli edifici. Con riferimento al caso di specie, che riguarda come istante un fornitore di materiali edili, tra cui quelli per la realizzazione di un isolamento termico, che ha tra i suoi clienti una società che effettua interventi di riqualificazione energetica, l'Agenzia delle entrate "ritiene che sia possibile effettuare la cessione integrale del credito da parte della società BETA s.r.l. a favore dell'istante, fornitore dei materiali, sul presupposto che risulti un collegamento con il rapporto che ha dato origine alle detrazioni summenzionate, circostanza di fatto la cui verifica non è esperibile in sede di interpello e sui cui, si ribadisce, resta fermo ogni potere di controllo dell'Amministrazione finanziaria". L'istante ALFA s.r.l. "potrà quindi utilizzare, nel limite delle rate residue, ed esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n.241, e successive modificazioni, il credito ceduto da BETA s.r.l., esclusa ogni altra forma di compensazione o richiesta di rimborso". L'Agenzia delle entrate "precisa, infine, che, ai sensi dell'articolo 88 del TUIR, la sopravvenienza attiva pari alla differenza tra valore nominale e costo di acquisto del credito concorrerà alla formazione del reddito imponibile nell'esercizio in cui il credito è acquisito".

> PER SCARICARE LA RISPOSTA 76 DEL 2021 CLICCA QUI

PRESTAZIONI DI PROGETTAZIONE "AUTONOME" RISPETTO ALL'OPERA AGEVOLATA: NIENTE SCONTO IVA



Aliquota ordinaria per le prestazioni di progettazione definitiva ed esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell'edificio, "autonome", ossia dipendenti da un distinto contratto diverso rispetto a quello che disciplinerà gli ulteriori servizi relativi alla costruzione dell'opera agevolabile. È quanto precisa la **risposta n. 53 del 21 gennaio 2021** dell'Agenzia delle entrate.

Il quesito è di un Istituto, ente pubblico non economico, che svolge attività di ricerca scientifica, teorica e sperimentale, collaborando con università, sulla base di apposite convenzioni, per promuovere e provvedere alla formazione scientifica e alla diffusione della cultura nei settori istituzionali. L'ente intende ampliare gli spazi dedicati ad alcuni laboratori realizzando un nuovo complesso edilizio. La costruzione, una grande infrastruttura ad alto livello scientifico e tecnologico, si inserisce nell'ambito di un più esteso progetto finanziato da un programma Ue. La nuova struttura non ospiterà soltanto attività di ricerca istituzionali, ma anche corsi formativi destinati a laureandi, dottorandi e borsisti di università italiane e straniere, oltre che per il proprio personale e di altri centri di ricerca.

L'istante fa presente che l'amministrazione finanziaria, in risposta a un interpello presentato nel 2017, ha precisato che il fabbricato oggetto dell'interpello in commento, accogliendo anche attività formativa e non solo di ricerca, può essere classificato come "edificio scolastico", assimilabile alle abitazioni non di lusso e, di

conseguenza, scontare, per le prestazioni connesse alla sua costruzione, l'aliquota Iva agevolata del 10% prevista dai numeri 127-quinquies e 127-septies della Tabella A, Parte III, allegata al Dpr n. 633/1972.

Prima di procedere con l'edificazione della struttura, aggiunge l'istituto, l'ente ha indetto una gara per l'affidamento dei servizi riguardanti l'architettura e l'ingegneria del progetto. La gara è stata vinta da un consorzio con cui l'istante ha stipulato un contratto di appalto per la progettazione definitiva ed esecutiva del centro.

L'appalto oggetto del quesito, quindi, precisa l'ente, non riguarda la costruzione dell'edificio, ma la progettazione propedeutica alla sua realizzazione.

Chiarito che le attività per la costruzione dell'infrastruttura sconteranno, come affermato nel documento di prassi prima citato, l'aliquota del 10% prevista dal numero 127-quinquies, l'istante chiede se all'attività di progettazione dello stesso fabbricato possa applicarsi la medesima tassazione agevolata, in base al successivo n. 127-septies della Tabella A, Parte III, allegata al decreto Iva, secondo cui, a suo parere, l'aliquota del 10% si applica per le "prestazioni di servizi dipendenti da contratto di appalto relativi alla costruzione delle opere".

L'Agenzia questa volta non è d'accordo. L'Amministrazione ricorda, innanzitutto, che l'agevolazione richiamata dall'istante riguarda le "prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al numero 127-quinquies" della stessa Tabella A. A seguire, evidenzia che oggetto del contratto di appalto è la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, per la costruzione del complesso edilizio. Per risolvere il quesito, comunque, l'amministrazione chiama in aiuto alcuni precedenti documenti di prassi che si sono espressi sull'argomento.

La risoluzione n. 168/1999 precisava, ad esempio, che le prestazioni di Acea per la progettazione e la costruzione di nuovi impianti fognari richiesti dall'ente locale, scontavano l'aliquota ridotta solo se non rese autonomamente, ma dipendenti da un unico contratto di appalto per la realizzazione dell'intera opera: in caso contrario, niente sconto.

Più tardi, la risoluzione n. 52/2008 confermava che l'aliquota agevolata n. 127-septies, con riguardo all'attività di progettazione, è applicabile soltanto se la prestazione è "agganciata" alla realizzazione delle opere di urbanizzazione previste dal precedente n. 127-quinquies, altrimenti è soggetta ad aliquota ordinaria. In particolare, il documento di prassi affermava che "In sostanza, tali servizi non sono autonomamente assoggettabili ad Iva con l'aliquota del 10 per cento, salvo che gli stessi siano resi in dipendenza di un "unico" contratto di appalto che, a sua volta, beneficia della aliquota ridotta".

Linea confermata anche dalla risposta odierna. A differenza del parere dell'istante, l'Agenzia ritiene che le prestazioni di servizio di progettazione definitiva, di progettazione esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione della struttura siano da assoggettare ad aliquota Iva ordinaria perché rese "autonomamente", ovvero mediante uno specifico rapporto contrattuale diverso rispetto a quello che disciplinerà le ulteriori "prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al numero 127-quinquies".

PER SCARICARE LA RISPOSTA 53 DEL 2021 CLICCA QUI

COMUNICATO IL SAGGIO DEGLI INTERESSI DI MORA DA APPLICARE NELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI

Il Ministero dell'economia e delle finanze ha comunicato il SAGGIO DEGLI INTERESSI LEGALI DI MORA, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, D.Lgs. 231/2002, da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali PER IL PERIODO 1° GENNAIO 2021 – 30 GIUGNO 2021: IL SAGGIO D'INTERESSE È PARI A ZERO. Il tasso effettivo da applicare per le transazioni commerciali perfezionatesi dopo il 1° gennaio 2013 è, dunque, pari all'8% (non modificato dal 1° gennaio 2017 in avanti). Si ricorda che la decorrenza automatica degli interessi moratori è prevista dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza che sia necessaria la costituzione in mora; in mancanza di termine di pagamento si fa riferimento al termine legale di 30 giorni. (Ministero dell'economia e delle finanze, comunicato, G.U. n. 29 del 04/02/2021)

SOSTEGNI: STRALCIO DELLE CARTELLE CON LIMITI, NUOVI RINVII PER RISCOSSIONE DELLE RATE



La "cancellazione cartelle" da definire all'interno del Decreto Sostegni, giunto all'approvazione nella seduta del Consiglio dei ministri del 19 marzo 2021 vede la cancellazione delle vecchie cartelle esattoriali per gli anni dal 2000 al 2010 per carichi di

importo fino a 5000 euro.

Vengono ammessi solo i contribuenti con un tetto di reddito nel 2019 di 30mila euro.

Nel nuovo Decreto per il sostegno ai cittadini colpiti dalle varie restrizioni introdotte per combattere la pandemia da Coronavirus entrano anche la sospensione di pagamenti e notifiche di nuove cartelle, oltre che una riforma della riscossione.

DL SOSTEGNI. CANCELLAZIONE CARTELLE ESATTORIALI PREGRESSE

Dunque, lo stralcio delle cartelle riguarda i singoli carichi (compresi capitale, sanzioni e interessi) consegnati agli agenti della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010: il riferimento, si noti, non è alla data di notifica della cartella di pagamento ma al momento della consegna del ruolo al riscossore.

Esclusioni – Dallo stralcio sono fuori le multe stradali, i pagamenti di danni erariali e i debiti per il recupero di aiuti di Stato.

DL SOSTEGNI. NUOVE SCADENZE PER ROTTAMAZIONE TER E SALDO E STRALCIO

Il DL Sostegni contiene la norma annunciata dal comunicato Mef del 27 febbraio, per il rinvio del pagamento delle rate della rottamazione ter e del saldo e stralcio, in scadenza lo scorso 1° marzo.

Per le rate della rottamazione e del saldo e stralcio delle cartelle le **scadenze** ora sono fissate:

- al 31 luglio 2021, per quanto riguarda le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2020;
- al 30 novembre 2021, per quanto riguarda le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.

Verrà applicato il termine di tolleranza di cinque giorni.

Nel testo del provvedimento presente anche un nuovo rinvio per il **pagamento delle** cartelle esattoriali in corso: lo stop vige fino al 30 aprile 2021. Quindi il versamento dovrà avvenire entro il 31 maggio 2021.

RIDUZIONE CANONE DI LOCAZIONE PER EMERGENZA COVID19 E CEDOLARE SECCA

Con la Risposta n. 165 del 9 marzo 2021 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in considerazione della particolare situazione emergenziale che giustifica l'inserimento, in maniera automatica e temporanea, della clausola di riduzione del 10% del canone di locazione prevista dall'articolo 21 del nuovo accordo territoriale sulle locazioni abitative allo scopo di tutelare entrambe le parti contrattuali, il regime agevolativo della "cedolare secca" non è impedito dall'eventuale efficacia di tale clausola.

L'applicazione della riduzione del canone, infatti, non è in contrasto con la previsione dell'art. 3 comma 11 del d.lgs. 23 del 2011, secondo cui "Nel caso in cui il locatore opti per l'applicazione della cedolare secca è sospesa, per un periodo corrispondente alla durata dell'opzione, la facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone, anche se prevista nel contratto a qualsiasi titolo (...). L'opzione non ha effetto se di essa il locatore non ha dato preventiva comunicazione al conduttore con lettera raccomandata, con la quale rinuncia ad esercitare la facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone a qualsiasi titolo. Le disposizioni di cui al presente comma sono inderogabili".

IL RITARDATO INVIO DELLA FATTURA È SANZIONATO



Secondo un recente chiarimento dell'Agenzia delle Entrate (si tratta della risposta a interpello n. 528/2019), il ritardato invio della fattura elettronica è oggetto di sanzione in misura fissa, anche nel caso in cui l'imposta sia stata liquidata correttamente.

SANZIONE PER RITARDATO INVIO DELLA FATTURA

Ai sensi dell'articolo 21, D.P.R. 633/1972 la fattura deve contenere l'indicazione della data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo (ossia il momento di effettuazione dell'operazione), sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura; tale fattura immediata può essere emessa entro dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione, indicando comunque in fattura la data di effettuazione dell'operazione. In caso di fattura riepilogativa differita, l'emissione può avvenire entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. La mancata emissione della fattura nel termine previsto, cui va equiparata la tardività di tale adempimento, derivante dalla non tempestiva trasmissione allo Sdl del documento, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1 dell'articolo 6, D.Lgs. 471/1997, ossia, per ciascuna violazione:

- fra il 90 e il 180% dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato, con un minimo di 500 euro;
- da 250 euro a 2.000 euro quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo.

Non essendo più applicabili le esimenti da sanzione per il ritardato invio allo Sdl della fattura, applicabili ai primi 6 mesi (per i contribuenti che liquidano l'Iva trimestralmente), ovvero 9 mesi (per i contribuenti Iva mensili) dell'anno 2019, l'Agenzia delle Entrate conclude che l'eventuale violazione è sanzionabile "da 250 euro a 2.000 euro" per ciascuna operazione tardivamente documentata, salva comunque la possibilità di avvalersi del c.d. ravvedimento operoso. Il caso descritto nell'interpello riguardava una fattura immediata datata fine mese, che è stata inviata entro il 15 del mese successivo, pur liquidando correttamente l'imposta del mese di riferimento; l'Agenzia delle entrate, per quanto detto, conclude che tale invio deve considerarsi tardivo (in quanto la fattura doveva essere inviata entro il termine di 12 giorni dal momento di effettuazione) e pertanto risulta applicabile la sanzione fissa per il ritardato invio della fattura.

PER SCARICARE LA RISPOSTA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE CLICCA QUI

REGISTRO DELLE OPPOSIZIONI: IL REGOLAMENTO APPLICABILE SOLO ALLE CHIAMATE CON OPERATORE

Il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso parere favorevole sulla versione aggiornata dello schema di regolamento del Registro pubblico delle opposizioni (Rpo), il servizio che permette di opporsi all'utilizzo per finalità pubblicitarie dei propri numeri di telefono, predisposto dal Ministero dello Sviluppo economico. Il regolamento, in particolare, dà attuazione alla riforma che prevede la possibilità per gli abbonati di iscrivere nel Registro tutte le numerazioni telefoniche nazionali, sia fisse che mobili, che siano o meno riportate negli elenchi. Il Garante ha però chiesto di modificare il testo precisando che le nuove regole valgono solo per il telemarketing effettuato con chiamate tramite operatore. Le comunicazioni di marketing automatizzate, infatti, prevedono sempre il consenso dell'interessato. Allo stato attuale, precisa ancora il Garante, non è giuridicamente corretto estendere l'ambito dell'Rpo anche alle comunicazioni automatizzate che, per il loro carattere invasivo, prevedono sempre il consenso dell'interessato. (Newsletter Garante Privacy n. 472 del 25 gennaio 2021).

BONUS BEBÈ 2021: SI PUÒ ACCEDERE ANCHE SENZA ISEE 2021



Il bonus bebè è destinato a tutte le famiglie con figli piccoli a carico, in particolare per i bambini appena nati. E' possibile attingere al bonus sia tramite presentazione della dichiarazione ISEE 2021 sia senza. Nel caso in cui si è sprovvisti di dichiarazione ISEE, si può ricevere una cifra minima per l'assegno di natalità. La durata del bonus è di 12 mensilità al massimo, può quindi essere richiesto per il primo anno di vita del figlio. L'accesso al bonus è garantito anche nel caso di adozione e affidamento, il criterio per richiederlo è uguale per tutti: entro 90 giorni dalla nascita/affidamento.

La **cifra di 80 euro** può arrivare fino a 96€ al mese nel caso in cui il figlio è successivo al primo. I **requisiti** essenziali per accedere al bonus sono: avere cittadinanza italiana o permesso di soggiorno, residenza in Italia del genitore che tutela il minore.

L'attestazione ISEE decide quale cifra erogare, se presentata correttamente:

- Con ISEE non superiore a 7.000 euro annuali si può ricevere un bonus bebè di 160 euro mensili;
- Con ISEE dai 7.000 ai 40.000 euro annuali si può ricevere un bonus bebè di 120 euro mensili;

 Con ISEE oltre i 40.000 euro, oppure presentazione ISEE errata, oppure senza presentazione, verranno erogati 80 euro mensili.

BONUS ASILO NIDO: SI PUÒ CHIEDERE ANCHE SENZA ISEE 2021



Un bonus che viene erogato dall'**INPS** e che sostiene le spese delle famiglie italiane è il **bonus asilo nido 2021**. Con questo sussidio le famiglie possono ricevere il rimborso della spesa per la retta dell'asilo nido del figlio piccolo.

Il bonus non necessita di presentazione di dichiarazione ISEE, ma ci sono alcuni requisiti per poter accedere: il genitore deve essere cittadino italiano o avere permesso di soggiorno, con residenza in Italia. Bisogna poi avere con sé tutte le informazioni che riguardano l'asilo nido in cui è collocato il bambino.

Documenti come l'avvenuto pagamento della retta, il nome e la tipologia di asilo nido, il codice fiscale del bambino che frequenta l'asilo e gli estremi di pagamento per il rimborso. Un altro requisito importante riguarda l'**età** del piccolo, che non deve essere superiore ai tre anni.

Il bonus è pensato per aiutare le famiglie con figli molto piccoli, per questo le scuole successive ai tre anni del bimbo non rientrano nei rimborsi possibili per il bonus asilo nido. Nel caso in cui il bambino fosse **affetto da gravi patologie**, e per questo non potesse frequentare regolarmente l'asilo nido, lo stesso bonus può essere richiesto per la convivenza a casa con il genitore che lo tutela.

Il bonus è di **1.500 euro all'anno**, senza presentare dichiarazione ISEE. Presentandola però in modo corretto, si possono ricevere anche cifre superiori, fino a 3.000 euro. Cifre simili sono destinate anche a figli di maggiore età nel caso in cui sussistano gravi patologie invalidanti.

PREMIO ALLA NASCITA: NON SERVE L'ATTESTAZIONE ISEE 2021

Un bonus introdotto recentemente si rivolge alle famiglie italiane, con un occhio di riguardo ai bambini appena nati. Questo sussidio, denominato **premio alla nascita** prevede l'erogazione di una cifra di **800 euro per i nuovi nati**. Il sostegno è garantito alle mamme che ne fanno richiesta dal settimo mese di gravidanza.

Per questo bonus quindi non è necessario che il bambino sia già nato, ma basta che stia per nascere. Il bonus è erogabile anche per le famiglie che intendono **adottare** un bambino, e si può fare domanda dal momento di avvenuta adozione.

Anche in questo caso non è necessario presentare una dichiarazione ISEE 2021, perché gli 800 euro sono versati in un'unica soluzione a livello universale alle famiglie richiedenti. L'incentivo viene di fatto erogato direttamente tramite bonifico al conto corrente o al conto postale del genitore che lo richiede.



SENTENZE

1.4

TAVERNETTA NEL SEMINTERRATO E SUPERBONUS

TAR LAZIO n. 2317/2020

Frequentissimo è il caso di abitazioni - più spesso unifamiliari, villette e simili - nelle quali vi sia l'utilizzo di locali non abitativi quasi sempre collocati in piani seminterrati, che pur non essendo accatastati come abitativi (locali di sgombero, cantine, locali tecnici, ecc.) vengono di fatto adibiti ad abitazione, anche con esecuzione di lavori quali realizzazione di impianto di riscaldamento, e/o realizzazione di servizi igienici.

Ci si chiede se tali situazioni - per intenderci la classica "TAVERNA" ricavata nel seminterrato - siano ostative ai fini della fruizione del Superbonus 110%, su un edificio per il resto perfettamente regolare.

Si chiarisce per prima cosa che **l'utilizzo di una pertinenza** (o locale di sgombero, o cantina o "TAVERNA" che la si voglia chiamare, intendendo comunque un locale non accatastato come abitazione) **a fini abitativi**, con o senza esecuzione di lavori edilizi, **configura certamente un cambio di destinazione d'uso urbanisticamente rilevante**, che determina peraltro un incremento del carico urbanistico.

Secondo le norme statali costituisce infatti mutamento rilevante della destinazione d'uso ogni forma di utilizzo dell'immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella originaria, ancorché non accompagnata dall'esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l'assegnazione dell'immobile o dell'unità immobiliare considerati a una diversa categoria funzionale (nel caso specifico, da pertinenza ad abitazione) - art. 23-ter del D.P.R. 380/2001, inserito dall'art. 17 del D.L. 133/2014).

Tale mutamento, salvo particolari norme regionali, deve perciò di regola ritenersi soggetto ad un titolo abilitativo edilizio. Peraltro, per i giudici amministrativi il cambio di destinazione d'uso da locali tecnici/servizi a residenziale costituisce un intervento di nuova costruzione che non può essere attuato liberamente all'interno della medesima categoria, ma necessita di un permesso di costruire (ad esempio TAR Lazio 18/09/2020, n. 9607), in assenza del quale si integra il reato di cui alla lettera b), art. 44 del D.P.R. 380/2001 (esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza del permesso di costruire).

Non ci sono dubbi che la situazione sia ostativa alla possibile fruizione di bonus fiscali, e che vada segnalata al committente per procedere ad una preventiva sanatoria oppure alla cessazione del cambio d'uso e ripristino situazione legittima.

PER SCARICARE LA SENTENZA <u>CLICCA QUI</u>

E' RISERVATO AGLI ASSOCIATI
IL MANUALE DELLA PERIZIA TECNICA
PERIZIA SEMPLICE, ASSEVERATA, GIURATA
LA CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO
PER ASSOCIARTI CLICCA QUI

DIVIETO DI INSTALLAZIONE IN LOMBARDIA DI GENERATORI DI CALORE A BIOMASSA IN SOSTITUZIONE DI IMPIANTI A METANO: IL PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO

CONSIGLIO DI STATO n.26/2021

Con un ricorso notificato il 6 dicembre 2018, una società con sede in Milano, dichiarandosi azienda leader nel mercato italiano dei servizi energetici ove opera, tra l'altro, come installatore (gestore e conduttore) dei più moderni impianti a biomasse legnose (caldaie centralizzate, appartenenti alla classe "5 stelle" e di tipo adiabatico, alimentate a pellet) per il riscaldamento in ambito civile e industriale, ha impugnato la delibera di giunta regionale n. 449 del 2 agosto 2018, pubblicata nel

approvato l'aggiornamento del piano regionale degli interventi per la qualità dell'aria (PRIA) già adottato dalla Regione Lombardia con delibera di giunta 6 settembre 2013, n. 593, emanata in attuazione dell'art. 2 della legge regionale 1 dicembre 2006, n. 24, nella parte in cui ha previsto una serie di misure volte a ridurre le emissioni di particolato sottile derivanti dalla combustione delle biomasse legnose per il riscaldamento in ambito civile, mediante, in particolare, il divieto di installazione di generatori di calore a biomassa in sostituzione di impianti a metano esistenti e di incentivazione di interventi di installazione dei suddetti generatori nelle zone ove risultino superati i valori limite di determinate emissioni. Con il parere n. 26/2021 pubblicato l'11 gennaio (Adunanza di Sezione del 22 luglio 2020), la prima sezione del Consiglio di Stato ha accolto il ricorso in esame, in forza della ritenuta fondatezza del solo primo motivo di censura, con annullamento, in parte qua e nei limiti suddetti, della delibera regionale impugnata, salvo l'eventuale riesercizio del potere previo esperimento della doverosa procedura preliminare di notifica alle Autorità eurounitarie competenti, ai sensi della direttiva 2015/1535/UE. Il primo motivo di censura, ritenuto fondato dal Consiglio di Stato, consiste nella violazione della direttiva 2015/1535/UE e, in particolare, dell'obbligo, ivi previsto, di attivare, con riguardo a progetti di regola tecnica, la procedura di **notifica alla Commissione europea** (art. 5 della direttiva 2015/1535/UE).

B.U. Lombardia 9 agosto 2018, n. 32, con la quale la Regione Lombardia ha

PER SCARICARE IL PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO CLICCA QUI

URBANISTICA. REATI EDILIZI E MOMENTO CONSUMATIVO

Corte di Cassazione, Sez. III, Sentenza n. 7404 del 25 febbraio 2021

IN TEMA DI REATI EDILIZI, OGNIQUALVOLTA INTERCORRA UNO IATO TRA LA DATA DI ACCERTAMENTO E QUELLA DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO, OCCORRE UN QUID PLURIS AL FINE DI POTER DESUMERE CHE L'ATTIVITÀ ILLECITA SI È PROTRATTA IN EPOCA SUCCESSIVA ALL'ACCERTAMENTO, COSÌ DA DIMOSTRARE LA NON INTERVENUTA CESSAZIONE DELLA CONDOTTA ANTIGIURIDICA.

Se è ben vero che deve assegnarsi valore esclusivamente processuale e non di inversione dell'onere della prova alla regola secondo cui, qualora la contestazione

di un reato permanente sia formulata con il semplice richiamo alla data di accertamento dell'illecito, non occorre che vengano specificati gli ulteriori momenti di verifica della violazione, di talché, in base a detta regola, qualora dagli atti emerga la prova che la condotta illecita è proseguita anche dopo la data dell'accertamento, il giudice può tenerne conto, anche in assenza di ulteriore contestazione, è tuttavia altrettanto vero che lo stesso giudice non può, invece, mancando la suddetta prova, assegnare all'imputato il compito di dimostrare che egli non ha perseverato nell'illecito ma deve piuttosto ritenere, per il principio "*in dubio pro reo*", che vi sia stata desistenza, assumendo quindi, come data di consumazione del reato, anche ai fini della prescrizione, quella dell'accertamento.

PER SCARICARE LA SENTENZA CLICCA QUI

CONDONO EDILIZIO, RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO FUNZIONALE: SE IL VINCOLO IDROGEOLOGICO IMPEDISCE LA SANATORIA

Consiglio di Stato, Sentenza n.7919 dell'11 dicembre 2020



Un ampliamento planimetrico
eseguito in assenza della
necessaria concessione edilizia
in zona tutelata da vincolo
idrogeologico non consente il
rilascio del condono edilizio ai

sensi del DL 269/2003 (c.d. Terzo condono).

Lo si evince dal contenuto della sentenza in esame, che ha respinto il ricorso di un privato contro il provvedimento comunale di diniego del condono edilizio e la demolizione opere abusive nonchè ripristino dello stato dei luoghi, confermate dal Tar Toscana.

Il silenzio assenso

Oltre la violazione di legge per vizi del procedimento amministrativo, il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art.32 del DL 269/2003 prospettando l'avvenuta formazione del condono per silenzio assenso e l'insussistenza di limiti alla sanatoria derivanti dal vincolo idrogeologico.

Esclusa in ambito regionale l'operatività del meccanismo del silenzio assenso per le istanze di definizione degli illeciti edilizi avanzate in forza del DL 269/2003, il Tar ha rilevato che le caratteristiche dell'abuso edilizio, comportanti incremento dell'ingombro planimetrico eseguito in assenza della necessaria concessione edilizia in zona tutelata da vincolo idrogeologico, fossero ostative al rilascio del condono.

Abuso edilizio conclamato: niente sanatoria per la nuova costruzione ampliata

Per Palazzo Spada non c'è discussione. L'edificio, destinato a civile abitazione, è totalmente diverso rispetto ai manufatti agricoli preesistenti. I manufatti originariamente adibiti a ripostigli sono stati trasformati in civile abitazione con ampliamento mediante innalzamento di muri esistenti nel cortile: l'opera realizzata costituisce manufatto completamente diverso dal precedente per conformazione, destinazione d'uso, superficie e volumetria. La qualificazione dell'intervento discende ex lege dall'art. 79 l.r. n. 1/2005, in forza del quale esulano dal concetto di ristrutturazione edilizia gli interventi mediante i quali si creano nuovi volumi, modificandone l'originaria conformazione e destinazione.

Il vincolo idrogeologico

Nel caso in esame, in violazione degli artt. 5 e 6 l.r. n. 53/2004, l'autorizzazione relativa al vincolo non è stata ottenuta prima della realizzazione del manufatto oggetto di condono. In aggiunta l'art. 101, comma 7, del Regolamento Forestale della Toscana, invocato dal ricorrente, non è applicabile nel caso – come quello in esame – d'ampliamento planimetrico di volumi preesistenti con utilizzazione del cortile scoperto. La qualificazione dell'intervento come nuova costruzione con cambio di destinazione eseguita abusivamente in zona agricola, ed in violazione del vincolo idrogeologico, fa sì che non possa comunque trovare applicazione il meccanismo del silenzio assenso su cui si fonda il primo motivo d'appello.

In definitiva, gli interventi di nuova costruzione con cambio di destinazione residenziale realizzati in zona agricola e vincolata sono esclusi, ai sensi dell'art. 32 DL 269/2003, Allegato 1 nn. 4, 5 e 6, dal condono.

CONDONO EDILIZIO, LIMITE VOLUMETRICO E UNITARIETÀ DELL'IMMOBILE

Corte di Cassazione, Sentenza n. 10017 del 15 marzo 2021

La Corte di Cassazione ribadisce l'inammissibilità di richieste separate di condono edilizio per singole porzioni della medesima costruzione, salvo il caso in cui dette porzioni costituiscano oggetto di diritto di soggetti diversi.

Nel caso di specie due fratelli avevano presentato istanze separate di condono per due porzioni di un immobile di cui erano, al momento della domanda, possessori di fatto, e di cui erano divenuti successivamente legittimi proprietari per eredità alla morte della madre. Le porzioni singolarmente considerate non superavano il limite volumetrico di 750 mc richiesto dall'art. 39, L. 724/1994 per ogni singola richiesta di sanatoria.

INAMMISSIBILITÀ DEL FRAZIONAMENTO - In proposito la Corte di Cassazione penale, con la sentenza in esame ha ricordato che secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, NON È AMMISSIBILE IL CONDONO EDILIZIO DI UNA COSTRUZIONE QUANDO LA RICHIESTA DI SANATORIA SIA PRESENTATA FRAZIONANDO L'UNITÀ IMMOBILIARE IN PLURIMI INTERVENTI EDILIZI, IN QUANTO È ILLECITO L'ESPEDIENTE DI DENUNCIARE FITTIZIAMENTE LA REALIZZAZIONE DI PLURIME OPERE NON COLLEGATE TRA LORO, QUANDO, INVECE, LE STESSE RISULTANO FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE DI UN UNICO MANUFATTO E SONO A ESSO FUNZIONALI, SÌ DA COSTITUIRE UNA COSTRUZIONE UNICA (v. C. Cass. pen. 18/05/2015, n. 20420).

Sebbene il legislatore non ponga alcun divieto al frazionamento ovvero all'accorpamento di unità immobiliari, tuttavia, tali operazioni possono configurare ipotesi elusive dei limiti legali di consistenza degli immobili, sicché ogni edificio deve intendersi come un complesso unitario facente capo ad un unico soggetto legittimato e le relative istanze di oblazione eventualmente presentate in relazione alle singole unità che compongono tale edificio devono essere riferite ad una unica concessione in sanatoria, la quale dovrà riguardare lo stesso nella sua totalità. La regola è, pertanto, rappresentata dalla unicità della concessione edilizia per tutte le opere riguardanti un edificio o un

complesso unitario, escludendosi la possibilità per lo stesso soggetto legittimato di servirsi di separate domande di sanatoria per aggirare il limite legale volumetrico.

Analogamente la giurisprudenza amministrativa ritiene illegittimo l'inoltro di diverse domande tutte imputabili ad un unico centro sostanziale di interesse, in quanto tale espediente rappresenta un evidente tentativo di aggirare i limiti consentiti per il condono relativamente al calcolo della volumetria consentita (v. C. Stato 05/09/2018, n. 5211).

ECCEZIONE ALLA REGOLA GENERALE - Unica eccezione a tali principi è costituita dalla presentazione di una serie di istanze da parte di quanti sono i proprietari o i soggetti aventi titolo al momento della domanda, che abbia ad oggetto le sole porzioni di appartenenza, anche se comprese in una unica costruzione unitaria (ipotesi in cui la volumetria dovrà essere calcolata rispetto a ciascuna separata domanda di sanatoria, non potendosi comunque superare il limite complessivo di 3000 metri cubi). In tale ipotesi, costituendo le porzioni oggetto di diritto di diversi soggetti, ciascuno di essi sarà legittimato a presentare istanza di sanatoria per la parte allo stesso riferibile.

In definitiva, ai fini della individuazione dei limiti stabiliti per la concedibilità della sanatoria:

- ogni edificio va inteso quale complesso unitario qualora faccia capo ad un unico soggetto legittimato alla proposizione della domanda di condono, con la conseguenza che le eventuali singole istanze presentate in relazione alle separate unità che compongono tale edificio devono riferirsi ad un'unica concessione in sanatoria, onde evitare l'elusione del limite legale di consistenza dell'opera;
- qualora, invece, per effetto della suddivisione della costruzione o della limitazione quantitativa del titolo abilitante la presentazione della domanda di sanatoria, vi siano più soggetti legittimati, è possibile proporre istanze separate relative ad un medesimo immobile (vedi anche la Nota Condono edilizio: il limite volumetrico di 750 mc si applica anche alle opere non residenziali).

LEGITTIMAZIONE A PRESENTARE L'ISTANZA - Nel caso di specie andava quindi verificato se effettivamente i due richiedenti avessero il possesso di specifiche porzioni dell'immobile, o se al contrario, ne avessero una mera disponibilità di fatto per tolleranza della madre. Infatti, secondo i giudici di legittimità, la mera

disponibilità di fatto di una parte del bene per tolleranza del proprietario non legittima la presentazione di un'autonoma e separata domanda di concessione in sanatoria relativamente a tale porzione dell'immobile (al riguardo è stata richiamata la sentenza C. Cass. Pen. 26/06/2019, n. 27977 che ha escluso la legittimazione alla presentazione di più domande anche da parte dei comproprietari prima dell'intervenuta divisione).

PER SCARICARE LA SENTENZA CLICCA QUI

BENI AMBIENTALI. ABBATTIMENTO ALBERI

Corte di Cassazione, Sez. III, Sentenza n. 8499 del 3 marzo 2021

L'abbattimento di alberi in difetto della preventiva autorizzazione paesaggistica configura il reato di cui all'art. 181 d.lgs. n. 42 del 2004, in quanto attività idonea a compromettere i valori ambientali incidendo in modo apprezzabile sull'assetto del territorio. Commette il reato di deturpamento delle bellezze naturali di cui all'art. 734 cod.pen. chi effettui l'abbattimento di alberi di alto fusto in area sottoposta a vincolo paesaggistico in assenza o in difformità della prescritta autorizzazione

PER SCARICARE LA SENTENZA CLICCA QUI

ANNULLAMENTO AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA, OMESSA INDICAZIONE DELLA NORMA VIOLATA DEL <u>CODICE</u>

Consiglio di Stato, Sentenza n. 2041 del 10 marzo 2021

Con la sentenza in esame, il Consiglio di Stato ha affermato che *l'omessa* indicazione della specifica disposizione violata del Codice dei beni culturali ed ambientali non determina l'illegittimità del provvedimento adottato dalla Soprintendenza, con il quale è stata annullata una autorizzazione paesaggistica rilasciata da un Comune, se nel decreto è fatto riferimento alla

violazione del decreto ministeriale che ha sottoposto l'area di interesse al vincolo, il che consente di individuare la violazione delle norme contenute del Codice.

La sentenza ha altresì escluso che la motivazione addotta dal primo giudice sia contraddittoria in quanto da un lato afferma che si deve tener conto della "percezione dell'insieme connessa ai punti di vista o di belvedere" e dall'altro che i manufatti fossero visibili anche da altri luoghi con ciò dando rilievo alla circostanza, che non sarebbe contemplata nelle norme di riferimento, che le opere fossero visibili da punti, diversi da quelli di belvedere, posti all'interno dell'area vincolata. La sentenza fa infatti espressamente riferimento alla formulazione dell'art. 139, comma 1, lett. d), del codice in relazione sia ai "punti di vista" che ai punti di "belvedere", precisando che ciò preclude una distinzione tra interno ed esterno del territorio protetto e giungendo quindi alla conclusione che la tutela della visibilità non è limitata esclusivamente ai punti di belvedere.

PER SCARICARE LA SENTENZA CLICCA QUI

CONCESSIONE DI IPOTECA SU BENE DELLA MASSA EREDITARIA: CONSEGUENZE

Corte di Cassazione, Sentenza n. 5569 del 01 marzo 2021

Con l'ordinanza in esame, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla configurabilità o meno dell'accettazione tacita dell'eredità nel caso in cui un chiamato all'eredità concede ipoteca su un bene facente parte della massa ereditaria.

IL CASO:

La vertenza nasce dal giudizio promosso da un istituto bancario il quale conveniva in giudizio un debitore al fine di far accertare l'appartenenza a quest'ultimo di un bene avendolo ricevuto in eredità e che era stata sottoposto a pignoramento dal suddetto istituto.

La domanda attorea veniva accolta dal Tribunale, il quale riteneva che nel caso di specie si era verificata l'accettazione tacita dell'eredità da parte del convenuto avendo, quest'ultimo, concesso ipoteca sul bene poi sottoposto ad esecuzione da parte dell'istituto bancario.

La sentenza di primo grado veniva confermata dalla Corte di Appello in sede di gravame interposto dal debitore, che, rimasto soccombente in entrambi i gradi di giudizio, avverso lasentenza di secondo grado interponeva ricorso per cassazione deducendo, fra l'altro, la violazione dell'art. 476 c.c., ribadendo la tesi secondo la quale la concessione della garanzia ipotecaria su bene dell'eredità non ha i requisiti di univocità idonei per potere essere considerata alla stregua di una tacita accettazione dell'eredità.

LA DECISIONE:

Anche la Cassazione ha dato torto all'originario convenuto dichiarando il ricorso inammissibile sulla scorta delle seguenti osservazioni:

- 1. ai fini della configurabilità dell'accettazione tacita dell'eredità, l'articolo 476 del codice civile richiede due condizioni: il compimento di un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare e la qualificazione di questo stesso atto nel senso che ad esso non sia legittimato se non chi abbia la qualità di erede;
- 2. la concessione di un'ipoteca su uno dei beni compresi nell'eredità, in quanto atto di disposizione del medesimo, nel caso in cui venga compiuto in assenza di qualsiasi riferimento a una di quelle circostanze che potrebbero giustificarne il compimento da parte del chiamato in quanto tale, come previsto dall'art. 460 c.c., configura l'accettazione tacita dell'eredità;
- 3. neanche una dichiarazione espressa del soggetto interessato, tendente a togliere valore al contegno, già di per sé univoco e concludente, è sufficiente ad escludere l'accettazione tacita dell'eredità, poiché, si è osservato, protestatio facto contraria nihil valet.

Egli inoltre può compiere atti conservativi di vigilanza e di amministrazione temporanea, e può farsi autorizzare dall'autorità giudiziaria a vendere i beni che non si possono conservare o la cui conservazione importa grave dispendio.

Non può il chiamato compiere gli atti indicati nei commi precedenti, quando si è provveduto alla nomina di un curatore dell'eredità a norma dell'art. 528.

PER SCARICARE LA SENTENZA
CLICCA QUI

L'ISCRIZIONE ALL'ALBO PROFESSIONALE È CONDIZIONE SUFFICIENTE AL FINE DELL'OBBLIGATORIETÀ DELLA ISCRIZIONE ALLA CASSA DI PREVIDENZA

Corte di Cassazione, Sez. lavoro, Sentenza n.4568 del 10/02/2021

LA CORTE DI CASSAZIONE, CON LA SENTENZA IN ESAME, HA SANCITO L'OBBLIGATORIETÀ DEI PROFESSIONISTI GEOMETRI ISCRITTI ALL'ALBO ALL'ISCRIZIONE ALLA RISPETTIVA CASSA, ANCHE IN CASO DI PRESTAZIONI OCCASIONALI E MANCANZA DI REDDITO PROFESSIONALE.

II caso

Un geometra, libero professionista iscritto all'albo, si vedeva recapitare dalla Cassa la richiesta di contributi, sanzioni e interessi per quanto non versato nell'arco temporale di alcuni anni; in tale periodo, infatti, il professionista aveva svolto l'attività di geometra senza essere iscritto alla Cassa (né ad altra forma previdenziale).

Il professionista non ritenendo valida la richiesta, lamentava la discontinuità lavorativa e l'assenza di reddito professionale.

Per tali motivi, dopo i precedenti gradi di giudizio che non avevano ritenuto fondate le motivazioni del professionista, quest'ultimo ricorreva in Cassazione.

Il giudizio della Corte di Cassazione

I giudici della Cassazione, confermando i precedenti gradi di giudizio, premettono che la legge n. 773/1982 (Riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri) ha operato una distinzione all'art. 22 tra gli iscritti all'albo che esercitano la libera professione con carattere di continuità, a seconda se fossero o meno iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria, consentendo in tale ultimo caso la non iscrizione alla Cassa.

In tale legge l'occasionalità dell'attività svolta dall'iscritto all'albo è rilevante ai fini dell'esclusione dai benefici delle prestazioni previdenziali ma non anche ai fini contributivi.

In ogni caso vige l'obbligo di contribuzione minima di solidarietà (art. 10); infatti gli ermellini chiariscono che: l'iscrizione all'albo professionale è condizione sufficiente al fine dell'obbligatorietà della iscrizione alla cassa, e l'ipotetica natura occasionale dell'esercizio della professione è irrilevante ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima.


Insomma, la Cassazione specifica che l'obbligo di contribuzione minima sussiste nel caso di attività effettiva, ancorché saltuaria ed occasionale.

Per i soggetti tenuti all'iscrizione alla Cassa, dunque, non rileva la mancata produzione effettiva di reddito professionale, essendo comunque dovuto un contributo minimo, e ciò in ogni caso ed anche nell'ipotesi di dichiarazioni fiscali negative. Il ricorso non è, quindi, accolto.

PER SCARICARE LA SENTENZA CLICCA QUI

L'IRREGOLARITÀ URBANISTICA NON DETERMINA L'INVALIDITÀ DEL CONTRATTO PRELIMINARE

Corte di Cassazione, Sentenza n. 6191 del 5 marzo 2021



La sanzione della nullità prevista dall'art. 40 della Legge n. 47 del 1985 per i negozi relativi a immobili privi della necessaria concessione edificatoria, trova applicazione ai soli contratti con effetti traslativi e non anche a quelli con

efficacia obbligatoria, quale il preliminare di vendita, non soltanto in ragione del tenore letterale della norma, ma anche perché la dichiarazione di cui all'art. 40, comma 2, della medesima legge, in caso di immobili edificati anteriormente all'1 settembre 1967, o il rilascio della concessione in sanatoria possono intervenire successivamente al contratto preliminare. Ne consegue che, in queste ipotesi, rimane esclusa la sanzione di nullità per il successivo contratto definitivo di vendita, ovvero si può far luogo alla pronunzia di sentenza ex art. 2932 c.c.

PER SCARICARE LA SENTENZA
CLICCA QUI

CONDOMINIALE: LA NULLITÀ DELLA CLAUSOLA VA FATTA VALERE NEI CONFRONTI DI TUTTI I CONDOMINI

Corte di Cassazione, Sentenza n. 6656 del 10 marzo 2021

Secondo la Cassazione, il regolamento di condominio cosiddetto "contrattuale", quali ne siano il meccanismo di produzione ed il momento della sua efficacia, si configura, allora, dal punto di vista strutturale, come un contratto plurilaterale, avente cioè pluralità di parti e scopo comune; ne consegue che l'azione di nullità del regolamento medesimo è esperibile non nei confronti del condominio (e quindi dell'amministratore), il quale è carente di legittimazione in ordine ad una siffatta domanda, ma da uno o più condomini nei confronti di tutti gli altri, in situazione di litisconsorzio necessario.

PER SCARICARE LA SENTENZA CLICCA QUI

LE DISTANZE TRA GLI EDIFICI VANNO SEMPRE RISPETTATE ANCHE NELLE RISTRUTTURAZIONI

Consiglio di Stato, Sez. VI, Sentenza n. 1867 del 5 marzo 2021

Secondo il Consiglio di Stato, la evidente violazione delle distanze legali rende irrilevante la qualificazione delle opere come interventi di ristrutturazione edilizia.

Nella fattispecie il Comune aveva respinto la richiesta di concessione edilizia per un intervento che aveva interessato essenzialmente la copertura di un fabbricato - con modifiche nell'orditura del tetto, alla volumetria e alla sagoma dell'immobile - ritenendo le opere non rispettose della distanza di dieci metri rispetto agli edifici vicini, né di quella rispetto al confine. Secondo il ricorrente l'intervento configurava una ristrutturazione edilizia non soggetta ai limiti di distanza tra costruzioni, mentre il TAR dava ragione al Comune ritenendolo assimilabile a una nuova costruzione, con conseguente applicazione del D.M. 1444/1968.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza in esame, ha confermato la decisione del TAR specificando che *ai fini dell'applicabilità dell'art. 9 del citato D.M. 1444/1968 sui*

limiti di distanza non è dirimente la nozione di nuova costruzione contenuta nell'art. 3 del D.P.R. 380/2001, comma 1, lett. e).

Ed infatti la giurisprudenza ha in più occasioni evidenziato una tendenziale autonomia del concetto in ambito civilistico, rimarcando che, ai fini dell'osservanza delle norme sulle distanze legali tra edifici di origine codicistica, la nozione di costruzione non può identificarsi con quella di edificio, ma deve estendersi a qualsiasi manufatto non completamente interrato che abbia i caratteri della solidità, stabilità, ed immobilizzazione al suolo, anche mediante appoggio, incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica preesistente o contestualmente realizzato, indipendentemente dal livello di posa e di elevazione dell'opera (v. C. Stato 22/01/2013, n. 354).

Nel caso in esame le opere consistevano nel sollevamento della falda per la realizzazione di una terrazza e l'innalzamento della copertura per la sostituzione del precedente abbaino che era decisamente più ridotto. Secondo i giudici, pertanto, in relazione ai singoli elementi progettuali, la violazione delle distanze appariva evidente, con conseguente irrilevanza della vantata qualificazione delle opere come interventi di ristrutturazione edilizia.

Parimenti è stata ritenuta irrilevante la circostanza che, nel computo complessivo della volumetria, l'intervento, compensando aumenti e diminuzioni, determinasse una riduzione complessiva dell'impatto. Al riguardo il Consiglio di Stato ha affermato che tale esito appare recessivo di fronte all'esigenza di tutelare le distanze che, come recita l'art. 9 del D.M. 1444/1968, sono quelle minime e che quindi possono essere violate anche solo puntualmente, atteso che il carattere di nuova costruzione va riscontrato in rapporto ai "caratteri del suo sviluppo volumetrico esterno" (v. sul punto Cass. civ. 15/12/2020, n. 28612).

In conclusione la censura, che si attaglia sulla dimostrazione della natura di ristrutturazione edilizia dell'opera, appare superata dall'esigenza dell'autonoma sussunzione nel concetto di nuova costruzione ai fini dell'applicazione della disciplina delle distanze legali.

PER SCARICARE LA SENTENZA
CLICCA QUI

CONTO CORRENTE COINTESTATO: ALLA MORTE DI UN CONIUGE IL SALDO SI PRESUME DI TITOLARITÀ DELL'ALTRO?

Corte di Cassazione, Sez. Il Civile, Sentenza n. 4838 del 23 febbraio 2021

La Corte ha ribadito che in tema di conto corrente cointestato tra coniugi, il debito e il credito solidale si dividono in quote uguali, solo se non risulti diversamente; e si deve escludere, ove il saldo attivo derivi dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, che l'altro possa, nel rapporto interno, avanzare pretese su tale saldo ma, ove anche non si ritenga superata la detta presunzione di parità delle parti, va altresì escluso che, nei rapporti interni, ciascun cointestatario possa disporre in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito dell'altro, della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza.

PER SCARICARE LA SENTENZA CLICCA QUI

CANTIERE EDILE PRIVO DI QUALSIASI MISURA ANTINFORTUNISTICA

Corte di Cassazione, Sezione I, Sentenza n. 9887 del 12 marzo 2021

Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Bologna ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Bologna in data 28 marzo 2017 con la quale G.G. e C.G. sono stati giudicati responsabili del reato di cui agli articoli 110 e 437 cod. pen., per avere omesso di attuare idonee cautele per prevenire gli infortuni sul lavoro, in epoca immediatamente precedente e successiva all'agosto 2012 e nell'attualità.

Con concorde valutazione di entrambi i giudici di merito è stata affermata la concorrente responsabilità degli imputati che, nella condivisa qualità di imprenditori e datori di lavoro (C.G. anche di direttore dei lavori), aprivano e gestivano un cantiere edile senza rispettare alcuna disposizione antinfortunistica con riguardo ai rischi di folgorazione, di caduta, d'inciampo, di crollo e in generale di prevenzione degli infortuni sul lavoro, impiegando, senza alcuna protezione e senza dispositivi di protezione individuale,

numerosi operai, mai formati sui rischi specifici del cantiere, costretti a lavorare in condizioni pericolose e precarie, senza parapetti e cinture di sicurezza, così esponendoli a gravi rischi per la propria incolumità fisica.

La responsabilità degli imputati è stata affermata sulla base delle concordi dichiarazioni dei testi escussi al dibattimento (committente, dipendenti, ecc.), degli accertamenti di polizia giudiziaria effettuati dai Carabinieri, dalla Polizia Municipale e dalla ASL competente, dal sequestro del cantiere, dai rilievi video- fotografici effettuati, nonché sulla base di una conversazione telefonica del 16 novembre 2012 intercorrente tra i due imputati, ritenuta utilizzabile.

PER SCARICARE LA SENTENZA CLICCA QUI

CASSAZIONE: INVERSIONE DI ROTTA SUL FONDO PATRIMONIALE

Corte di Cassazione, Sentenza n. 2904 del 08 febbraio 2021

La questione della riconducibilità o meno dei debiti derivanti dall'attività professionale o d'impresa tra quelli contratti per soddisfare i bisogni della famiglia è oggetto dei più accesi dibattiti in merito alla disciplina del fondo patrimoniale. Anche la Corte di cassazione non ha avuto sempre una visione unanime sul punto e, di recente, è tornata sull'argomento cambiando parzialmente rotta rispetto ad alcune precedenti pronunce.

Con la sentenza in esame, la Corte ha in particolare affermato che, se è vero che la circostanza che un debito sia sorto nell'ambito dell'impresa o dell'attività professionale del coniuge non è di per sé idonea a escludere in termini assoluti che lo stesso sia stato contratto per soddisfare i bisogni della famiglia, è altrettanto vero che di norma, secondo la comune esperienza, le obbligazioni assunte in ambito lavorativo hanno uno scopo estraneo a tali bisogni.

Il che, in termini pratici, vuol dire che la relazione sussistente tra il fatto generatore del debito e i bisogni della famiglia deve essere accertata di volta in volta, tenendo conto delle circostanze specifiche del caso concreto.

In altre parole, secondo i giudici le obbligazioni che concernono l'esercizio dell'attività imprenditoriale o professionale hanno di norma "un'inerenza diretta e immediata" con le esigenze dell'attività medesima e possono assolvere anche al soddisfacimento dei bisogni della famiglia "solo indirettamente e mediatamente".

Così, chi intenda far valere tale seconda destinazione deve dimostrare che "diversamente dall' *id quod plerumque accidit*, l'atto di assunzione del debito è eccezionalmente volto ad immediatamente e direttamente soddisfare i bisogni della famiglia" e ciò in quanto e nella misura in cui il coniuge, con i proventi della propria attività, vi faccia fronte in adempimento dei doveri di cui all'articolo 143 del codice civile.

PER SCARICARE LA SENTENZA CLICCA QUI

LA BANCA NON RISARCISCE GLI EREDI SE IL CONTITOLARE DEL CONTO RITIRA L'INTERA SOMMA DOPO LA MORTE DELL'ALTRO

Corte di Cassazione, Sentenza n. 7862 del 19 marzo 2021

Con l'ordinanza in esame, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla configurabilità o meno della responsabilità della banca nel caso in cui dopo la morte di uno dei cointestatari di un conto corrente, l'altro cointestatario provvede a ritirare tutte le somme giacenti sul predetto conto.

IL CASO: La vicenda sottoposta all'esame dei giudici di legittimità prende le mosse dall'azione di reintegra della quota di legittima promossa dalle figlie di una signora deceduta nei confronti del convivente della madre, nominato erede testamentario, e nei confronti della banca presso la quale era acceso un conto corrente cointestato tra la madre defunta e il convivente convenuto.

Le attrici sostenevano che dopo la morte della propria madre il convivente aveva prelevato l'intera somma giacente sul suddetto conto corrente cointestato, senza che la banca, pur essendo consapevole del decesso, si opponesse a tale comportamento.

La domanda veniva rigettata dal Tribunale e la sentenza di primo grado veniva confermata dalla Corte di Appello in sede di gravame interposto dalle originarie attrici.

La Corte territoriale osservava che, nelle more, queste ultime avevano raggiunto un accordo transattivo e la controversia con gli aventi causa dell'originario convenuto aveva in modo definitivo rotto ogni possibile collegamento di responsabilità tra la

banca e la parte degli eredi dell'originario convenuto nei confronti del quale le appellanti avrebbero potuto far valere la tutela dei loro diritti ereditari.

Avverso la sentenza della Corte di Appello, una delle due attrici originarie interponeva di compiere, sino alla estinzione dei rapporto, operazioni attive e passive, anche disgiuntamente, si realizza una solidarietà dal lato attivo dell'obbligazione che sopravvive alla morte di uno dei contitolari, sicché il contitolare ha diritto di chiedere, anche dopo la morte dell'altro, l'adempimento dell'intero saldo del libretto di deposito a risparmio, e l'adempimento così conseguito libera la banca verso gli eredi dell'altro contitolare.

Pertanto, hanno concluso gli Ermellini, la banca ha l'obbligo, scaturente dalla disciplina del contratto bancario, di permettere al singolo cointestatario, anche dopo la morte dell'altro titolare del rapporto, di poter pienamente disporre delle somme depositate, ferma restando la necessità di dover verificare la correttezza di tale attività nell'ambito dei rapporti interni tra colui che abbia prelevato e gli eredi del cointestatario deceduto.

PER SCARICARE LA SENTENZA CLICCA QUI

SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI: L'APPLICAZIONE DELLA RITENUTA D'ACCONTO

Corte di Cassazione, Sez. III Civile, Sentenza n. 7407 del 17 marzo 2021

Ai fini dell'applicazione della ritenuta d'acconto alle società tra professionisti, la qualificazione come reddito d'impresa del reddito dalle stesse prodotto presuppone che le prestazioni di lavoro autonomo costituiscano elemento di un'attività organizzata in forma d'impresa, risultando, così, inserite in strutture che sono frutto dell'impiego del capitale, ovvero che il lavoro del professionista e il capitale concorrano entrambi nella produzione del reddito, sicché quest'ultimo non potrà ritenersi derivante dal solo lavoro, ma dall'intera struttura imprenditoriale.

Così si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza in esame, una conclusione che diverge totalmente dalle precedenti interpretazioni dell'Agenzia delle Entrate e che richiede un'analisi delle singole fattispecie che rende ancora più complessa e di difficile applicazione questa particolare disciplina.

Il caso riguarda uno studio legale, costituito come S.r.l. tra professionisti, che aveva emesso una fattura a fronte della quale la società cliente non aveva pagato l'intero importo ma aveva trattenuto la somma quantificata a titolo di ritenuta d'acconto.

Lo studio legale, pertanto, chiedeva e otteneva il decreto ingiuntivo, richiamando, tra l'altro, le circolari dell'Agenzia delle entrate che qualificavano gli importi fatturati come reddito d'impresa e non come redditi di lavoro autonomo.

La società cliente proponeva però opposizione al decreto ingiuntivo, risultando vittoriosa.

La problematica è giunta quindi dinanzi alla Corte di Cassazione, la quale ha posto l'accento sulla grave lacuna normativa che caratterizza la disciplina delle società tra professionisti: si rende pertanto necessario interpretare la norma, con esiti che possono essere diametralmente opposti, a seconda che si intenda privilegiare il presupposto soggettivo (ovverosia la natura del soggetto che produce il reddito, che, come noto, è una società commerciale) o quello oggettivo (vale a dire con riferimento ai caratteri dell'attività svolta, che resta un'attività professionale).

La stessa Agenzia delle entrate ha mostrato non pochi problemi interpretativi: la Corte di Cassazione, citando la dottrina, parla infatti di "un affastellarsi disordinato e contraddittorio di risoluzioni".

La Corte di Cassazione propone dunque, nella citata sentenza, un lungo esame delle prassi applicative dell'Amministrazione finanziaria, risalendo fino alla risoluzione 118/E/2003 con la quale fu qualificato come reddito di lavoro autonomo quello prodotto dalle società tra avvocati di cui agli articoli 16 e ss. D.Lgs. 96/2001; a conclusioni diametralmente opposte era invece giunta la stessa Agenzia delle entrate con la successiva risoluzione 56/E/2006, che aveva qualificato come reddito d'impresa quello prodotto dalle società di ingegneria.

Con riferimento, infine, alle Stp, l'Agenzia delle entrate ha ritenuto di dover valorizzare la veste giuridica della società, ritenendo invece che la tipologia di attività svolta non assumesse alcun rilievo.

Queste conclusioni trovarono conferma non solo nel parere del 18.10.2014 reso su sollecitazione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, ma anche nell'ambito della risoluzione 35/E/2018, con riferimento alle società tra avvocati costituite ai sensi della L. 247/2012, nonché in altri numerosi documenti di prassi citati nella sentenza in esame.

Alla luce dell'analisi condotta la Corte di Cassazione ricorda quindi che, per quanto le circolari dell'Agenzia delle entrate "non costituiscano fonte di diritti ed obblighi, non discendendo da essere alcun vincolo neanche per la stessa Amministrazione finanziaria che le ha emanate", le loro risultanze costituiscono un dato che non può essere ignorato.

Tuttavia, la Corte di Cassazione giunge ad una diversa conclusione, ritendendo di dover far discendere la natura del reddito prodotto dalla concreta configurazione della società, e, in particolare, dalla presenza o meno di un autonomo profilo organizzativo, rispetto al lavoro professionale.

Mancando una disciplina fiscale è infatti necessario far ricorso a quella civilistica: in tal senso assume dunque rilievo la previsione dell'articolo 2238 cod. civ., in forza del quale "Se l'esercizio della professione costituisce elemento di un'attività organizzata in forma d'impresa, si applicano anche le disposizioni del titolo II [dedicato al lavoro d'impresa]".

Alla luce della richiamata disposizione, dunque, la Corte di Cassazione precisa quanto segue: "perché in una società tra professionisti possa aversi attività imprenditoriale, occorre anche una attività diversa e ulteriore rispetto a quella professionale, per cui il conferimento dell'apporto intellettuale si configura solo come una delle componenti dell'organizzazione, e ciò in quanto l'attività autonomamente organizzata non potrebbe identificarsi in quella tipica svolta dal professionista individuale, connotata dal carattere della personalità".

Affinché possa essere esclusa l'applicazione della ritenuta d'acconto, dunque, è necessario verificare che le prestazioni di lavoro autonomo costituiscano elemento di un'attività organizzata in forma d'impresa, ovvero che il reddito sia frutto non solo del lavoro del professionista, ma dell'intera struttura imprenditoriale.

La Corte di Cassazione, con la sentenza in esame, ha dunque ritenuto applicabile la ritenuta d'acconto, non essendo stata dimostrata la sussistenza di un'attività diversa e ulteriore rispetto a quella professionale.

PER SCARICARE LA SENTENZA
CLICCA QUI

PRESCRIZIONE DECENNALE PER I CREDITI ERARIALI MA NON PER LE SANZIONI

Corte di Cassazione, Sentenza n. 8120 del 23 marzo 2021

La Corte di Cassazione, nell'ordinanza in esame, evidenzia che i crediti Iva, Irpef, Irap e per l'imposta di registro sono soggetti alla prescrizione ordinaria decennale, mentre sanzioni e interessi a quella quinquennale.

Nel caso di specie, la contribuente ricorreva contro l'intimazione di pagamento di una cartella notificata il 12 novembre 2004 (per Irpef, addizionali e relativi interessi e sanzioni), adducendo l'avvenuta prescrizione dei crediti erariali.

Sulla questione, la Suprema corte ha precisato che la prescrizione è legata tipo di tributo preteso (ovvero, di credito erariale).

A differenza del credito erariale (Iva, Irpef, e imposta di registro), che è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale, la sanzione è, invece, soggetta a quella quinquennale, al pari degli interessi. In ogni caso le sanzioni non si applicano agli eredi.

Sono, dunque, soggette alla prescrizione quinquennale le sanzioni, ai sensi dell'art. 20 D.lgs. 472/1997 (Cassazione 5577/2019) che, peraltro, non si applicano agli eredi secondo quanto dispone l'art. 8 del d.lgs. n. 472 del 1997 (Cassazione 19988/2019).

Per quanto attiene agli interessi, quest'ultima obbligazione è accessoria a quella per sorte capitale e suscettibile di autonome vicende, sicché il credito relativo a tali accessori rimane sottoposto al proprio termine di prescrizione quinquennale come fissato dall'art. 2948 c.c. n. 4 decorrente dalla data in cui il credito principale è divenuto esigibile (Cassazione 30901/2019).

PER SCARICARE LA SENTENZA CLICCA QUI



DAL WEB

DIRITTO RIPARAZIONE ELETTRODOMESTICI: COME FUNZIONA?

DIRITTO DI RIPARAZIONE

Cambiano le regole

Quante volte è capitato che si rompesse la lavatrice, la lavastoviglie, il frigorifero, la tv? Quante volte i cittadini provano ad arrangiarsi da soli per poi rinunciare? Quante volte si telefona al tecnico per rispondere "vengo sentirsi appena riesco" e poi aspettare settimane? Oppure la risposta è stata "non si può

riparare perché mancano i pezzi di ricambio originari", e allora ci si rassegna a comprare un altro prodotto? Ora c'è il diritto alla riparazione sugli elettrodomestici riconosciuto dall'UE, e questi problemi stanno finalmente per finire...

A partire dal 1° marzo 2021 in tutti i Paesi dell'UE sono entrate in vigore le nuove norme sul diritto alla riparazione, in un'ottica di maggior tutela del consumatore e dell'ambiente. In materia di progettazione ecocompatibile e di sostegno dell'economia circolare, ora i consumatori hanno il diritto di far riparare i propri elettrodomestici guasti. Come si legge in un comunicato stampa della Commissione Europea, "i fabbricanti saranno ora obbligati a mettere a disposizione dei riparatori professionisti una serie di pezzi essenziali per almeno 7-10 anni dall'immissione sul mercato dell'UE dell'ultima unità di un modello".

Inoltre, "i fabbricanti devono mettere a disposizione alcuni pezzi di ricambio per diversi anni dopo che un prodotto è stato ritirato dal mercato - prodotti quali porte o cerniere e sigilli che sono compatibili con il 'fai da te'. Il tempo massimo di consegna per tutti questi pezzi è di 15 giorni lavorativi dall'ordine".

Quindi, nel caso di guasto di un elettrodomestico, il consumatore ha diritto di contattare il produttore e di ricevere fino a 7-10 anni dall'acquisto del prodotto i pezzi di ricambio fondamentali, che dovranno essere consegnati entro 15 giorni lavorativi.

Inoltre, tali pezzi devono essere messi a disposizione dei tecnici specializzati dai produttori per lo stesso periodo di tempo. In questo modo si intende, da un lato, agevolare il consumatore nelle difficoltà economiche e disagi riscontrabili in casi di guasto. Dall'altro, l'intento è apportare una tutela ambientale a favore della riparazione e del riutilizzo. L'ottica adottata è quella di una maggiore durata e riciclabilità dell'elettrodomestico, contrapponendosi all'obsolescenza programmata e al monopolio della riparazione aziendale su certi prodotti.

L'Unione Europea ha sicuramente fatto un passo avanti fondamentale nella via dell'economia circolare e della progettazione ecocompatibile. Tuttavia, secondo varie associazioni che da anni si battono per il diritto alla riparazione, la nuova normativa presenta alcuni punti critici da valutare. *Right to Repair*, la principale di queste associazioni, sul suo sito web ha raccolto alcune di queste criticità. La principale è che nel diritto di riparazione **non sono inclusi smartphone, computer e laptop**. Si tratta di prodotti particolarmente colpiti dall'obsolescenza programmata e buona parte delle volte vengono sostituiti troppo presto.

Altre riguardano i tempi di consegna eccessivamente lunghi, l'accesso limitato ai pezzi di ricambio e il necessario aggiornamento continuo dei software.

PLOGGING, RACCOGLIERE RIFIUTI MENTRE CORRI O CAMMINI VELOCE È IL MIGLIOR ALLENAMENTO PER TE E L'AMBIENTE



Il plogging, tra corsa e raccolta dei rifiuti, torna più che mai utile durante la pandemia quando si trovano mascherine abbandonate ovunaue

Se amate il jogging e non vi siete già convertiti ad una tendenza che viene dalla Svezia, fatelo subito. Si tratta del PLOGGING che, insieme alla normale corsa (ma va bene anche una camminata veloce), unisce la raccolta di spazzatura abbandonata. Ai tempi del coronavirus, armandosi di guanti, non sarà difficile trovare in ogni dove mascherine oltre che le immancabili bottigliette di plastica e lattine.

Plogging è una parola che ne unisce insieme due: **jogging** e **plocka upp**, che in svedese vuol dire "**raccogliere**". Il plogging altro non è che un'originale attività sportiva che al normale esercizio fisico unisce l'attenzione per l'ambiente.

Nello specifico, mentre si corre bisogna raccogliere i rifiuti che si trovano durante il percorso. Naturalmente per motivi di igiene è molto importante indossare i guanti durante il plogging e bisogna portare con sé anche qualcosa per poter raccogliere la spazzatura trovata a terra in attesa di smaltirla correttamente tramite raccolta differenziata.

L'idea è venuta all'attivista ambientale svedese Erik Ahlström, stanco di vedere spazzatura in ogni dove nella sua città natale, Stoccolma. L'ha poi proposta su Instagram e non a caso c'è l'usanza tra i plogger di condividere sui social il loro "bottino" di rifiuti, trovati durante una sessione di corsa.

QUALE FRUTTA E VERDURA HA PIÙ PESTICIDI CHE MINACCIANO I TUOI ORMONI? LA GUIDA 2021

Interferenti endocrini, un problema di cui ci dovremmo preoccupare seriamente e che dovrebbe orientare i nostri acquisti. Rischiamo infatti, attraverso tanti prodotti di uso comune, di essere esposti quotidianamente a queste sostanze pericolose, presenti purtroppo anche nel cibo. Un aiuto per limitare al minimo l'esposizione da frutta e verdura ce lo fornisce una nuova guida.

PAN EUROPE CONSUMER GUIDE 2021, realizzata da Pesticide Action Network Europe (PAN), rete di organizzazioni non governative europee che promuovono alternative sostenibili ai pesticidi, è uno strumento utile per noi consumatori in quanto ci aiuta a capire in quali tipologie di verdura e frutta sono particolarmente presenti gli interferenti endocrini e ci fornisce strategie per limitare al minimo l'esposizione a queste sostanze.

Come spiega la guida, il sistema ormonale o endocrino è un sistema molto complesso e le ghiandole sono i principali organi che producono ormoni. Ne fa parte la tiroide che produce ormoni coinvolti nel controllo del metabolismo, del sistema cardiovascolare e dello sviluppo ma anche testicoli e ovaie che producono ormoni steroidei sessuali che controllano lo sviluppo degli organi riproduttivi, la riproduzione, processi metabolici e altro.

Non è difficile intuire quanto sia importante che questo sistema sia sano e non disturbato da sostanze estranee. E qui entrano in ballo gli interferenti endocrini, sostanze chimiche che imitano o interferiscono con gli ormoni e che per questo possono causare problemi di salute e malattie.

Sappiamo che gli interferenti endocrini si trovano un po' ovunque, in alcuni cosmetici ad esempio, ma anche nel cibo che consumiamo se è stato coltivato con l'utilizzo di pesticidi.

La guida di Pan Europe, punta l'attenzione in particolare sulla presenza in frutta e verdura di pesticidi che interferiscono con il sistema endocrino (EDP).

Ma dove sono più presenti?

LA GUIDA

La guida, in pratica, utilizzando i dati dell'ultimo rapporto dell'EFSA sul monitoraggio dei pesticidi, divide frutta e verdura in 3 categorie:

- Rosso (alto rischio presenza di pesticidi interferenti endocrini)
- Giallo (rischio medio)
- **Verde** (prodotti generalmente sicuri)

Product	Average % of EDP's analysed	Highest % of EDP's of some origins	Highest nr of EDP's analysed in one product
Lamb's lettuce	67%	Belgium 94% Germany 77%	6
Baby leaf crops	66%	Spain 69% Italy, 62%	3
Parsley roots	60%	Poland 46%	6
Currents	56%	Germany 90%	7
Cherries	50%	Chili 100% France 93%	7
Pears	49%	Belgium 92% Portugal 84%	7
Kales	45%	Spain 74%	3
Peaches	42%	Chili 94% South Africa 73%	9
Strawberries	41%	Belgium 95% Greece 85% Netherlands 80%	5
Apricots	40%	Greece 66% France 63%	7

La "lista rossa" è quella che comprende i cibi da evitare, mentre nella "lista verde" sono inseriti prodotti che possono essere consumati tranquillamente, almeno dagli adulti, anche se provenienti da agricoltura convenzionale. I rischi sono infatti più alti per i bambini e soprattutto per i feti che possono subire danni anche gravi a

causa degli interferenti endocrini che riescono a passare attraverso la placenta (per donne incinte, neonati e bambini si consigliano sempre e solo cibi biologici o quanto meno provenienti dalla lista verde).

Nella lista gialla finiscono gli alimenti "via di mezzo" che sarebbe comunque meglio comprare biologici o sostituire con quelli della lista verde.

LISTA ROSSA

Nella lista rossa troviamo songino e lattughino, radice di prezzemolo, ribes, ciliegie, pere, cavolo, pesche, fragole e albicocche.

LISTA GIALLA

Nella lista gialla troviamo: more, uva da tavola, carote, prezzemolo, mele, lattuga, mirtilli, prugne, sedano, ravanelli, lamponi, spinaci, pomodori, arance, kiwi, fagioli, peperoni, banane.

_		200	
Product	Average % of EDP's analysed	Highest % of EDP's of some origins	Highest nr of EDP's analysed in one product
Blackberries	37%	Germany 86%	4
Table grapes	34%	Chili 88%, Peru 86%	8
Carrots	32%	Portugal 52%, Belgium 45%	6
Parsley	30%	Portugal, Spain 64%	8
Apples	28%	Brazil 100%, UK 88%	8
Lettuce	27%	France 93%, Netherlands 54%	10
Blueberries	25%	Spain 38%	1
Plums	24%	Poland 53%, Chili 43%	7
Celeries	23%	Spain 65%	5
Radishes	19%	Netherlands 42%	3
Raspberries	17%		
Spinach	17%	Netherlands 32% Portugal 32%	5
Tomatoes	16%	Dominican Rep. 85% Portugal 78%	8
Oranges	4%	Argentina 100% Marocco 90% South Africa 86%,	8
Kiwi	14%	Portugal 27%	5
Beans with pod	14%	Portugal 58%, UK 46%	4
Sweet pepper	12%	Marocco 38%, Spain 35%	5

LISTA VERDE

Nella lista verde troviamo cavolo cappuccio, broccoli, aglio, riso, melanzane, mandarini, cetrioli, cavolfiore, zucchine, mango, cipolle, cocomero, ananas, granturco, cereali, olive, patate, avocado.

GREEN LIST OF FRUIT AND VEGETABLES

less than 10% of the product with EDP's

	Product	Average % of EDP's analysed	Highest % of EDP's of some origins	Highest nr of EDP's analysed in one product	1
	Head cabbage	9%	Austria 26%, Czech 26%	4	
	Broccoli	9%	Spain 15%	4	1
,	Garlic	8%	France 24%	2	
ļ	Rice	7%	Portugal 85%, UK 72%	4	7
	Aubergine	7%	Italy 20%	5	4
	Mandarins	7%	Morocco 98%, Peru 96% S-Africa 88%	7	
	Cucumbers	7%	Portugal 53% Greece 51%	6	3
Ì	Cauliflower	6%	Portugal 60%	5	
	Courgettes	6%	Spain 29%	5	
	Mangoes	5%	Peru 69%	4	
	Onions	5%	Peru 70%, Portugal 44%	4	
	Watermelons	3%		1	
	Pineapples	3%	Ghana 55%, Costa Rica 35%	1	_
1	Maize	1%	France 12%	2	*
	Cereals	0%			
	Olives	0%			M
	Potatoes	0%	Portugal 64%	2	1
	Avocados	0%	-		

I PESTICIDI INTERFERENTI ENDOCRINI PIÙ PRESENTI IN EUROPA

Dalla ricerca emerge che in Europa sono presenti all'interno di frutta e verdura in particolare 5 pesticidi che alterano il sistema ormonale (EDP).

Nello schema presente nella guida si evidenziano anche i potenziali rischi dell'esposizione a queste sostanze:

 Boscalid: danni alla tiroide e cambiamenti negli ormoni tiroidei, malformazione fetale e aborti

- Ditiocarbammati (mancozeb ecc.): danni alla tiroide, tumori tiroidei e altre malattie a carico di questa ghiandola, danni al sistema riproduttivo e allo sviluppo fetale, cambiamenti istopatologici di ovaie e testicoli
- **Tebuconazole:** problemi di riproduzione e malformazioni fetali, danni ai reni, problemi agli organi sessuali e cambiamenti ormonali.
- **Iprodion:** problemi riproduttivi e cambiamenti ormonali.
- 2,4-d: effetti negativi sulle ghiandole endocrine e cambiamenti dei livelli ormonali. Problemi di fertilità, diminuzione del peso alla nascita e della sopravvivenza del neonato durante l'allattamento.

EFFETTO COCKTAIL

Dalla ricerca emerge un problema di cui si discute sempre più spesso: il cosiddetto effetto cocktail. Tutti noi siamo esposti a diversi pesticidi presenti nello stesso prodotto ma anche all'interno dei vari cibi che consumiamo nel corso della giornata.

La guida Pan Europe mostra come in alcuni prodotti, come ciliegie e pere, vi siano all'interno fino a 7 residui di pesticidi EDP in contemporanea. Le pesche arrivavano addirittura a 9 EDP contemporaneamente ma il triste primato spetta alla lattuga con 10 EDP.

I rischi di questo effetto cocktail sono ancora da chiarire, alcuni ricercatori tendono a ritenere che un tale "accumulo" possa essere più rischioso rispetto all'esposizione ad una singola sostanza, dato che i diversi residui potrebbero andare ad interagire e potenziarsi tra di loro.

COME LIMITARE L'ESPOSIZIONE AGLI INTERFERENTI ENDOCRINI PRESENTI NEL CIBO

In conclusione, questi i consigli della Guida Pan Europe per evitare il più possibile l'esposizione agli interferenti endocrini presenti nel cibo a causa dei pesticidi:

- Il modo migliore per evitare l'esposizione a queste sostanze è mangiare prodotti biologici o prodotti del tuo orto.
- Lavare frutta e verdura è sempre importante ma generalmente non aiuta molto a ridurre molto la presenza di pesticidi.
- Sbucciare la frutta aiuta a togliere i pesticidi presenti all'esterno dei prodotti ma purtroppo non risolve il problema di quelli che si trovano all'interno.
- Se procurarsi un prodotto biologico è un problema, i cibi della lista rossa dovrebbero essere evitati in tutti i casi, da sostituire con quelli presenti nella lista verde. Anche per gli alimenti presenti nella lista gialla si consiglia la sostituzione con prodotti della lista verde.

- Fare attenzione al paese di origine. Ci sono infatti molte differenze tra i vari paesi in quanto a pesticidi e quelli con le peggiori prestazioni dovrebbero essere evitati (potete vedere i paesi nelle tabelle soprariportate).
- Per il feto l'esposizione anche alla più piccola quantità di residui di pesticidi può essere un problema. Il consiglio per le donne incinte è quello di fare massima attenzione.

PER SCARICARE LA GUIDA CLICCA QUI

IN COLOMBIA HANNO TROVATO UN MODO GENIALE PER TRASFORMARE LE BUCCE DI CAFFÈ IN CASE E SCUOLE LOW COST



Start up Woodpecker ha creato un sistema di costruzione innovativo basato sull'economia circolare che permette l'accesso a strutture abitative ed educative nelle zone rurali.

Il terzo paese produttore di **caffè** al mondo è la Colombia, ed è proprio lì che la **Woodpecker**, una start up di Bogotà, ha dato una svolta all'uso di questo grano pregiato, progettando un sistema di costruzione alternativo sostenibile in cui si utilizzano come materie prime le bucce del caffè e i rifiuti plastici.

Grazie alle proprietà naturali del guscio di caffè – un materiale recuperabile durante la fase di tostatura simile alla carta che avvolge il chicco – è stato possibile ottenere un materiale di costruzione durevole, leggero, economico, resistente al fuoco e versatile che viene utilizzato per realizzare case e aule prefabbricate nelle zone colombiane vulnerabili a un prezzo accessibile: circa 3750 euro a casa.

Alla Woodpecker, vedendo come venissero normalmente trattate e scaricate come rifiuti grosse quantità di buccia di caffè, contribuendo oltretutto all'aumento delle emissioni di metano, si pensò a trovare un modo per utilizzarle come materia prima combinate con rifiuti plastici per creare un nuovo materiale da costruzione molto più sostenibile.

Considerando che il paese sudamericano è tra i leader a livello mondiale nella produzione di caffè e che per molti colombiani è un'impresa poter avere una casa degna di questo nome, l'idea non poteva essere altro che geniale. Sono riusciti a trovare un modo per sfruttare un rifiuto in eccesso contribuendo a risolvere un grosso problema per il paese.

In alcune parti del mondo costruire scuole e case non è così facile. Riuscire a raggiungere luoghi remoti con materiali da costruzione abbastanza leggeri da poter essere trasportati su una piccola barca, un elicottero o sul dorso di un asino è essenziale.

Bioedilizia, **economia circolare**, **caffè**, riduzione della **plastica**, accesso a una casa ... le dimensioni di questo progetto sono enormi e di grande impatto ambientale e sociale. Grazie alla Woodpecker d'ora in poi sorseggiare una tazza di caffè sarà un momento ancora più speciale.

STRAORDINARIO BAMBÙ, MILLE USI E APPLICAZIONI DELL'"ACCIAIO VERDE"



Se cerchi un prodotto eco-friendly, il bambù fa al caso tuo. La sua versatilità come medium naturale facilmente malleabile e il fatto di essere una possibile fonte commestibile ha sempre affascinato gli della amanti creatività sostenibile.

Non è un caso che il bambù venga chiamato anche "acciaio verde". Per gli architetti è un materiale da costruzione ecologico, o almeno può essere usato come materiale composito in opere di architettura sostenibile.

Il pluripremiato architetto indiano **Vinu Daniel**, nato a Ernakulam, nello stato del Kerala, ha spiegato:

"I materiali a basso costo sono ormai in via di esaurimento. Oltre alla sua ovvia ecocompatibilità, il bambù può essere coltivato e quindi è rinnovabile. Pensiamo al periodo antecedente all'avvento del cemento e della malta, quando le case erano per lo più fatte di fango e bambù. Quelle case erano resilienti."

Nella sua residenza **Iha**, sita a Mannanthala (Thiruvananathapuram) e progettata dallo studio di architettura **Wallmakers** da lui diretto, Vinu ha costruito una facciata di 24 metri di larghezza completamente in bambù, con una scala adiacente che incorpora il materiale. Per ovviare alla trazione insufficiente del bambù, a Iha sono stati applicati cemento e ferro all'interno del bambù per renderlo più resistente. Un altro architetto del Kerala, **Gopalan Shankar**, insignito del **Padma Shri** e fondatore di HABITAT – ONG impegnata nello sviluppo dell'eco-architettura – crede in ulteriori impieghi del bambù nelle costruzioni. Relegato a materiale da costruzione temporaneo e usato per costruire rudimentali capannoni o erigere pali, se usato correttamente, può diventare, a suo parere, un materiale da costruzione permanente e tradizionale, oltre ad essere esteticamente gradevole. Questa prospettiva è diventata rilevante nell'attuale fase, dove il costo della miscela di malta e canne sta aumentando vertiginosamente.

P.B. Sajan, direttore di *Costford* (*Centre of Science and Technology For Rural Development*), con sede nel Kerala, ha costruito circa 30 abitazioni in bambù. A suo avviso, la compatibilità con il carbonio è un elemento a favore del bambù, che è un'erba somigliante ad un albero. A differenza dei materiali da costruzione convenzionali, che generalmente emettono carbonio, il bambù, al contrario, lo assorbe ed ha una massa termica estremamente bassa.

GLI ITALIANI PARTECIPANO ALLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE: NEL PANIERE ISTAT 2021 ENTRANO LA BORRACCIA ED IL MONOPATTINO ELETTRICO

Come si evolvono le abitudini di spesa degli italiani? Uno spaccato piuttosto fedele è rappresentato dal **paniere Istat**, che **per il 2021 accoglie nuovi prodotti** emblematici dei cambiamenti che si sono prodotti nell'ultimo anno nella nostra società. Gli italiani

stanno rispondendo con grande responsabilità alla sostenibilità ambientale per salvaguardare la salute e il Pianeta.

L'Istituto Nazionale di Statistica ha incluso nel paniere per la rilevazione dei prezzi al consumo, che oggi raccoglie 1.731 prodotti e servizi, il **monopattino elettrico in sharing**, che si aggiunge agli altri veicoli in sharing nel segmento di consumo "Noleggio mezzi di trasporto e sharing". Segno che una parte sempre più consistente del nostro paese si rivolge a questa forma di trasporto urbano a basso impatto ambientale.

Sempre in tema di mobilità, si segnalano le new entry della **ricarica dell'auto elettrica** che si aggiunge al sottogruppo dei carburanti insieme al **casco per veicoli a due ruote diversi da motocicli e ciclomotori**. Anche in questo caso è un segno dei tempi che cambiano, con sempre più persone che (anche grazie agli **incentivi** e, ahinoi, alla pandemia) scelgono monopattini, bici e bici a pedalata assistita per muoversi.

In qualche modo legata alla mobilità è anche la **borraccia termica**, che entra a far parte del paniere vista la sua sempre maggiore diffusione nell'ottica della riduzione dell'impiego della plastica.

Pare anche che gli italiani camminino di più, magari per andare al lavoro o per le faccende quotidiane, ma anche per svago e sport. Si spiega così l'inclusione delle scarpe da ginnastica e delle scarpe da trekking per uomo e per donna. «Il consumo di questi prodotti già presenti nelle scelte di acquisto delle famiglie è stato molto più sostenuto a causa dei vincoli introdotti nello svolgimento delle attività sportive in ambienti chiusi (palestre in primis)», fa notare l'Istat.

Insomma, dall'evoluzione del paniere ne ricaviamo l'immagine di un italiano più propenso verso le forme di mobilità individuale in qualche modo pulite ed anche un po' più sportivo.

SINGAPORE UNISCE CON ECOLINK LE RISERVE NATURALI DIVISE DALL'AUTOSTRADA



A Singapore lungo l'autostrada <u>Bukit</u> <u>Timah Expressway</u>, è stato realizzato il ponte <u>Eco-Link</u>, per collegare due riserve naturali nel sud-est con lo scopo principale di ripristinare la connessione ecologica tra due riserve, consentendo alla fauna selvatica di espandere il proprio habitat.

Anche nei Paesi Bassi esistono circa una trentina di cavalcavia, chiamati ecodotti, che consentono agli animali di attraversare la strada in sicurezza ed è in programma la costruzione di altri venti, <u>secondo</u> quanto riportato dall'<u>Università di Wageningen</u>.

LE INCREDIBILI FINESTRE E PARETI FOTOVOLTAICHE, REALIZZATE CON SCARTI ALIMENTARI, CHE SI ISPIRANO ALL'AURORA BOREALE



A differenza dei tradizionali pannelli solari o delle *finestre fotovoltaiche*, il sistema AuREUS utilizza scarti vegetali e funziona indipendentemente dalla presenza diretta del sole trasformando i raggi UV in una fonte di energia. E, come indica anche il nome, è ispirato all'aurora boreale. Il sistema è stato inventato da **Carvey Ehren Maigue**, uno studente filippino dell'Università di Mapúa, che ha progettato il

sistema AuREUS, una tecnologia creata utilizzando scarti di frutta e verdura che aiuta le pareti e le finestre ad assorbire i raggi UV e convertirli in energia pulita.


Dopo diversi tentativi ha realizzato, che il suo sistema poteva funzionare allo stesso modo **dell'aurora boreale**, non è un caso la scelta del nome AuREUS. Nel fenomeno naturale, le particelle ad alta energia vengono assorbite da particelle luminescenti che le riemettono come luce visibile. Nella sua versione artificiale, per ricreare le particelle luminescenti sono utilizzati i coloranti naturali della frutta e della verdura.

In seguito i riflessi di luce visibile riemessi sono concentrati ai bordi dei pannelli, dove vengono catturati dalle celle fotovoltaiche venendo così convertiti in elettricità a corrente continua. Il fantastico sistema potrebbe essere integrato facilmente in diversi oggetti della vita quotidiana come finestre e pareti.

Raccogliendo i raggi ultravioletti, aumenta il potenziale dell'energia solare dato che le celle solari convenzionali non sfruttano questi tipi di raggi. Oltre ad abbassare i costi, mitigare i cambiamenti climatici e sostenere le comunità agricole locali, questo sistema

ridurrà anche l'esposizione delle persone alle radiazioni che possono causare gravi malattie e aiuterà a ridurre l'impronta di carbonio urbana con un'architettura sostenibile. "L'idea è creare una forma migliore di energia rinnovabile che utilizzi le risorse naturali del mondo, che sia vicina alla vita delle persone, che crei percorsi realizzabili e si mobiliti verso un futuro sostenibile e rigenerativo", afferma Maigue.

CONTRO LO STRESS ALLE TERME



Dopo un tempo interminabile chiusi in casa per al pandemia, sentiamo la necessità di spostarci, anche senza dover attraversare l'emisfero. Qualche giorno alle Terme è un desiderio di molti italiani.

Per soddisfare questo sogno, Bellavista Terme Resort &

Spa offre una varietà di massaggi e trattamenti di bellezza in base alle esigenze degli ospiti. Il centro termale comprende le proprie sorgenti termali, che possono essere prenotate su richiesta. Circondato da un giardino mediterraneo, il Bellavista Terme Resort & Spa offre 3 piscine termali, un moderno centro benessere e la connessione Wi-Fi gratuita. Questo elegante hotel si trova a Montegrotto Terme, a 600 m dal centro della città.

E' riservata agli associati una Convenzione con una particolare scontistica.

E' RISERVATO AGLI ASSOCIATI LA CONVENZIONE ALLE TERME BELLAVISTA RESORT & SPA PER ASSOCIARTI

CLICCA QUI

148

WHATSAPP, ADDIO AI MESSAGGI VOCALI INTERMINABILI



Addio ai lunghissimi messaggi vocali inviati su WhatsApp. A dare un indizio sula nuova funzione, qualche giorno fa, un Twitter degli esperti di WABetaInfo che annunciava come il servizio sta finalmente testando un'opzione per cambiare la velocità di riproduzione dei messaggi vocali.

Viene in seguito chiarito che si tratta di una funzione in fase di sviluppo «disponibile in un futuro aggiornamento per iOS e Android».

Sono in tanti gli utenti che dimenticando di utilizzare un servizio di messaggistica istantanea fanno sparire il concetto di istante e inviano messaggi vocali lunghi interi minuti, quando invece la lettura di qualche parola richiederebbe molto meno tempo. Poi per gli scambi che necessitano di più tempo ci sono sempre le vecchie e care telefonate. Come accade sovente non è possibile in realtà sapere quando la nuova funzione sarà operativa. Per le nuove versioni c'è sempre l'utilizzo sperimentale della novità solo ad un ristretto numero di utenti prima della distribuzione a tutti.

VUOI SAPERE COME SEI "SEGNALATO" IN BANCA?



Vuoi sapere come sei "segnalato" in banca? Da oggi è possibile ricevere gratuitamente la propria visura Centrale Rischi dalla Banca d'Italia, aggiornata con

i dati al 31 DICEMBRE 2020. La visura della Centrale Rischi contiene una serie di informazioni, disponibili sono al sistema bancario e al diretto interessato, riferite agli affidamenti ottenuti, alle garanzie prestate, agli sconfini e, in generale, alla situazione finanziaria dell'impresa.

Per chiedere la cancellazione la CRIF mette a disposizione un servizio gratuito online ai consumatori molto semplice da utilizzare. Tramite questo modulo, oltre a chiedere di accedere alle proprie informazioni, è possibile chiedere l'aggiornamento o la cancellazione e laddove questi siano erroneamente censiti, la rettificazione o l'integrazione. La cancellazione CRIF invece sarà immediata nel caso in cui vi sia stato uno scambio di persona o in caso di truffa. In questo caso bisogna subito sporgere denuncia alla Polizia verificando le informazioni archiviate. Alla richiesta basterà allegare copia della denuncia.

In nessun caso è prevista la cancellazione CRIF dietro pagamento di somme di denaro ne a società che millantano di offrire questo tipo di servizi ne ad altri per cui ripetiamo, la richiesta di cancellazione è gratuita.

PER ACCEDERE AL SERVIZIO VISURA <u>CLICCA QUI</u>

PER ACCEDERE AL SERVIZIO CANCELLAZIONE DEI DATI <u>CLICCA QUI</u>

COVID-19. LA SANIFICAZIONE ARRIVA DALLE LAMPADE, COSÌ A SCUOLA SI TORNA IN SICUREZZA



Il progetto è nato durante il primo lockdown quando si è avvertita la necessità di sanificare costantemente l'aria nei luoghi chiusi. Si tratta di un'innovativa soluzione di illuminazione e sanificazione dell'aria che agisce 24

ore al giorno. A testare il nuovo sistema chiamato "Progetto Apollo" è stato il plesso scolastico di piazza Bacone a Milano, che diventa il primo edificio scolastico italiano dotato di aule che vengono sanificate mentre gli allievi e il personale docente e non docente sono al loro interno. L'impianto, installato in tutte le aule della scuola elementare e media, sfrutta il principio della fotocatalisi in sinergia con gli speciali nanomateriali di elevatissima efficacia, i filtri di ultima generazione e la ventola a bassissimo impatto acustico. L'impianto è in grado di sanificare l'aria senza rilasciare sostanze chimiche o immettere raggi UV nei locali. Così non è più necessaria l'aerazione periodica delle aule con l'apertura delle finestre, come sarebbe altrimenti raccomandato dalle linee guida anti-Covid-19.

GENOVA, LA SOPRAELEVATA SI RIFÀ IL LOOK: "TRA I PIÙ GRANDI LAVORI DI STREET ART DEL MONDO"



È partita la ricerca di sponsor per Repicta Genoa street artproject, il progetto messo in campo dall'assessorato alle Politiche culturali del Comune di Genova per la decorazione artistica della sopraelevata Aldo Moro, attraverso un grande intervento di street art al quale

parteciperanno i migliori muralisti nazionali e internazionali. La Sopraelevata è una linea d'acciaio che segna il confine tra il mare e il centro, che abbandonerà il suo abito grigio per vestirsi di colori e di immagini. Sarà una gigantesca opera d'arte a cielo aperto che ci racconterà la storia di una città, capace di trasformare il volto di un'infrastruttura nata negli anni '60 del Novecento in un capolavoro di street art", che sarà uno tra i più grandi lavori di street art del mondo.

PRANZO DI PASQUA 2021: PER DOLCE L'UOVO RIPIENO AL TIRAMISÙ



Per dolce, **dopo il pranzo di Pasqua 2021**, perché non preparare un uovo ripieno al tiramisù? Ecco la ricetta completa:

INGREDIENTI

- 1 uovo di Pasqua da circa 330g
- 500 g mascarpone
- 150 g cioccolato fondente Extra 50%
- 120 g tuorli pastorizzati (circa 6 tuorli grandi)
- 140 g zucchero bianco o di canna
- 300 g panna fresca da montare non zuccherata
- 200 g savoiardi
- 300 g caffè della moka

Per prima cosa, va sciolto il cioccolato fondente e mantenuto caldo intorno i 45-50°. Quindi, mettere in una ciotolina i tuorli pastorizzati, aggiungete lo zucchero e montateli fino a quando il composto non diventa chiaro e schiumoso. Aggiungete tutto il mascarpone e continuate a montare per amalgamare perfettamente tutti gli ingredienti.

Riprendere il cioccolato sciolto e incorporarlo al composto. A parte, montare la panna e poi mescolarla al composto per poi riporlo in frigo a rassodare. Quindi, preparare il caffè e lasciarlo raffreddare.

Prendere i savoiardi e comporre il tiramisù all'interno dell'uovo, fino a raggiungere il bordo. Si inizia con uno strato di crema al mascarpone al cioccolato, ricoprendo bene il fondo, poi continuare adagiando i savoiardi dopo averli imbevuti leggermente nel caffè.

Si fa la stessa cosa con l'altra metà dell'uovo e poi riporli in frigorifero.

Per decorarlo, si utilizza del cioccolato temperato o magari dei lamponi o altri frutti di bosco!

COME APPARECCHIARE LA TAVOLA A PASQUA



La Pasqua si avvicina, ed anche in tempo di Covid-19 sentiamo il bisogno di far entrare la primavera, i colori ed i profumi nelle nostre case, per farci invadere dall'energia della festa. È bello creare l'occasione anche con una tavola pasquale apparecchiata con stile.

Pasqua appunto è sinonimo di primavera e rinascita, ecco perché vien voglia di decorare soprattutto quest'anno che desideriamo rifiorire dopo questa difficile pandemia e decorare con i simboli che più richiamano la bella stagione: fiori, coniglietti, uova e pulcini sono un must e sono anche i protagonisti dei lavoretti fatti a scuola dai bambini. Via libera quindi ai centrotavola pasquali floreali, profumati per inondarci di un po' di positività.

PASQUA E PASQUETTA: DOVE SI PUÒ ANDARE E COSA SI PUÒ FARE



Tutta Italia nell'area con le misure più restrittive nei giorni 3, 4

E 5 APRILE, ma con alcune concessioni specifiche. Ecco dove si può andare senza rischiare una multa e cosa si può fare nei giorni delle festività

pasquali.

Per quanto riguarda le seconde case, le Faq del governo spiegano che ci si può andare in qualsiasi fascia di colore si trovino.

PUÒ ANDARE SOLTANTO IL NUCLEO FAMILIARE E SOLO SE LA CASA NON È ABITATA DA ALTRI. INOLTRE BISOGNA DIMOSTRARE DI ESSERE PROPRIETARI O AFFITTUARI DA UNA DATA ANTECEDENTE IL 14 GENNAIO 2021. IL RIENTRO IN QUESTE CASE È CONSENTITO CHE SI TROVINO DENTRO O FUORI REGIONE.

Ci sono regioni però che hanno optato per **misure più stringenti**: SARDEGNA e VALLE D'AOSTA, per esempio, hanno imposto lo STOP AGLI INGRESSI VERSO LE SECONDE CASE AI NON RESIDENTI, a meno che non ci siano comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.

La Provincia di BOLZANO ha deciso di impedire il rientro nelle seconde case fino a Pasqua, limitatamente ai proprietari residenti nelle regioni in zona rossa.

In TOSCANA seconde case vietate fino all'11 aprile per chi arriva da fuori regione, a meno che non si abbia la residenza proprio in Toscana. Anche in questo caso si tratta di un'ordinanza regionale.

In CAMPANIA, invece, sono stati vietati gli spostamenti dal Comune di residenza, domicilio o dimora abituale verso le seconde case in ambito regionale, salvo che per comprovati motivi di necessità o urgenza e comunque per il tempo strettamente indispensabile.

Per quanto riguarda invece i ricongiungimenti, poiché durante le festività pasquali valgono le regole della zona rossa, come specificano le Faq pubblicate dal governo, è possibile raggiungere il coniuge o il partner se vive in una città o in una regione diversa per esigenze di lavoro o per altri motivi. Questo purché il luogo scelto per il ricongiungimento coincida con quello in cui si ha la residenza, il domicilio o l'abitazione.



È possibile spostarsi per un genitore separato o divorziato per raggiungere i figli minorenni presso l'altro genitore o comunque presso l'affidatario, oppure per condurli presso di sé, anche tra Regioni e tra aree di rischio differenti.

È possibile spostarsi per assistere parenti o amici non autosufficienti, purché si tratti di condizione di necessità. Lo spostamento per dare assistenza a persone non autosufficienti è consentito anche tra Comuni/Regioni/Province autonome in aree diverse, ove non sia possibile assicurare loro la necessaria assistenza tramite altri soggetti presenti nello stesso territorio.

Non è possibile, comunque, spostarsi in numero superiore alle persone strettamente necessarie a fornire l'assistenza: di norma la necessità di prestare assistenza non può giustificare lo spostamento di più di un parente adulto, eventualmente accompagnato dai minori o disabili che abitualmente già assiste.

CI SI PUÒ SPOSTARE PER ANDARE IN CHIESA O NEGLI ALTRI LUOGHI DI CULTO SCEGLIENDO SEMPRE IL PIÙ VICINO A CASA. Infatti, l'accesso ai luoghi di culto

è consentito, purché si evitino assembramenti e si assicuri tra i frequentatori la distanza non inferiore a un metro

È consentito accompagnare una persona che debba effettuare uno spostamento giustificato dai motivi previsti dal decreto ma che non abbia la possibilità di condurre un mezzo privato. Laddove l'accompagnatore e l'accompagnato non siano conviventi devono indossare entrambi un idoneo dispositivo di protezione individuale

Nell'area rossa è consentito svolgere l'attività sportiva esclusivamente nell'ambito del territorio del proprio Comune, dalle 5 alle 22, in forma individuale e all'aperto, mantenendo la distanza interpersonale di due metri. È tuttavia possibile, nello svolgimento di un'attività sportiva che comporti uno spostamento (per esempio la corsa o la bicicletta), entrare in un altro Comune, purché tale spostamento resti funzionale unicamente all'attività sportiva stessa e la destinazione finale coincida con il Comune di partenza.

VIA LIBERA DAL 7 APRILE? No, entra in vigore il <u>nuovo decreto Covid</u> del governo, che durerà **fino al 30 aprile** confermando le misure attuali, compresa la sospensione della fascia gialla. Verso metà aprile il governo farà un check e, se i dati saranno migliorati, potrebbe esserci un allentamento delle misure.

Focus <u>scuola</u>: in zona arancione si torna a scuole in presenza fino alle medie, mentre si dovrà stabilire la percentuale di didattica a distanza per le superiori. In fascia rossa, invece, si torna in presenza fino alla prima media e dalla seconda media alle superiori è confermata la didattica a distanza. Saranno certamente blindati i weekend del **25 aprile e del primo maggio**. Potrebbe essere replicato il **modello Pasqua** con tutta l'Italia in zona rossa.

In ogni caso, precisa il sito del governo con le apposite Faq, è consentito lo spostamento anche fuori dal Comune o dalla Regione di residenza per comprovati motivi di lavoro, salute o necessità oppure per il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

LA NUOVA MAPPA DELL'ITALIA DAL 29 MARZO 2021

Zona rossa: Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche, PA Trento, Piemonte, Puglia, Toscana, Valle d'Aosta e Veneto.


Zona arancione: Abruzzo, Basilicata, Lazio (il passaggio scatterà da martedì 30 marzo), Liguria, PA Bolzano, Sicilia, Umbria, Sardegna e Molise

Zona gialla: nessuna

Zona bianca: nessuna.

3, 4 E 5 APRILE (PASQUA)

Norme ad hoc per Pasqua (sabato, domenica e lunedì): **tutta Italia sarà zona rossa.**



SPOSTAMENTI CONSENTITI IN DEROGA ALLE DISPOSIZIONI

SONO AUTORIZZATI ECCEZIONALMENTE I SEGUENTI SPOSTAMENTI:

- o nelle **aree gialle**, è possibile recarsi a fare visita ad amici e parenti, una sola volta al giorno, verso una sola abitazione privata nella stessa Regione, tra le 5.00 e le 22.00, in massimo 2 persone più figli minori di 14 anni e persone disabili o non autosufficienti conviventi;
- o nelle aree arancioni, tra le ore 5.00 e le ore 22.00, è possibile recarsi in non più di due persone, una sola volta al giorno, verso una sola abitazione privata del proprio Comune, per far visita a parenti o amici. La persona o le due persone che effettuano lo spostamento possono portare con sé anche i figli minori di 14 anni e le persone disabili o non autosufficienti conviventi;
- o nelle **aree arancioni**, è consentito spostarsi da Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, tra le 5.00 e le 22.00, verso Comuni distanti non più di 30 chilometri, anche situati in altra Regione/Provincia autonoma, ad esclusione dei capoluoghi di provincia;
- o nelle aree rosse, nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021, è consentito recarsi una sola volta al giorno, tra le ore 5.00 e le ore 22.00, presso una sola abitazione privata abitata per far visita ad amici e parenti, nel massimo di 2 persone eventualmente in compagnia di figli minori di 14 anni e persone disabili o non autosufficienti conviventi.

ANDARE A MESSA

Potremo certamente andare alla **messa** di Pasqua. Le faq del governo infatti consentono lo spostamentio per raggiungere il luogo di culto "più vicino" a casa. Dovrannè ovviamente essere rispettato il protocollo firmato da governo e Cei con le misure di sicurezza.

AL RISTORANTE SI PUÒ?

Quest'anno dovremo rinunciare al tradizionale **pranzo di Pasqua al ristorante**. Bar e ristoranti infatti in zona rossa sono chiusi. Consentita solo l'attività di asprto (fino alle 22 per i ristoranti, fino alle 18 per i bar) o la consegna a domicilio fino alle 22. Per evitare assembramenti resta vietato consumare nei pressi dei locali.

PERCHE' E' NECESSARIO AVERE L'AUTODICHIARAZIONE CORONAVIRUS?

L'autocertificazione coronavirus va mostrata durante i controlli che vengono effettuati dalle Forze dell'Ordine al fine di verificare che gli spostamenti in deroga all'obbligo di restare nella propria abitazione o nel proprio comune, disposto per evitare di diffondere l'epidemia e aumentare i contagi, siano assolutamente necessari. Può essere compilata anche al momento del controllo. Chi non può stampare il modulo o non la ha con sé può chiederlo direttamente agli operatori di Polizia.

CONTROLLI E SANZIONI: COSA SI RISCHIA?

In base al DI del 16.05.2020 chi non rispetta le norme di restrizione degli spostamenti senza un legittimo motivo rischia una sanzione amministrativa che varia da 400 Euro a 3Mila Euro. Se si usa un veicolo per gli spostamenti, ad esempio se si viaggia in macchina, la sanzione può essere incrementata fino ad un terzo. Nel caso il cittadino dichiarasse informazioni false sull'autocertificazione (es. indicasse un motivo di spostamento non vero) risponderebbe a livello penale di falsa dichiarazione (art. 495 codice penale). Rischia inoltre fino a 5 anni di carcere chi viola gli obblighi di quarantena nel caso fosse positivo al covid19.

PER SCARICARE L'AUTOCERTIFICAZIONE <u>CLICCA QUI</u>

PRENOTAZIONE DELLA SOMMINISTRAZIONE DEL VACCINO ANTI COVID-19.



Dopo una primissima fase che ha già interessato tutti quei soggetti quali: personale sanitario, forze dell'ordine, Autorità giudiziaria, istruzione, e da poco sono iniziate le vaccinazioni ai comuni cittadini. Questa seconda fase è partita dagli ultra ottantenni e dagli affetti da patologie particolari, quindi a scalare con l'età (settantenni, ecc.) via via a scendere fino, si spera, ad arrivare presto ai giovani. Stando infatti alle previsioni entro agosto dovrebbero essere vaccinati almeno il 70 per cento degli italiani, poi 80 per cento a settembre e 100 per cento a ottobre. Compresi quelli che hanno già avuto il Covid che, a quanto pare, riceveranno una sola somministrazione.

Sul portale del Governo è possibile prenotarsi. Serve il Numero della Tessera Sanitaria ed il Codice Fiscale.

Inoltre, assicurati di avere a portata di mano il tuo telefono cellulare su cui, al termine della registrazione, riceverai un messaggio di conferma.

Per ottimizzare i tempi di risposta, l'accesso alla procedura è cadenzato.

PER ACCEDERE ALLA PRENOTAZIONE
CLICCA QUI

AGEVOLAZIONI PRIMA CASA

Per evitare la decadenza dai benefici "PRIMA l'art. 24 del decreto legge n. 23/2020 aveva sospeso dal 23 febbraio al 31 dicembre 2020 i termini entro i quali effettuare gli adempimenti necessari per mantenere le agevolazioni o per usufruire del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa. Con la conversione del Decreto Legge n.183/2020, in Gazzetta Ufficiale n. 21-2021, nuovamente sospeso, il termine dei 18 mesi dall'acquisto della prima casa entro il quale il contribuente deve trasferire la residenza nel Comune in cui si trova l'abitazione. Così come è stato sospeso il termine di dodici mesi entro cui il contribuente che ha acquistato l'immobile da destinare a propria abitazione principale con le agevolazioni fiscali deve procedere alla vendita della casa posseduta.

Considerato infatti il perdurare della situazione emergenziale determinata dal Covid-19, il recente decreto "Milleproroghe" (decreto legge n. 183/2020, articolo 3 - comma 11-quinquies) ha sospeso questi termini per altri dodici mesi e, precisamente, fino al 31 dicembre 2021.

Pertanto, i termini entro i quali bisogna porre in essere gli adempimenti necessari per non perdere le agevolazioni prima casa riprenderanno a decorrere dal 1° gennaio 2022.

APPROFONDIMENTO DEL MESE

SPECIALE AGEVOLAZIONI PRIMA CASA LA PROROGA



Per poter beneficiare del Bonus prima casa, chi acquista un immobile situato in un Comune diverso da quello in cui ha residenza ha l'obbligo di trasferirla entro mesi dalla data del rogito. Se questa scadenza stava decorrendo già al 23 febbraio 2020, si dovrà invece calcolare la ripresa del decorso a partire dal 1° gennaio 2022

BONUS PRIMA CASA 2021: COS'È E COME FUNZIONA

Il bonus prima casa 2021, consiste nella possibilità di usufruire di importanti incentivi e agevolazioni fiscali legate all'acquisto di un immobile da adibire ad abitazione principale. Nello specifico, grazie al bonus fiscale sull'acquisto della prima casa, è prevista la riduzione dell'Iva, dell'imposta di registro, dell'imposta ipotecaria e catastale.

Le agevolazioni variano nel caso di acquisto della prima casa da un soggetto privato o da un'impresa soggetta ad IVA.



Per chi compra casa da un privato (o da un'azienda che vende in esenzione IVA), è prevista la riduzione dell'imposta di registro dal 9% al 2%, da calcolare in base al valore catastale dell'immobile. L'imposta ipotecaria e l'imposta

catastale dovute sono invece pari all'importo fisso di 50 euro.



Per chi compra invece da un'impresa, tenuta quindi ad applicare l'IVA, l'imposta dovuta è del 4% e non del 10%. Imposta di registro, ipotecaria e catastale sono invece pari a 200 euro ciascuna.

Il bonus fiscale per comprare la prima casa può essere richiesto nel 2021 nel rispetto dei seguenti **requisiti**:

- non essere proprietari di immobile adibito ad abitazione nello stesso Comune nel quale si richiedono le agevolazioni per l'acquisto della prima casa;
- non essere titolare di diritto di uso, usufrutto o abitazione di altro immobile nel Comune;
- avere o stabilire entro 18 mesi la residenza nel Comune in cui si desidera acquistare l'immobile usufruendo delle agevolazioni fiscali (in alternativa al

trasferimento, l'acquirente dovrà dimostrare di avere nel Comune d'acquisto la **sede di lavoro**)

 non essere titolare di abitazioni in tutto il territorio nazionale acquistati con agevolazioni o venderle entro 1 anno in caso di possesso.

Inoltre, le agevolazioni previste dal **bonus prima casa 2021** vengono erogate soltanto per immobili che non rientrino nelle **categorie catastali A1, A8, A9**. Sono quindi escluse le abitazioni di lusso.

Le categorie catastali ammesse sono le seguenti:

- A/2 (abitazioni di tipo civile)
- A/3 (abitazioni di tipo economico)
- A/4 (abitazioni di tipo popolare)
- A/5 (abitazioni di tipo ultra popolare)
- A/6 (abitazioni di tipo rurale)
- A/7 (abitazioni in villini)
- A/11 (abitazioni e alloggi tipici dei luoghi).

Per richiedere le agevolazioni sull'acquisto della prima casa, è necessario verificare le caratteristiche dell'immobile e procedere con la redazione della conformità catastale e urbanistica, con l'ausilio di esperti, ovvero geometri, ingegneri, architetti. Per stipulare l'atto d'acquisto e per l'applicazione delle agevolazioni fiscali bisognerà invece rivolgersi presso un notaio, al quale il venditore consegnerà tutta la documentazione necessaria, compreso l'attestato d prestazione energetica.

Le riduzioni d'imposta previste sono:

 Iva al 4% con il bonus prima casa 2021 è prevista una riduzione dell'Iva dal 10% al 4%, esclusivamente per gli acquisti effettuati dall'impresa costruttrice. Per chi compra la prima casa da un'impresa bisognerà pagare, in misura fissa, 200 euro cadauno per imposta ipotecaria e catastale;

- Imposta di registro al 2% per gli acquisti da privati. L'acquirente, in
 determinate situazioni e sotto l'approvazione del notaio, può far valere
 l'imposta di registro sulla base del valore catastale e non sul valore di
 mercato, ovvero attraverso il meccanismo prezzo/valore. Sempre per gli
 acquisti da privati, l'imposta ipotecaria e quella catastale sono fissate a 50
 euro ciascuna;
- Acquisto da agenzia immobiliare: è prevista la detrazione ai fini Irpef del 19% sui compensi corrisposti all'agenzia intermediaria per un importo non superiore ai 1.000 euro;
- Acquisti per successione e donazione: in questi casi, l'Agenzia delle
 Entrate ha confermato che il bonus prima casa 2021 può essere applicato,
 con imposta ipotecaria e catastale equiparata a quella degli acquisti dalle
 imprese costruttrici (200 euro);
- Credito d'imposta: per chi vende una casa e effettua un nuovo acquisto. Il bonus prima casa consente di sottrarre dall'imposta da pagare quella già pagata con il precedente acquisto. Possono utilizzare il credito d'imposta nelle seguenti modalità coloro che vendono e riacquistano casa entro 12 mesi.

BONUS PRIMA CASA	AGEVOLAZIONI FISCALI
Acquisto da privato o impresa esente IV	Imposta di registro 2% (minimo 1.000 euro); 'A imposta ipotecaria 50 euro; imposta catastale 50 euro
Acquisto da impresa	IVA 4%; imposta di registro 200 euro; imposta ipotecaria 200 euro; imposta catastale 200 euro

BONUS ANCHE PER CHI HA GIÀ LA PRIMA CASA: QUANDO SPETTANO LE AGEVOLAZIONI FISCALI

A partire dal 2016, il bonus prima casa spetta **anche a chi ha già un immobile di proprietà** acquistato con i benefici prima casa, a condizione che la casa posseduta sia **venduta entro 12 mesi** dal nuovo acquisto.

Tale agevolazione spetta anche nel caso di **nuovo acquisto a titolo gratuito**, cioè in caso di **donazione e successione**.

Nell'atto di acquisto del nuovo immobile con i benefici del **bonus prima casa 2021** deve risultare l'impegno a vendere l'immobile già posseduto entro un anno. Se la vendita non avviene entro i 12 mesi concessi, bisognerà versare le imposte precedentemente scontate, pagando una sanzione del 30%.

Attenzione: il bonus prima casa non spetta se l'abitazione acquistata è situata nello stesso Comune in cui si è già titolari di un altro immobile acquistato senza i benefici fiscali.

Ecco quindi lo schema riepilogativo fornito dall'Agenzia delle Entrate sul bonus prima casa 2021 per chi è già proprietario di un immobile:

VECCHIA CASA	UBICAZIONE DELLA	IMPOSTE AGEVOLATE SUL
ACQUISTATA	VECCHIA CASA	NUOVO ACQUISTO
CON AGEVOLAZIONI PRIMA CASA	stesso comune in cui si trova la nuova casa da acquistare o qualsiasi comune del territorio nazionale	SI, se entro un anno si vende la vecchia abitazione

VECCHIA CASA ACQUISTATA	UBICAZIONE DELLA VECCHIA CASA	IMPOSTE AGEVOLATE SUL NUOVO ACQUISTO
SENZA AGEVOLAZIONI PRIMA CASA	stesso comune in cui si trova la nuova casa da acquistare	NO (per avere le agevolazioni è necessario vendere la vecchia abitazione prima di acquistare la nuova)
	comune diverso da quello in cui si trova la casa da acquistare	SI non è necessario vendere la casa di cui si è già proprietari

BONUS PRIMA CASA 2021: LA GUIDA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In Italia l'acquisto di un'abitazione rappresenta, ancora oggi, una delle principali forme di investimento. Per questo l'Agenzia delle Entrate ha redatto una guida al bonus per l'acquisto dell'abitazione principale, fornendo un quadro riassuntivo delle principali regole da seguire quando si compra una casa, in modo da poter "sfruttare" tutti i benefici previsti dalla legge (imposte ridotte, limitazione del potere di accertamento di valore, ecc.) e di affrontare con serenità un momento così importante.

PER SCARICARE LA GUIDA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE CLICCA QUI

QUANDO SI PERDE IL DIRITTO ALLE AGEVOLAZIONI PRIMA CASA?

Per le agevolazioni previste dal **bonus prima casa**, l'amministrazione finanziaria procederà con la verifica della presenza dei requisiti richiesti e dichiarati. In caso di **false dichiarazioni** decadono le agevolazioni fiscali concesse e il contribuente è chiamato al pagamento delle imposte precedentemente detratte, maggiorate da

una sanzione del 30%. Il bonus prima casa decade, inoltre, se si vende l'immobile agevolato entro 5 anni.

Nel caso in cui, però, alla vendita segue l'acquisto di una nuova prima casa destinata ad abitazione, anche appartenente alle categorie, catastali di lusso, non decade il bonus e quindi non si deve procedere con il pagamento delle imposte precedentemente detratte.

orgo medievale tra i più suggestivi della Toscana e della Val D'Elsa, ha conservato un'atmosfera magica d'altri tempi. Certaldo è famosa per aver dato i natali a Giovanni Boccaccio ed è Bandiera Arancione del Touring Club Italia, riconoscimento per le località che si distinguono per l'offerta turistica, enogastronomica, culturale e ambientale. Ha una parte bassa, moderna, e una alta che costituisce l'antico nucleo medievale, circoscritto da mura con 3 porte d'ingresso: Porta al Sole, Porta Alberti e Porta del Rivellino. Sede di insediamenti sin dall'epoca etrusca, il suo sviluppo prende il via al tempo del primo medioevo. Il suo nome deriva dal latino cerrus altus o dal germanico cerrus aldo - brevi descrizioni dell'altura coperta di cerri su cui poggia il paese. Due date importanti nella storia di Certaldo furono il 1164, quando l'imperatore **Federico Barbarossa** ne concesse il dominio ai conti Alberti di Prato e il 1184. quando la città divenne dominio di Firenze.

Certaldo si è sviluppata su una collina allungata, dove si ritiene che anticamente non ci fosse spazio per un'agorà, la cui funzione venne così assunta dall'attuale via Boccaccio, sulla quale si affacciano la Chiesa, il Palazzo Pretorio_e le Logge del Mercato - ormai murate, ma i cui archi ciechi sono ancora riconoscibili sulle mura di Palazzo Stiozzi Ridolfi.

Per omaggiare il poeta e scrittore Giovanni

Boccaccio, si può visitare la casa dove lui visse in vari periodi della sua vita e che

IL BORGO DEL MESE CERTALDO IL PAESE SENZA PIAZZA DI GIOVANNI BOCCACCIO



Una caratteristica unica
del luogo è che a
differenza della maggior
parte dei borghi
medievali a Certaldo
manca la piazza
principale, quella su cui
solitamente si affacciano i
poteri religiosi, politici,
civili e commerciali.

oggi ospita il **Museo** e la sede dell'**Ente Nazionale** a lui dedicati. Il monumento più importante di Certaldo è il Palazzo Pretorio, l'antica dimora dei conti Alberti che venne costruita alla fine del XII secolo sulle rovine delle antiche case della famiglia. Ne sono visitabili le prigioni, la sala delle udienze, l'archivio, la cappella e gli alloggi privati dei Vicari. Sulla facciata e all'interno del palazzo sono ammirabili numerosissimi stemmi, ognuno dei quali rappresenta l'effigie della famiglia di ogni Vicario che ha governato la città. Inoltre al suo interno, possiamo ammirare **affreschi e sinopie** del XV e XVI sec. Accanto al Palazzo Pretorio, si trova la **Chiesa di San Tommaso e Prospero**, degli inizi del XIII sec, la più antica chiesa del Castello Da visitare anche il **Museo di Arte Sacra**, ospitato in quello che era in origine un **Convento Agostiniano** del quattrocento. Le sale espositive sono dedicate alla pittura, alla scultura e ai paramenti sacri. Nella **pinacoteca** - una volta il refettorio del convento - sono esposti i dipinti dal XII al XVI secolo, con opere di Cenni di Francesco di Ser Cenni, Ugolino di Nerio e Meliore.



del territorio dell'empolese Valdelsa: il Certaldo si trova all'interno classico paesaggio toscano, dominato dalla dolce campagna, con l'alternanza di boschi e campi coltivati, in un contesto modellato dall'uomo - che si inserisce nel paesaggio con le sue colture tradizionali. vite Da Certaldo, si arriva facilmente al centro storico di San Gimignano, una testimonianza eccezionale della civiltà medievale dove arte, architettura e storia si fondono creando una città elegante e solenne. La zona della Valdelsa è attraversata per diversi chilometri dalla **Via Francigena**, che non attraversa il borgo di Certaldo ma passa da Gambassi nella Tappa 30 da San Miniato a Gambassi Terme e nella Tappa 31 da Gambassi Terme a San Gimignano. Certaldo diviene ancora più seducente nel mese di Luglio in occasione di **Mercantia**, il Festival delle arti di strada che anima con performance e scenografie di grande impatto ogni angolo del borgo. A settembre si svolge inoltre una tradizionale rievocazione storica ispirata alle novelle del **Decamerone di Boccaccio**.

PRODOTTI TIPICI

Citata nel Decamerone di Boccaccio, la Cipolla di Certaldo è strettamente legata all'immagine del territorio e ha un significato speciale per gli abitanti, soprannominati anche "cipolloni". Una specialità locale è il LESSO RIFATTO CON LE CIPOLLE, in genere preparato utilizzando il bollito avanzato, tagliato in pezzi, passato in padella e soffritto con abbondante cipolla e pomodoro, ammorbidito poi con brodo di carne durante la cottura.

COME MUOVERSI

Il centro storico di Certaldo Alta è tutto pedonale e si può raggiungere in auto, a piedi lungo un'antica strada medievale o tramite funicolare. Certaldo Bassa può essere percorsa in auto, bus o bici.

A CERTALDO ALTO VIGE UNA ZTL

Gli ospiti delle strutture ricettive sono autorizzati ad entrare in centro storico e sostare 30 min per carico/scarico. Vi sono due varchi, quello principale di Via del Castello e quello secondario di Via delle Mura, tutti e due con telecamera. Sarà nostra cura comunicare la targa del veicolo successivamente all'arrivo.

COME ARRIVARE IN TRENO:

Certaldo è situata sulla linea ferroviaria Firenze-Empoli-Siena. Potete consultare il sito www.trenitalia.com per conoscere l'orario dei treni. Una volta arrivati alla stazione proseguite a piedi prendendo Via 2 Giugno, lasciandovi la stazione alle spalle. Dopo 250 metri, giunti in Piazza Boccaccio, prendete la funicolare che porta a Certaldo Alto (il biglietto si acquista all'ingresso della funicolare). Hotel II Castello è il primo edificio sulla destra uscendo dalla stazione della funicolare a monte.

COME ARRIVARE IN AEREO:

I due aeroporti più importanti sono Pisa Galileo Galilei (PSA, a 75 km da Certaldo) e Firenze (FLR, a 55 km da Certaldo). Solo l'aeroporto di Pisa è servito dalla rete ferroviaria, mentre dall'Aeroporto di Firenze la stazione ferroviaria si raggiunge in tram (linea 2). L'aeroporto di Bologna offre talvolta valide alternative per raggiungere Certaldo.

ALTRE INFORMAZIONI UTILI

Casa del Boccaccio Via Boccaccio – Certaldo Alto (Fi) Tel. 0571.664208 – Fax 0571.664208

Orario invernale: aperto da martedì a domenica dalle 10:30 alle 13:30 Orario estivo: aperto tutti i giorni dalle 10:00 alle 19:00

Palazzo Pretorio Piazzetta del Vicariato, 1 – Certaldo Alto (Fi) Tel. 0571.661219

Orario invernale: aperto da martedì a domenica dalle 10:30 alle 13:30 Orario estivo: aperto tutti i giorni dalle 10:00 alle 19:00

Museo d'Arte Sacra Piazza SS. Iacopo e Filippo – Certaldo Alto (Fi) Tel. 0571.661219 Orario: sabato e domenica dalle 10:30 alle 16:30